

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

RELAZIONE

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo, recante la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (nell'ambito della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato), costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), già individuate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

La revisione dei ruoli delle Forze di polizia - con la contestuale rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità - è volta a realizzare un organico modello che migliori la funzionalità dell'organizzazione per rendere più efficace tutto il sistema, ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, nell'ambito della razionalizzazione delle medesime Forze di polizia.

A) Illustrazione generale

Come espressamente previsto nella suddetta unitaria delega, richiamata espressamente anche dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, il complessivo intervento di razionalizzazione delle Forze di polizia, con il nuovo assetto funzionale e organizzativo, necessita, infatti, dell'adeguamento degli ordinamenti del relativo personale, attraverso l'attuazione dei seguenti mirati ed ampi principi di delega:

- a) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l'eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- b) riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità;
- d) mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;
- e) applicazione dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini - come espressamente previsto - della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale;
- f) applicazione degli altri criteri di delega della legge n. 124 del 2015, in quanto compatibili;
- g) introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie.

Ai richiamati principi di delega dà attuazione il presente schema di decreto, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità delle Forze di polizia e della relativa organizzazione, al fine di creare le migliori condizioni per l'espletamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati, anche attraverso il valore aggiunto derivante dall'intreccio delle disposizioni dello schema con quelle contenute nel richiamato primo decreto legislativo n. 177 del 2016, per corrispondere sempre al meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini. L'intervento si fonda sulla modernizzazione e sulla semplificazione dell'assetto ordinamentale, e contestualmente, sulla valorizzazione delle professionalità e del merito del personale, in un meccanismo



virtuoso volto anche ad accrescere la necessaria spinta motivazionale dello stesso in relazione all'espletamento di delicati compiti istituzionali, soprattutto in un attuale contesto caratterizzato da contingenti situazioni emergenziali che richiedono un grande e oneroso impegno dei destinatari del presente provvedimento.

In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto, in particolare:

- all'adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli per assicurare la funzionalità, attraverso un corrispondente margine di flessibilità;
- all'adeguamento dell'ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, rendendolo più efficace, anche attraverso, in particolare, la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure, anche attraverso il superamento di quelle risalenti nel tempo e con un maggiore e sistematico ricorso alle nuove tecnologie;
- all'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché - direttamente correlata con quest'ultima - dell'anzianità di servizio, con i titoli acquisiti nel corso della carriera;
- all'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base (diploma di scuola secondaria di secondo grado), nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;
- al potenziamento ed all'ampliamento delle funzioni (in attuazione dello specifico principio di delega), in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità, con l'introduzione di un parametro stipendiale più elevato, che rende indispensabile - per evitare scavalcamenti e per mantenere l'attuale sostanziale forbice tra il parametro iniziale ed il nuovo apicale - il necessario adeguamento di quelli del restante personale, con la conseguente modifica della relativa tabella dei parametri di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che ricomprende, altresì, l'intervento sul parametro della qualifica e gradi iniziali del ruolo di base, tenuto anche conto della elevazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
- alla valorizzazione e all'adeguamento, in particolare, del ruolo degli ispettori e delle carriere dei funzionari e ufficiali - caratterizzate da uno sviluppo, rispettivamente, direttivo e dirigenziale - anche in relazione al predetto requisito del possesso di titoli di studio universitari ed al potenziamento delle funzioni, nonché al trattamento dirigenziale già in godimento per la gran parte del personale della carriera dei funzionari e degli ufficiali;
- all'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento, in particolare, dei seguenti istituti - risalenti nel tempo - di cui i primi due di carattere transitorio, introdotti proprio in attesa della prevista attuazione del riordino:
 - a) assegno di valorizzazione dirigenziale per i vice questori aggiunti, maggiori e qualifiche e gradi corrispondenti, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
 - b) indennità perequativa per i primi dirigenti e colonnelli e per i dirigenti superiori e generali di brigata, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266;
 - c) cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" o trattamento del "13-15 e dei 23-25 anni", di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge n. 121 del 1981, meccanismo che attribuisce ai funzionari e agli ufficiali - al maturare di una determinata anzianità nel ruolo - un trattamento dirigenziale indipendentemente dall'appartenenza del personale interessato alla dirigenza stessa e dallo svolgimento delle funzioni previste per quel trattamento economico e, soprattutto, senza alcuna correlata "responsabilità dirigenziale".

L'intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto in attuazione alla speculare delega sulla revisione dei ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, come modificato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che richiama anche il principio volto assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui all'articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216.



La contestualità degli interventi è altresì conseguente dall'impiego dello stanziamento comune, pari a:

- a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, richiamato espressamente dalle due predette deleghe contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2016, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012;
- b) 675,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 969,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, di cui al D.P.C.M. adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dall'utilizzo del cinquanta per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016 (pari a circa 28 milioni di euro a regime), ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 (*pari a circa 70 milioni di euro a regime*).

Lo schema di decreto, rispetto a quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 febbraio u.s., contiene diverse modifiche che recepiscono gran parte delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni riunite I e IV della Camera e del Senato.

In particolare, sono state accolte, in particolare, le seguenti osservazioni:

- 1) estensione ai dirigenti delle disposizioni contrattuali del personale non dirigente;
- 2) allineamento dell'accesso ai parametri di appuntato scelto +5 e di brigadiere capo +4 e qualifiche corrispondenti;
- 3) allineamento delle disposizioni e delle decorrenze relative all'attribuzione delle denominazioni di "coordinatore";
- 4) indicazione dei valori attuali dell'indennità mensile pensionabile percepita da maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli e qualifiche corrispondenti;
- 5) soppressione del comma 27 dell'articolo 45, al fine di rendere effettive le norme vigenti in materia previdenziale anche per gli incrementi retributivi derivanti dallo schema di decreto legislativo;
- 6) omogeneizzazione dei fondi per i dirigenti previsti, rispettivamente, nello schema di decreto di revisione delle Forze di polizia ed in quello speculare delle Forze armate;
- 7) previsione per tutte le Forze di polizia della disciplina del rientro del personale già in servizio in altre Amministrazioni, facendo espressamente salva la disciplina speciale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, rinviando alle procedure di cui alla medesima legge per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza;
- 8) armonizzazione dell'inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, al fine e di rivedere in maniera organica le progressioni in carriera;
- 9) temporaneo mantenimento per i maggiori e i tenenti colonnelli e qualifiche corrispondenti di della facoltà di transito nel Comparto Ministeri in caso di inidoneità al servizio.

In relazione alle osservazioni delle Commissioni parlamentari, si è provveduto, altresì, ad adeguare il testo normativo al fine di correggere i refusi, coordinando lo stesso con il quadro generale della normativa vigente, rettificando i disallineamenti.

Sulle altre osservazioni del Consiglio di Stato, in merito a quelle relative all'accesso del ruolo dei sovrintendenti solo attraverso concorso interno, si rileva che la peculiarità del ruolo giustifica tale modalità di accesso, tenuto conto della sua istituzione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 1991. Lo stesso, infatti, è conseguente all'equiparazione del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con quello dei marescialli delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Pertanto, con i decreti legislativi attuativi della legge n. 216 del 1992, adottati nel 1995, si è provveduto ad una rideterminazione dei ruoli delle Forze di polizia che ha determinato la creazione del ruolo degli ispettori dove è confluito parte del ruolo dei marescialli. Di conseguenza è stato necessario creare un nuovo ruolo dei sovrintendenti, quale prosecuzione del ruolo di base, con accesso esclusivamente dall'interno, al fine di non determinare effetti penalizzanti per il personale ai fini della progressione in carriera degli interessati. Si tratta, pertanto, di una deroga peculiare e funzionale al buon andamento dell'Amministrazione ricorrendo, nel caso di specie, straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla, secondo quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato.



Lo schema di decreto legislativo si compone di 49 articoli ed è suddiviso in cinque Capi:

Capo I: Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza;

Capo IV: Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.



CAPO I REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Il Capo I dello schema di decreto legislativo concerne la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e introduce modifiche ai seguenti testi normativi che disciplinano il relativo ordinamento:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica";
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato";
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato";
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78".

L'intervento è finalizzato a migliorare la funzionalità della Polizia di Stato attraverso la modernizzazione e semplificazione dell'ordinamento e la definizione di un organico ed efficace modello che assicuri - anche attraverso la rideterminazione delle dotazioni organiche e delle carriere - il miglioramento dell'organizzazione, anche ai fini del potenziamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati, per corrispondere sempre al meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini. Ciò anche in relazione alla nuova definizione dei comparti di specialità e all'articolazione dei presidi di polizia sul territorio, di cui ai correlati principi di delega, previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attuati con il richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016. L'intervento costituisce, infatti, come accennato in premessa, una parte essenziale dell'unitaria e graduale attuazione del progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle Forze di polizia.

Per realizzare tale obiettivo, quale elemento essenziale ai fini del più efficace espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, vengono introdotti omogenei meccanismi per agevolare il potenziale sviluppo della carriera, in relazione all'elevazione del titolo di studio richiesto, a quello superiore successivamente conseguito, alla rimodulazione dell'attività formativa, con particolare riferimento a quella iniziale, ed all'aggiornamento professionale per accedere ai ruoli superiori, anche attraverso mirate e semplificate procedure concorsuali e percorsi formativi che valorizzino e riconoscano concretamente il merito e la professionalità e che consentano di disporre di operatori sempre più preparati.

L'intervento è finalizzato, tra l'altro, a stimolare nel personale interessato la spinta motivazionale, anche per l'assunzione di nuove responsabilità, accompagnate da correlati benefici economici, che si aggiungono a quelli connessi alla sola anzianità in una determinata qualifica.

La revisione dei ruoli - nei limiti di contenuto e finanziari previsti dai principi di delega - consente altresì di superare, con gradualità, una "precarietà" ordinamentale, che si protrae ormai da oltre un decennio, incidendo sulle contingenti esigenze della stessa "funzionalità", derivante:

- a) dal notevole aumento dell'età media del personale, tra cui, in particolare, di quella dei funzionari del ruolo dei commissari, che attualmente accedono al servizio effettivo, già in possesso della laurea magistrale, con una media di circa 32/34 anni (dopo aver frequentato il corso di formazione biennale e aver conseguito anche un master universitario di secondo livello);
- b) dalla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale, che ha impedito alla Polizia di Stato l'impiego di 1.300 funzionari, in conseguenza della temporanea "sospensione" - fino al previsto riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali - dell'alimentazione del medesimo ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- c) dalla mancata approvazione delle norme per il riordino della dirigenza dei funzionari del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e qualifiche e gradi corrispondenti, previste dalla disciplina transitoria di cui al richiamato articolo 33, comma 2, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nelle more del riconoscimento dirigenziale delle funzioni svolte dai predetti funzionari - ha introdotto il trattamento perequativo dell'assegno di "valorizzazione



dirigenziale" per il medesimo personale (assegni corrisposti nella prima fase ai vice questori aggiunti, ai maggiori e ai tenenti colonnelli, in attuazione del decreto interministeriale 23 dicembre 2003).

Tenuto conto dell'intreccio tra le esigenze di funzionalità e di quelle del connesso adeguamento ordinamentale, nell'ambito della contestuale revisione dei ruoli delle altre Forze di polizia - dove sono riprodotti istituti sostanzialmente analoghi - nonché delle risorse disponibili, le disposizioni contenute nel Capo I riguardano, in particolare:

- a) la rideterminazione delle dotazioni dei diversi ruoli per assicurare la funzionalità;
- b) l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti (diploma di scuola secondaria di secondo grado);
- c) la valorizzazione della qualifica apicale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il contestuale ampliamento delle relative funzioni e l'attribuzione al personale con maggiore anzianità di servizio, di una specifica denominazione, che determina preminenza gerarchica, nonché di un apposito parametro stipendiale;
- d) l'aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria, anche attraverso l'incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici e l'attività investigativa e di prevenzione, assicurando altresì un maggiore impiego di operatori, anche per un'attività più mirata ed un più efficace controllo del territorio, nonché per consentire di ampliare la funzionalità degli uffici che richiedono la presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria;
- e) l'aumento del numero degli ufficiali di pubblica sicurezza, mediante la revisione della carriera dei funzionari, con l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno riservato, quest'ultimo, al personale del ruolo degli ispettori, al fine di far fronte al maggior ricorso all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla conseguente necessità di disporre di funzionari della Polizia di Stato da impiegare per la direzione, in particolare, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, riducendo anche le spese connesse al crescente impiego fuori sede per la direzione dei medesimi servizi, nonché per la valorizzazione della direzione di uffici e reparti;
- f) la valorizzazione, in particolare, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari, attraverso la previsione dello sviluppo direttivo e dirigenziale delle rispettive carriere, conseguente alle funzioni previste ed al possesso di titoli di studio universitari ed, in particolare, per l'accesso al ruolo degli ispettori dei vincitori del concorso pubblico, mediante la previsione di un corso di formazione preordinato all'acquisizione della specifica laurea triennale, nonché, per il personale che accede con il concorso interno, la previsione di conseguire analogo titolo di studio prima dell'accesso alla qualifica di ispettore superiore, e il presupposto della laurea magistrale per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari;
- g) il corrispondente e speculare intervento per i ruoli tecnico-scientifici e tecnici, professionali dei sanitari e della banda musicale, al fine valorizzare le relative professionalità e corrispondere alle contingenti esigenze connesse al rapido sviluppo tecnologico.

Il Capo I, rispetto a quello approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 febbraio u.s., contiene diverse modifiche che recepiscono le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni riunite I e IV della Camera e del Senato di cui alla premessa.

Sono stati, altresì, accolti i rilievi concernenti i singoli articoli formulati dal Consiglio di Stato, motivati sia da ragioni di merito che da esigenze di ordine redazionale o di coordinamento formale.

In particolare, per quanto attiene ai rilievi di merito, con riguardo alla denominazione "coordinatore", le modifiche introdotte rendono evidente che le funzioni ai fini del conferimento della denominazione stessa sono determinate nel decreto legislativo e, limitatamente alla qualifica apicale di sostituto commissario "coordinatore" e qualifica corrispondente degli altri ruoli, vengono demandati ad un provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, solo la graduazione ed i criteri per l'affidamento di compiti di maggiore responsabilità ai fini del conferimento della denominazione stessa.

Per quanto concerne la richiesta di precisazione della disciplina delle funzioni del ruolo ad esaurimento, si rappresenta che sono state adeguatamente dettagliate le funzioni riferite alle varie qualifiche delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato e che, in relazione alle stesse qualifiche, non sussiste un'ulteriore differenziazione con riferimento al ruolo ad esaurimento.

Il recepimento di altri rilievi del Consiglio di Stato trova riferimento nell'ambito dell'illustrazione



delle singole disposizioni.

Non si è ritenuto, invece, di accogliere l'osservazione relativa alla reintroduzione della laurea magistrale ad indirizzo economico per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, in quanto per l'esercizio delle funzioni proprie di tale carriera si rende necessaria una formazione professionale di tipo preminentemente giuridico.

Non è stata altresì accolta l'osservazione finalizzata ad una riduzione del periodo decennale, nella fase transitoria, in cui non è richiesto il limite di età di 35 anni per la partecipazione al concorso interno della carriera dei funzionari, nella considerazione che il periodo di 10 anni, risulta congruo, atteso che in tal modo si consente al personale del ruolo degli ispettori di partecipare al concorso per vice commissario, senza il requisito del limite di età di 35 anni, salvaguardando gli stessi, che per i primi anni non avranno la possibilità di accedere alla carriera dei funzionari poiché i relativi posti disponibili sono integralmente riservati al ruolo direttivo ad esaurimento. Occorrerà, pertanto, attendere la graduale cessazione dal servizio di quest'ultimo personale per cominciare a bandire i concorsi interni per l'accesso alla predetta carriera. Senza tale deroga a moltissimi appartenenti al ruolo degli ispettori verrebbe preclusa la progressione in carriera.

Il Capo I è composto da due Sezioni e tre articoli

Nella Sezione I, recante la "Disciplina dei ruoli", l'articolo 1 apporta "Modifiche agli ordinamenti del personale" dei seguenti ruoli della Polizia di Stato:

1. ruoli del personale che espleta funzioni di polizia (comma 1);
2. ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica (comma 2);
3. ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato (comma 3);
4. ruoli professionale dei sanitari (comma 4);
5. carriere della Polizia di Stato (comma 5).

Il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

Le lettere a), b) e c), apportano alcune modifiche agli articoli 1, 2 e 3, per esigenze di coordinamento con quelle recate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguente alla nuova articolazione della carriera dei funzionari (comma 5, del medesimo articolo 1 dello schema di decreto).

La lettera d) introduce due commi all'articolo 5, in materia di funzioni del personale del ruolo degli agenti ed assistenti, prevedendo, in particolare, la valorizzazione della qualifica apicale degli assistenti capo con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, nell'ambito delle mansioni individuate dal decreto legislativo, possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità e viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica.

La lettera e) modifica l'articolo 6, comma 1, lettere b) ed d), prevedendo, rispettivamente, il limite massimo di età e l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti e assistenti, nell'ottica di poter disporre di personale giovane con un'istruzione scolastica adeguata in relazione ai compiti da svolgere, nonché ai fini di rendere più agevole la progressione in carriera. In particolare, al posto del diploma di scuola dell'obbligo, viene previsto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Viene, altresì, previsto, con l'inserimento del comma 1-bis, un regime derogatorio relativamente al titolo di studio richiesto per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" (diploma di scuola secondaria di primo grado), atteso che, per questa categoria di operatori, il requisito del reclutamento è eminentemente quello del merito sportivo, che può essere raggiunto anche prima della maggiore età e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. Nell'ottica della semplificazione, viene modificato il comma 7 del medesimo articolo 6, rinviando ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto - le modalità attuative della procedura concorsuale.

La lettera f) interviene sull'articolo 12 modificando la disciplina della promozione alla qualifica di



assistente capo, con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente.

La lettera g) modifica il comma 3 ed introduce il comma 3-*bis* all'articolo 24-*ter*, prevedendo, anche per il ruolo dei sovrintendenti - analogamente alla nuova disciplina enucleata per gli assistenti capo - la valorizzazione della qualifica apicale dei sovrintendenti capo con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, nell'ambito delle mansioni individuate dal decreto legislativo, possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità, e viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica.

La lettera h) sostituisce i commi 1, 3, 4 e 6 e modifica i commi 2, 5 e 7 dell'articolo 24-*quater*, introducendo procedure semplificate per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti. In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, l'attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo trenta per cento dei posti annualmente disponibili, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esami consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale della durata non superiore a tre mesi espletato con modalità telematiche. In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo rispetto agli altri vincitori. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto-, la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

La lettera i) reca modifiche all'articolo 24-*quinqüies* in tema di dimissioni dal corso, per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate all'art. 24-*quater*.

Le lettere l) e m) recano modifiche agli articoli 24-*sexies* e 24-*septies* e anticipano di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a sovrintendenti capo, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera.

La lettera n) modifica l'articolo 25, introducendo la nuova qualifica apicale di "sostituto commissario" nel ruolo degli ispettori e prevedendo una carriera con sviluppo direttivo per il predetto ruolo.

La lettera o) reca modifiche al comma 5 e introduce i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 26.

In particolare, vengono implementate e valorizzate le funzioni dell'ispettore superiore e definite quelle della nuova qualifica apicale di sostituto commissario, prevedendo, analogamente a quanto disciplinato per i precedenti ruoli di base e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali possono essere affidati, nell'ambito delle funzioni individuate dal decreto legislativo, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, e viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica.

La lettera p) modifica il comma 1 e inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 27, riducendo da sette a cinque anni l'anzianità minima di servizio per la partecipazione al concorso per la nomina a vice ispettore (qualifica iniziale del ruolo degli ispettori) per la percentuale (lettera b) riservata al personale in possesso dei prescritti requisiti. Ciò, nell'ottica dell'esigenza di consentire anche ai più giovani una più celere progressione in carriera. Viene, altresì, previsto che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento a quelli riservati, per le rispettive aliquote, per gli anni successivi. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto- la definizione delle modalità attuative delle predette procedure e dei relativi corsi di formazione, sopprimendo, conseguentemente, il comma 7 del successivo articolo 27-*ter*.

La lettera q) modifica l'articolo 27-*bis* stabilendo l'età massima per la partecipazione al concorso per vice ispettore, nell'ottica di disporre di personale più giovane.



La lettera r) modifica l'articolo 27-ter, comma 1, prevedendo, anche al fine di rendere più agevole la progressione in carriera, che i corsi per la nomina a vice ispettori - in relazione allo sviluppo direttivo della relativa carriera - siano di durata non inferiore a due anni, in quanto preordinati anche all'acquisizione di specifica laurea triennale da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo.

La lettera s) reca modifiche di coordinamento all'articolo 28 in relazione a quelle apportate all'articolo 27-ter. In particolare, viene modificata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso per pubblico per vice ispettore.

La lettera t) modifica l'articolo 31-bis, comma 1, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore", non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto lo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo con nove anni di servizio nella qualifica ed in possesso di specifica laurea triennale; tale ultima integrazione si pone in aderenza all'osservazione delle Commissioni parlamentari. Viene soppressa la denominazione "sostituto commissario", che diventa nuova qualifica apicale del ruolo, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25.

La lettera u) sostituisce l'articolo 31-quater e reca modifiche agli articoli 73 e 74.

In particolare, il nuovo articolo 31-quater disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 25, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo riservato agli ispettori superiori con otto anni di servizio effettivo nella qualifica, rispetto ai quindici anni previsti dalla disciplina attuale per l'accesso alla denominazione di "sostituto commissario".

La lettera v) reca modifiche e all'articolo 73 in materia di promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori che si rendono necessarie per esigenze di coordinamento con le modifiche alle qualifiche del medesimo personale previste dalle precedenti lettere.

La lettera z) reca modifiche alla rubrica dell'articolo 74 per ragioni di mero coordinamento con le modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, concernenti la carriera dei funzionari di polizia, contenute nel successivo comma 5 del medesimo articolo 1 del presente schema.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".

Le modifiche riproducono specularmente quelle del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, con alcuni adattamenti in relazione alla specificità del ruolo e delle funzioni previste.

La lettera a) sostituisce l'articolo 1, concernente l'istituzione dei ruoli del predetto personale, che vengono ridenominati in ruoli e carriera e, in particolare: ruolo degli agenti e assistenti tecnici; ruolo dei sovrintendenti tecnici; ruolo degli ispettori tecnici; carriera dei funzionari tecnici. In linea con l'esigenza di una maggiore funzionalità, per il ruolo di base e per quello dei sovrintendenti, i diversi settori attualmente previsti vengono ridotti ad un unico settore di supporto logistico e vengono completamente eliminati i profili professionali. Per i restanti ruoli degli ispettori e per la carriera dei funzionari viene, invece, mantenuta un'articolazione in più settori attesa la maggiore professionalità specifica richiesta. Viene, inoltre, previsto che le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali vengano individuati con un decreto del Ministro dell'interno. La modifica recepisce il suggerimento del Consiglio di Stato.

La lettera b) modifica l'art. 2, per esigenze di coordinamento con le predette modifiche e prevede un rinvio espresso anche all'applicabilità dell'art. 5 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in tema di equiparazione del personale dei ruoli tecnici con quello che espleta funzioni di polizia.

La lettera c) sostituisce l'articolo 3 e ridenomina il "ruolo degli operatori e collaboratori tecnici" in "ruolo degli agenti e assistenti tecnici" e le relative quattro qualifiche nelle seguenti: agente tecnico; agente scelto tecnico; assistente tecnico; assistente capo tecnico.

La lettera d), oltre ad apportare una serie di modifiche all'articolo 4 per esigenze di coordinamento con quelle recate all'articolo precedente, prevede, coerentemente con le modifiche introdotte per il corrispondente ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, la valorizzazione degli assistenti capo tecnici con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, nell'ambito



delle proprie mansioni, possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità, e viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica.

La lettera e) modifica l'articolo 5, oltre che per esigenze di coordinamento con le novelle recate in materia di denominazione delle qualifiche, al fine di prevedere, analogamente e per le motivazioni già sopra illustrate in relazione al ruolo iniziale che espleta funzioni di polizia, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, nel caso specifico, di titolo di abilitazione professionale, rinviando ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza le modalità attuative delle procedure concorsuali e del relativo corso di formazione.

Le lettere f) e g) modificano gli articoli 6 e 9 per esigenze di coordinamento con le novelle recate in materia di denominazione delle qualifiche.

La lettera h) sostituisce l'articolo 11, modificando la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo tecnico, con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente tecnico.

La lettera i) sostituisce l'articolo 20-bis ridenominando il ruolo dei "revisori tecnici" in "ruolo dei sovrintendenti tecnici" e le relative tre qualifiche nelle seguenti: vice sovrintendente tecnico; sovrintendente tecnico; sovrintendente capo tecnico.

La lettera l) apporta una serie di modifiche all'articolo 20-ter, oltre che per esigenze di coordinamento con quelle recate all'articolo precedente prevedendo, analogamente a quanto disciplinato per il corrispondente ruolo del personale che espleta funzioni di polizia e per i ruoli iniziali, la valorizzazione dei sovrintendenti capo tecnici con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, nell'ambito delle proprie mansioni, possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità, e viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza.

La lettera m) sostituisce gli articoli 20-quater e 20-quinquies, prevedendo una disciplina analoga a quella del corrispondente ruolo dei sovrintendenti del personale che espleta funzioni di polizia. In particolare, l'art. 20-quater introduce procedure semplificate per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici. In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo tecnici viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del settanta per cento dei posti disponibili. Inoltre, l'attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo trenta per cento riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche. In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo tecnici rispetto agli altri vincitori. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto - la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

Il nuovo articolo 20-quinquies prevede modifiche in tema di dimissioni dal corso, per esigenze di coordinamento con quelle modifiche apportate all'art. 20-quater.

Le lettere n) ed o) intervengono sugli articoli 20-sexies e 20-septies e anticipano di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti tecnici a sovrintendenti tecnici e quella dei sovrintendenti tecnici a sovrintendenti capo tecnici, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera.

La lettera p) prevede l'abrogazione dell'articolo 21 in relazione alla soppressione, operata dall'intervento riformatore, dei numerosi profili professionali in cui si articolavano i ruoli esecutivi tecnici, in ragione di esigenze di semplificazione e funzionalità dell'azione amministrativa.

La lettera q) sostituisce l'articolo 22 ridenominando il "ruolo dei periti tecnici" in "ruolo degli ispettori tecnici", introduce la nuova qualifica apicale di "sostituto direttore tecnico" e prevede una carriera con sviluppo direttivo per il predetto ruolo.

La lettera r) apporta modifiche all'articolo 23 per esigenze di coordinamento e funzionalità.



La lettera s) apporta una serie di modifiche all'articolo 24. Oltre alle novelle rese necessarie per esigenze di coordinamento, vengono implementate e valorizzate le funzioni dell'ispettore superiore tecnico e definite quelle della nuova qualifica apicale di "sostituto direttore tecnico", prevedendo, in particolare, e analogamente a quanto disciplinato per i ruoli degli agenti e assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici, nonché per i corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, nell'ambito delle funzioni individuate dal decreto legislativo, possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica.

La lettera t) apporta modifiche all'articolo 25, oltre che per esigenze di coordinamento con le modifiche in materia di ridenominazione delle qualifiche, in materia di concorso per la nomina a vice ispettore tecnico, prevedendo che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento alla vacanza di organico complessiva per gli anni successivi.

La lettera u) modifica l'articolo 25-bis, relativo al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico, stabilendo l'età massima per la partecipazione al concorso e il requisito dello specifico diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero laurea triennale per gli esercenti la professione sanitaria. Nell'ottica di disporre di personale più qualificato, è previsto, anche al fine di rendere più agevole la progressione in carriera, che i corsi per la nomina a vice ispettori tecnici per l'accesso tramite concorso pubblico, siano di durata non inferiore a due anni, in quanto preordinati - in relazione allo sviluppo di carriera direttivo del ruolo - anche all'acquisizione di specifica laurea triennale da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo. Per gli esercenti la professione sanitarie è, invece, previsto un corso di formazione non superiore a sei mesi, atteso il presupposto della laurea triennale per l'accesso al ruolo.

La lettera v) reca modifiche all'articolo 25-ter in materia di concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, riservandolo al personale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché in possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale per gli esercenti la professione sanitaria. Nell'ottica della semplificazione, per le modalità attuative dello svolgimento dei predetti corsi e procedure concorsuali, viene fatto rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto.

La lettera z) reca modifiche di coordinamento all'articolo 25-quater concernente dimissioni dal corso, in relazione a quelle apportate ai precedenti articoli per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate agli articoli 25-bis e 25-ter.

La lettera aa) reca modifiche all'articolo 28. In particolare, viene novellata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico per vice ispettore tecnico.

La lettera bb) reca modifiche all'articolo 31 per esigenze di coordinamento con le modifiche di cui ai precedenti articoli in tema di ridenominazione di qualifiche.

La lettera cc) sostituisce l'articolo 31-bis, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore tecnico", non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto lo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo tecnici con nove anni di servizio nella qualifica ed in possesso di specifica laurea triennale; tale ultima integrazione si pone in aderenza all'osservazione delle Commissioni parlamentari.

La lettera dd), inoltre, sostituisce l'articolo 31-quinquies, che disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto direttore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, riservato agli ispettori capo tecnici con otto anni di servizio effettivo nella qualifica.

La lettera ee) reca una serie di modifiche all'articolo 42, abrogandone il comma 1 e modificandone il comma 2, nel senso di attribuire, come già previsto dalla legislazione vigente, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alle nuove denominazioni.



Il comma 3 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".

La lettera a) sostituisce l'articolo 9, modificando l'articolazione del ruolo del maestro direttore - che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro direttore - nelle seguenti tre qualifiche: maestro direttore-direttore tecnico capo; maestro direttore-direttore tecnico superiore; maestro direttore-primario dirigente tecnico.

La lettera b) sostituisce l'articolo 10, modificando l'articolazione del ruolo del maestro vice direttore - che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro vice direttore - nelle seguenti due qualifiche: maestro vice direttore-direttore tecnico principale e maestro vice direttore-direttore tecnico capo.

Le lettere c) e d) introducono gli articoli 12-bis e 13-bis, disciplinanti la progressione in carriera, rispettivamente, del maestro direttore e del maestro vice direttore.

La lettera e) sostituisce l'articolo 15-quinquies, prevedendo, nell'ottica della valorizzazione, che agli orchestrali di primo livello con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, possano essere affidati compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e venga attribuita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica.

La lettera f) apporta una serie di modifiche all'articolo 28, concernente le cause di cessazione dal servizio del personale della banda musicale, sostituendone il comma 3 e inserendovi un comma 3-bis. In particolare, si prevede che il predetto personale, parzialmente inidoneo, transiti nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, potendo, comunque, rimanere nell'ambito della banda musicale per attività logistiche ed amministrative. Il predetto articolo 28, unitamente agli articoli da 12 a 15 del predetto D.P.R. n. 240 del 1987, richiamati dall'articolo 6, comma 5, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono tutt'ora in vigore, atteso che non è stato mai adottato il regolamento, ivi previsto, per la determinazione delle modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale della banda musicale della Polizia di Stato.

La lettera g) sostituisce l'articolo 33, prevedendo che i titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuino a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio, mantenendo il relativo trattamento e la progressione economica.

Per gli orchestrali, attraverso l'adeguamento della tabella G allegata al D.P.R. n. 240 del 1987, come modificata dalla tabella 8 allegata al presente decreto, richiamata dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, viene adeguata la disciplina della progressione in carriera, conseguente all'introduzione di una nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori, analogamente a quanto previsto per le corrispondenti bande musicali delle Forze di polizia.

Il comma 4 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato".

La lettera a) abroga l'articolo 5 per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte dal successivo comma 5.

La lettera b) modifica l'articolo 7, prevedendo, analogamente a quanto stabilito per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, l'attribuzione, limitatamente alle funzioni esercitate, della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per gli appartenenti alle carriere dei medici veterinari.

Le lettere c), d) ed e) integrano gli articoli 8, 19 e 20, ai fini di coordinamento, in relazione alle modifiche apportate dal successivo comma 5, concernenti l'introduzione della carriera dei medici veterinari nell'ordinamento della Polizia di Stato.

Il comma 5 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78".

In linea generale, si sintetizzano, di seguito, gli interventi sulla nuova carriera dei funzionari di polizia del



personale che espleta attività di polizia, meta di arrivo di una "carriera aperta" dalla base.

- Carriera unitaria dei funzionari di Polizia con sviluppo dirigenziale.
- Soppressione del ruolo direttivo speciale.
- Accesso alla carriera unitaria dei funzionari mediante concorso pubblico con laurea magistrale o specialistica, e con previsione di una riserva di posti per gli interni in possesso del medesimo titolo, la c.d. "aliquota esterna", e mediante concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori con laurea triennale, la c.d. "aliquota interna".
- Corso di formazione professionale di 2 anni, per l'accesso mediante concorso pubblico, preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, e corso di formazione professionale di 1 anno, per l'accesso mediante concorso interno, preordinato anche al conseguimento di crediti formativi per il conseguimento della laurea magistrale.
- Articolazione, nell'ambito della medesima carriera, di 2 e di 3 qualifiche iniziali "pre-dirigenziali", per l'accesso, rispettivamente, da concorso pubblico e da concorso interno (comunque, con uguali tempi di permanenza nella qualifica direttiva apicale); progressione in carriera comune per tutte le restanti 5 qualifiche dirigenziali, con modalità di accesso differenziate soltanto per la prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto (corrispondente al grado di maggiore), al fine di realizzare il riallineamento di titoli (possesso di laurea magistrale) e concorso (anche interno di livello dirigenziale) per il personale proveniente dall'aliquota interna.
- Riallineamento di qualifiche e gradi con le Forze di Polizia ad ordinamento militare attraverso la riarticolazione della qualifica di vice questore aggiunto nelle due qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore (corrispondenti ai gradi di maggiore e di tenente colonnello).
- Aumenti parametrali per le qualifiche di vice commissario, commissario e commissario capo (corrispondenti ai gradi di sottotenente, tenente e capitano).
- Introduzione di un nuovo trattamento economico dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto (corrispondente al grado di maggiore).
- Dotazione organica iniziale dell'aliquota esterna di 3.200 unità (da ridurre a regime a 2.500 unità) e dell'aliquota interna di 1.300 unità (da ridurre a regime a 1.000 unità).

Corrispondente e speculare momento riformatore con riguardo alle nuove carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari (figure professionali, queste ultime, introdotte, per la prima volta, nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato).

Le conseguenti modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono contenute, rispettivamente, nelle lettere dalla a) alla r), per il personale che espleta funzioni di polizia, anche con introduzione e soppressione di articoli nel Titolo I; nelle lettere dalla s) alla gg), per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, anche con l'introduzione o soppressione di articoli nel Titolo II; nelle lettere dalla hh) alla bbb), per il personale dei ruoli professionali dei sanitari.

Inoltre, alle lettere dalla ccc) alla mmm) vengono apportate talune modifiche al Capo IV del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni comuni, conseguenti al nuovo assetto dei ruoli, soprattutto di mero coordinamento del testo.

Venendo ad una illustrazione di dettaglio, in apertura del comma 5, la lettera a) contiene una modifica di mero carattere formale, ridenominando, in linea di coerenza con il nuovo modello di carriera dei funzionari della Polizia di Stato introdotto dall'intervento riformatore, il Titolo I del predetto decreto legislativo, con la sostituzione della denominazione di "ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" nella denominazione di "carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia".

La lettera b) del comma 5 sostituisce, quindi, gli articoli 1 e 2, prevedendo, innanzitutto, l'unitarietà della nuova carriera dei funzionari di Polizia e la caratterizzazione dello sviluppo dirigenziale della stessa, nonché la sua articolazione in otto qualifiche – che realizzano adesso un assoluto riallineamento, nel pieno rispetto del principio di equiordinazione, con i corrispondenti gradi degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare – e le specifiche funzioni svolte dagli appartenenti alla carriera a seconda delle qualifiche rivestite, in un'ottica di rinnovata valorizzazione delle stesse.

La lettera c), che inserisce l'articolo 2-*bis* dopo l'articolo 2, stabilisce, poi, le nuove modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, prevedendo, oltre al "tradizionale" ingresso mediante concorso



pubblico, uno specifico e, oggi, più rilevante accesso mediante concorso interno, peraltro riservato esclusivamente al ruolo degli ispettori, proprio in linea di coerenza con la filosofia della cosiddetta "carriera aperta" e con la valorizzazione del personale.

Le successive lettere d) ed e), che apportano modificazioni agli articoli 3 e 4, disciplinano, in particolare, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, prevedendo i requisiti che devono possedere gli aspiranti candidati - tra cui il possesso della laurea magistrale o specialistica - e la tipologia delle prove concorsuali, le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello) e del successivo periodo di tirocinio operativo, anche attraverso il rinvio a specifici decreti. Questa particolare qualificazione è diretta a formare una classe dirigenziale altamente professionalizzata, che, dopo un avvio di carriera in due qualifiche "pre-dirigenziali", sarà chiamata a svolgere complesse e delicate funzioni dirigenziali in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prima fra tutte quella di autorità di pubblica sicurezza.

Nelle stesse lettere, viene, altresì, prevista una riserva, nel medesimo concorso, pari al venti per cento dei posti disponibili, per metà, per il personale del ruolo degli ispettori e, per l'altra metà, per il restante personale, sempre nell'ottica di valorizzare le migliori risorse interne. E', infine, previsto che i funzionari di Polizia, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di commissario, all'esito positivo dello stesso, accedano direttamente alla seconda (e ultima) qualifica "pre-dirigenziale" di commissario capo, con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo.

La lettera f), che inserisce dopo l'articolo 5, gli articoli da 5-bis a 5-sexies, è invece dedicata all'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, prevedendo, anche in questo caso, requisiti - tra cui il possesso della laurea triennale - tipologia di prove concorsuali e modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento della laurea quinquennale), sempre da disciplinare nel dettaglio attraverso il rinvio a specifici decreti. A differenza dei funzionari che accedono mediante concorso pubblico, questi iniziano la carriera con la qualifica di vice commissario (immediatamente precedente a quella di commissario), per poi essere promossi alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Vengono così a coniugarsi le esigenze dell'Amministrazione, da un lato, di valorizzazione del merito e delle professionalità interne, dall'altro, di poter contare su risorse, nel contempo, in possesso comunque di una solida formazione universitaria, arricchita peraltro da una maggiore esperienza in servizio attivo; onde consentire ai più meritevoli una progressione di carriera sino alle più elevate qualifiche dirigenziali.

Proprio a conferma di quanto sopra, con la lettera g), che sostituisce l'articolo 6 e la lettera h) che introduce l'articolo 6-bis, viene, infatti, previsto che il doppio accesso iniziale alla carriera si unifichi, senza più margine alcuno di differenziazione, nell'ulteriore sviluppo di progressione nelle qualifiche dirigenziali. Questo perché i commissari capo, provenienti sia dal concorso pubblico che da quello interno, possono conseguire, con la medesima anzianità di qualifica, la promozione a vice questore aggiunto, attraverso, però, due differenti modalità di accesso, entrambe significativamente selettive, che servono, sostanzialmente, a realizzare un riallineamento di titoli e modalità di selezione: uno scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso, per i funzionari provenienti dal concorso pubblico, ed un concorso con il possesso della laurea magistrale o specialistica, per quelli provenienti dall'interno.

In linea di continuità con quanto sopra illustrato, le lettere i), l) ed m) - rispettivamente, di sostituzione dell'articolo 7, di soppressione dell'articolo 8 e di modifica dell'articolo 9 - continuano a riguardare indistintamente i funzionari di Polizia per quel che concerne lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale, la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso dirigenziale e la restante progressione in carriera nelle qualifiche di vice questore, primo dirigente e dirigente superiore (la suddetta soppressione dell'articolo 8 concerne il concorso per la nomina a primo dirigente, naturalmente non più coerente con la riformata architettura ordinamentale della nuova carriera dei funzionari di Polizia).

La lettera n) riscrive, poi, la disposizione di cui all'articolo 10, sostituendola con un rinnovato articolo concernente il "percorso di carriera" e rendendola più funzionale alle esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso un rinvio, per il dettaglio, ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

La lettera o) introduce modificazioni di mero coordinamento all'articolo 11, lasciando inalterate le modalità di nomina alla qualifica apicale di dirigente generale di pubblica sicurezza, ma integrando, nel comma 2, la denominazione della commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico anche con il riferimento al dirigente generale tecnico e



sostituendo, al comma 3, la locuzione "ruoli direttivi e dirigenziali" con quella di "carriera dei funzionari". Con la lettera p) viene abrogato l'intero Capo II (articoli dal 14 al 21) del decreto legislativo n. 334 del 2000, riguardante il mai istituito ruolo direttivo speciale, che, in via transitoria, viene sostituito con un ruolo direttivo ad esaurimento, per cui si fa rinvio alle disposizioni transitorie successivamente illustrate. Le lettere q) e r) consentono una formale "pulizia" legislativa, prevedendo la soppressione di una serie di disposizioni (articoli 23, comma 6, 24 e 25) già di natura transitoria ed ormai prive di effetti.

Con le lettere dalla s) alla v), viene, poi, istituita - in analogia con quanto previsto per la carriera dei funzionari di Polizia che espletano funzioni di polizia - la "carriera dei funzionari tecnici di Polizia", sostituendo interamente gli articoli 29, 30 e 31 e modificando l'articolo 32. Viene, in particolare, previsto che anche tale carriera sia caratterizzata dall'unitarietà e dallo sviluppo dirigenziale, al fine di una compiuta e puntuale valorizzazione delle elevate professionalità tecnico-scientifiche di cui dispone la Polizia di Stato.

In tale contesto, viene, quindi, definita la nuova articolazione della carriera dei funzionari tecnici in cinque ruoli "specialistici" (che ricalcano quelli attualmente previsti) ed in sette qualifiche (poiché questa carriera, a differenza di quella "ordinaria", non prevede un accesso dall'interno, non muove da una qualifica iniziale corrispondente a quella di vice commissario, ma direttamente dalla qualifica di direttore tecnico equiparata a quella di commissario), nonché le specifiche funzioni svolte dagli appartenenti alla carriera a seconda delle qualifiche rivestite.

Con le predette disposizioni, vengono, altresì, previsti le modalità (soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami) e i requisiti per l'accesso alla carriera, la tipologia delle prove concorsuali, le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello) e del successivo periodo di tirocinio operativo, anche attraverso il rinvio a specifici decreti.

Sempre nel contesto delle sopra richiamate norme, viene, altresì, stabilita una riserva nella procedura concorsuale pari al venti per cento dei posti disponibili - per metà, per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e, per l'altra metà, per il restante personale di tutti i ruoli - al fine di valorizzare, anche nel settore tecnico-scientifico, le migliori risorse interne e si prevede, ancora, che i funzionari tecnici, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di direttore tecnico, all'esito positivo dello stesso, accedano alla seconda qualifica "pre-dirigenziale" di direttore tecnico principale (con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo). In tale qualifica gli stessi permarranno, ai fini della promozione alla prima qualifica dirigenziale di direttore tecnico capo, un anno di più (almeno sette invece che almeno sei) degli equiparati colleghi commissari capo della carriera che espletano funzioni di polizia, riallineando, così, l'anno in meno di frequenza di corso di formazione iniziale.

Le lettere z), aa) e bb), sostituiscono, poi, gli articoli 33 e 34 e inseriscono l'articolo 33-*bis*, disciplinando - sempre in analogia con la carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia - le promozioni dei funzionari tecnici nelle qualifiche dirigenziali di direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore e primo dirigente tecnico.

Anche in questo caso, con la lettera cc), viene soppressa l'articolo 35, concernente il concorso per la nomina a primo dirigente tecnico, sempre in coerenza con la nuova strutturazione che presenta anche la carriera dei funzionari tecnici.

Le lettere dd) ed ee), modificando l'articolo 36 del d.lgs. n. 334 del 2000 ed aggiungendo l'articolo 36-*bis*, completano la disciplina della progressione in carriera dei funzionari tecnici nelle qualifiche di dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico.

Le lettere ff) e gg), oltre a prevedere alcune modifiche di coordinamento all'articolo 37, abrogano gli articoli 40, 41 e 42 del d.lgs. n. 334 del 2000, riguardanti il mai istituito ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, che, in via transitoria, viene sostituito con un ruolo direttivo ad esaurimento, per cui si fa rinvio alle disposizioni transitorie successivamente illustrate.

Completano il quadro sistemico delle nuove carriere dei funzionari della Polizia di Stato gli interventi di modifica del Capo II del Titolo III, concernenti la revisione dei "ruoli professionali sanitari dei direttivi e dei dirigenti medici" della Polizia di Stato, che, con le lettere hh) e ii), vengono sostituiti anche con la denominazione formale di "carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia", peraltro introducendo, come sopra accennato, per la prima volta nell'ordinamento della Polizia di Stato, le figure professionali dei medici veterinari.

Viene, anche qui, previsto, nella lettera ll), che riformula l'articolo 43, innanzitutto, la caratterizzazione unitaria e lo sviluppo dirigenziale delle carriere in argomento, nonché la nuova articolazione delle carriere



dei medici e dei medici veterinari, rispettivamente, in sette e cinque qualifiche, prevedendosi, infatti, per i primi, uno sviluppo del tutto analogo ai funzionari tecnici e, per i secondi, invece, una limitazione nelle due qualifiche apicali di dirigente superiore e di dirigente generale.

Vengono, quindi, definite, nelle lettere mm), nn), oo), pp) e qq), che intervengono sugli articoli 44, 45, 46 e 47 e inseriscono l'articolo 45-*bis* - le attribuzioni di cui sono competenti i medici e i medici veterinari, le modalità (soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami) e i requisiti per l'accesso alle carriere, la tipologia delle prove concorsuali e le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello), anche attraverso il rinvio a specifici decreti. In accoglimento all'osservazione del Consiglio di Stato, si è precisato che, in relazione all'attività, non esclusiva, di vigilanza dei medici in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione e in relazione al rilascio di certificazioni di idoneità psicofisica, restano ferme le attribuzioni riservate in materia da altri soggetti dalla legislazione vigente. Resta ferma la previsione di cui alla lettera a), in quanto materia di esclusiva competenza dei medici della Polizia di Stato.

Con le suddette norme, si prevede, infine, che i medici e i medici veterinari, stante il particolare profilo professionale, non svolgano (come invece accade per le altre carriere) il periodo di tirocinio, venendo, quindi, subito immessi in "servizio attivo" dopo la frequenza del corso, con la qualifica di medico principale e di medico veterinario principale. In tale qualifica gli stessi permarranno, rispettivamente, almeno tre e almeno sette anni (in questo ultimo caso con perfetta equiparazione temporale con i funzionari tecnici) per essere ammessi allo scrutinio per la promozione a medico capo.

Le lettere dalla rr) alla vv) sostituiscono gli articoli 48, 49 e 51 e introducono l'articolo 48-*bis*, che disciplinano le promozioni dei funzionari medici e medici veterinari nelle qualifiche dirigenziali di medico capo e medico veterinario capo, medico superiore e medico veterinario superiore, primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario e dirigente superiore medico. Anche in questo caso, per le motivazioni già illustrate per le altre carriere, viene soppresso l'articolo 50 riguardante il concorso per la nomina a primo dirigente medico.

Le lettere zz) e aaa), relative agli articoli 52 e 52-*bis*, disciplinano, poi, l'aggiornamento professionale e la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonché la possibilità (e i limiti) per gli stessi di praticare attività libero-professionali.

La lettera bbb) prevede modifiche di mero coordinamento del testo connesse alla nuova disciplina dei medici e dei medici veterinari.

Le lettere da ccc) a mmm) recano modifiche di mero coordinamento del testo ad articoli contenuti nel titolo V del decreto legislativo n.334 del 2000, concernente disposizioni comuni.

La Sezione II contiene le disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato.

L'articolo 2, che contiene un unico comma, disciplina le disposizioni transitorie per la Polizia di Stato.

Le stesse sono conseguenti alle modifiche di cui al predetto articolo 1 e sono finalizzate ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli.

In linea generale, si sintetizzano, di seguito, gli interventi sui diversi ruoli, con modalità e contenuti sostanzialmente speculari.

- Nelle lettere a), b), c), d) e t) è prevista la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi da espletare con gradualità nel corso degli anni, nonché l'istituzione e le modalità di accesso e di progressione in carriera del ruolo direttivo ad esaurimento previsto in relazione alla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale. In particolare la disciplina di cui alla lettera t), concernente il ruolo direttivo ad esaurimento in sostituzione del ruolo direttivo speciale, di cui agli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 5 ottobre 2000, è conseguente alla sospensione dell'alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in attesa del riordino dei ruoli. L'allungamento dei tempi per l'approvazione di una legge per il riordino dei ruoli e, conseguentemente, per il superamento della "sospensione" dell'alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ha determinato una oggettiva penalizzazione del personale interessato rispetto a quello dei corrispondenti ruoli delle altre Forze di polizia, nonché originato un contenzioso che ha investito anche il T.A.R. e il Consiglio di Stato. Conseguentemente, in attuazione del principio di delega sulla sostanziale equiordinazione degli ordinamenti - venuta meno la possibilità di alimentare un ruolo direttivo speciale superato per



tutte le Forze di polizia dal nuovo riordino dei ruoli - con lo schema di decreto, anche al fine di corrispondere alle aspettative del personale che non ha avuto accesso da oltre 15 anni al ruolo direttivo, quasi tutto vicino al collocamento a riposo d'ufficio, sono state introdotte, accogliendo le osservazioni e le raccomandazioni della Camera dei Deputati e del Senato, nuove misure compensative, al fine di consentire allo stesso personale, vincitore del relativo concorso, di accedere al ruolo e alla qualifica di vice commissario, con decorrenza dalla data di inizio del primo corso di formazione, fermo restando che gli effetti per la progressione in carriera decorrono dall'avvio dei rispettivi periodi di formazione articolati su cinque annualità differite di almeno sei mesi l'una dall'altra. Il periodo formativo è preceduto da un periodo applicativo di un mese decorrente per tutti dall'avvio del primo corso di formazione. La disciplina del nuovo ruolo ad esaurimento, con una dotazione organica superiore a quella del ruolo direttivo speciale, di cui 1.500 unità riservate esclusivamente al personale destinatario della disciplina transitoria di cui al citato articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevede, in particolare, misure compensative anche per superare il disallineamento determinatosi nel tempo, quali le procedure semplificate per l'accesso al ruolo (concorsi per soli titoli e riduzione della durata del corso di formazione), nonché l'accelerazione della progressione in carriera, atteso, tra l'altro, che una gran parte degli interessati sono vicini al collocamento a riposo per limiti di età.

Sempre nell'ottica compensativa per il personale penalizzato dalla prolungata mancata indizione dei concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettori, ed, in particolare, di quelli che hanno acquisita da tempo la qualifica apicale di sovrintendente capo, la lettera c), del richiamato comma 2 dell'articolo 1, è stata modificata, rispetto al testo approvato in via preliminare, accogliendo una specifica osservazione delle Commissioni I e IV di Camera e Senato, aumentando, per il primo concorso "peer titoli" da bandire entro ottobre del 2017, fino al 50 per cento dei posti complessivamente disponibili al 31 dicembre 2016. In tal modo, i posti disponibili potranno consentire al personale più anziano dei sovrintendenti capo di accedere in tempi brevi al ruolo degli ispettori, prima del collocamento a riposo per limiti di età, raggiungendo, la finalità della previsione e, soprattutto, dell'aumento dei posti per il primo anno. Con il previsto rinvio ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza per la definizione delle modalità attuative del concorso, compresi i titoli e le situazioni da privilegiare, potrà essere considerata anche la situazione dei frequentatori del 15°, 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente.",

- Nella lettera e) è previsto il mantenimento della sede di servizio per il concorso a vice sovrintendente.
- Dalla lettera f) alla lettera m) e dalla lettera pp) alla lettera uu) sono previste disposizioni attuative per il personale in servizio al 1 gennaio 2017 relative alla progressione in carriera nelle varie qualifiche dei diversi ruoli.
- Le lettere n) e vv) prevedono misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal presente decreto. In accoglimento del parere delle Commissioni, viene precisato l'ambito applicativo della disposizione transitoria per il personale che non beneficia di riduzione di permanenze, nel quale sono ricompresi gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che anticipano l'accesso, rispettivamente, alla denominazione di assistente capo + 5 di sovrintendente capo +4, con il conseguente adeguamento delle richiamate tabella A e B.
- Dalla lettera o) alla lettera q) e dalla lettera zz) alla lettera bbb), rispettivamente per i ruoli che espletano funzioni di polizia e per i ruoli tecnico-scientifici, nonché la lettera ddd) per gli orchestrali della Banda Musicale sono previste disposizioni per il conferimento della denominazione di "coordinatore" al personale che al 1 gennaio 2017 riveste la qualifica apicale dei vari ruoli.
- Alle lettere r) ed s) sono previste disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore mediante scrutinio e concorso, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016, nonché per la deroga al possesso al titolo di studio richiesto a regime.
- La lettera u) prevede, fino all'anno 2026, la deroga al requisito dell'età per la partecipazione al concorso interno per vice commissario.
- Dalla lettera v) alla lettera gg) sono previste, in accoglimento del parere delle Commissioni



parlamentari, disposizioni attuative di prima applicazione in ordine al transito e all'accesso dell'attuale personale del ruolo dei commissari e dei dirigenti nelle qualifiche della nuova carriera dei funzionari con decorrenza 1 gennaio 2018, alle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore, sia con decorrenza dal 1 gennaio 2018 che con decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2022, nonché, con decorrenza 1 gennaio 2018, alla disciplina per l'accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

- La lettera hh) prevede il rinvio dell'applicazione della norma sul percorso di carriera al 2026.
- La lettera ii) disciplina il computo delle disponibilità dei posti nell'ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori a seguito dell'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento.
- Le lettere ll) ed mm) prevedono, in prima applicazione, concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici.
- Nella lettera nn) si prevede l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, con una dotazione organica complessiva di 80 unità.
- La lettera oo) rinvia ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, le modalità attuative di cui alle precedenti lettere ll) e mm) ed ~~nn)~~, prevedendo, in accoglimento dell'osservazione delle Commissioni parlamentari, il ricorso anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione.
- La lettera ccc) prevede che, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché la deroga al possesso della laurea per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore tecnico fino al 2016.
- Nella lettera eee) sono contenute disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli tecnici, a seguito della variazione dell'articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico.
- Nella lettera fff) vengono rideterminate le dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico.
- Nelle lettere ggg), hhh), iii), ll), ooo), ppp), qq), rrr) e sss), vengono disciplinate, in accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari, disposizioni attuative di prima applicazione in ordine al transito e all'accesso dell'attuale personale dei ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici e dei medici nelle qualifiche delle nuove carriere dei funzionari tecnici e dei medici con decorrenza 1 gennaio 2018, alle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente tecnico e medico e a dirigente superiore tecnico e medico, sia con decorrenza dal 1 gennaio 2018 che con decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2022.
- Le lettere mmm) e tt) contemplano l'assunzione delle nuove funzioni previste dalle corrispondenti tabelle da parte dei primi dirigenti tecnici e medici, dei dirigenti superiori tecnici e medici e del dirigente generale tecnico e medico.
- La lettera nnn) prevede che per i medici e i medici principali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 nel testo in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le lettere uuu) e vv) disciplinano, con decorrenza 1 gennaio 2018, l'accesso del maestro direttore e del vice maestro direttore della Banda musicale della Polizia di Stato nelle nuove qualifiche dirigenziali, nonché la relativa progressione in carriera.
- La lettera zzz) disciplina le modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato.
- La lettera aaaa) prevede, in accoglimento dell'osservazione delle Commissioni parlamentari, una deroga, limitata ad un corso di vice revisori tecnici, rispetto alla vigente disciplina in materia di rientro nella sede di provenienza.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni comuni per la Polizia di Stato.

Al comma 1 viene previsto il rinvio alle allegate tabelle (da 1 a 9) al presente schema di decreto legislativo, sulle nuove dotazioni organiche dei predetti ruoli della Polizia di Stato, rideterminate in



attuazione all'espresso principio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1), della legge n. 124 del 2015, che sostituiscono quelle allegata ai decreti modificati dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, del presente schema.

Al comma 2 viene autorizzata, per esigenze di funzionalità, l'assunzione in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, nel ruolo di base degli agenti e assistenti, nell'ambito delle vacanze disponibili nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori.

Al comma 3 viene disciplinato il graduale incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti attraverso il rinvio ad un decreto interministeriale che assicuri l'invarianza di spesa.

Al comma 4 viene fatto rinvio all'adozione di appositi regolamenti per adeguare l'individuazione dei titoli di studio accademici per l'accesso al ruolo degli ispettori e alla carriera del funzionari, nonché per adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in attuazione della nuova disciplina dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, con specifico riferimento alla rimodulazione ed al potenziamento delle funzioni.

Al comma 5 si prevede una disposizione di salvaguardia dell'applicabilità della disciplina vigente fino a quando non verranno adottate le nuove disposizioni relative ai concorsi e ai corsi, rimesse ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Al comma 6, anche in relazione alla cennata esigenza di ridurre l'età media del personale in servizio, viene prevista la possibilità di presentare la domanda per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato anche se non sia stato ancora acquisito il prescritto titolo di studio, fermo restando che lo stesso diventa presupposto per la partecipazione alla prima prova, anche preliminare.

Al comma 7 viene previsto che fino al 31 dicembre 2020 non è richiesto il nuovo titolo di studio di scuola superiore di secondo grado per i volontari delle Forze armate vincitori dei concorsi riservati per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato.

Al comma 8 vengono soppresse due disposizioni superate dalla nuova disciplina dei ruoli (nomina a dirigente generale medico di livello B non più esistente e nomina a dirigente generale tecnico riprodotta nel nuovo articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (articolo 1, comma 4, lettera r) e nella nuova tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982 (Tabella 2 allegata allo schema di decreto e richiamata dal comma 1 del presente articolo 3).

Ai commi 9, 10 e 11 viene prevista la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, oggi previsto per i soli funzionari, ed esteso al restante personale, mediante il contestuale rinvio ad un decreto per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica.

Al comma 12 viene prevista l'abrogazione della disposizione che prevede la sospensione dell'istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato (art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n.266).

Il comma 13 prevede la necessità che i partecipanti ai concorsi pubblici o interni della Polizia di Stato debbano mantenere i requisiti previsti per l'accesso ai vari ruoli, fino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età; quest'ultima precisazione è stata aggiunta in aderenza all'osservazione delle Commissioni parlamentari.

Il comma 14 prevede la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale, attraverso un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle economia e finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza maggiori oneri, al fine di adeguarne la consistenza alle dinamiche esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Infine, il comma 15 prevede una norma di salvaguardia in relazione alle modifiche terminologiche apportate alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.



Capo II

“Modificazioni all’ordinamento del personale dell’Arma dei Carabinieri”

Sezione I

Dotazioni e ruoli

L’articolo 4 modifica le dotazioni organiche dell’Arma dei Carabinieri secondo i criteri dettati dalla delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare: art. 4, c.1,

- al comma 1, lettera a), viene modificato l’articolo 800 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), nel quale sono riportati i numeri riferiti alla forza organica complessiva, comprensivi delle dotazioni effettive acquisite con l’assorbimento del personale del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS). In particolare, la dotazione organica dell’Arma è stata rideterminata secondo i criteri dettati dalla legge delega: forza effettiva al 28.8.2015, incrementata delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla stessa data nonché di una quota (stabilita nel 4% della dotazione risultante dalla somma dei precedenti elementi) ritenuta corrispondente agli ulteriori incrementi necessari per assicurare la piena funzionalità dell’Istituzione. Sono escluse le unità previste in extra-organico. E’ inserita una specifica previsione che consente, per esigenze operative e di economicità dell’azione amministrativa, la rivisitazione delle dotazioni organiche, senza oneri finanziari e fermo restando il volume organico complessivo; let. a)

L’incremento di posizioni dirigenziali consegue a:

- esigenze di carattere operativo con livelli di comando più rispondenti all’attuale struttura ordinativa dell’Arma;
- l’unificazione dei ruoli normale e speciale, fortemente attesa e funzionale alle esigenze operative e all’eliminazione dell’“omogeneizzazione dirigenziale” (c.d. “omogeneizzati” a 13 e a 23 anni);
- l’aumento delle immissioni iniziali per poter effettivamente disporre dei 3.391 Ufficiali (somma degli organici degli attuali ruoli normale e speciale) del nuovo ruolo normale.

Peraltro, l’unificazione dei citati ruoli è un intervento che mira alla semplificazione e alla razionalizzazione, in linea con gli obiettivi della legge delega e con il nuovo modello di trattamento economico proposto (“dirigenzializzazione” al conseguimento del grado di maggiore), ma ancor più indispensabile a garantire e ottimizzare la flessibilità di impiego degli ufficiali.

L’intervento proposto si sviluppa su base decennale e prevede:

- un progressivo incremento nel grado di colonnello, al fine di adeguare alcune posizioni di impiego all’attuale realtà ordinativa. A tal proposito, giova osservare che il COM stabilisce per l’Arma che i Comandi provinciali siano retti da colonnello/generale di brigata;
- un contenuto e graduale incremento nel grado di generale di brigata, per un più funzionale assetto ordinativo dei comandi e per mitigare la riduzione delle promozioni, conseguenza dell’unificazione dei due ruoli.

Il numero dei dirigenti dell’Arma dei carabinieri, tra l’altro, oltre ad essere sensibilmente inferiore a quello medio del Comparto Difesa-Sicurezza in relazione ai volumi organici complessivi, è caratterizzato anche da maggiori permanenze complessive nei gradi rispetto alle altre Forze di polizia e Forze armate. Ne deriva una penalizzazione evidente per gli ufficiali dell’Arma sia sotto il profilo retributivo, in quanto un minore numero di ufficiali, in proporzione agli altri (e più tardivamente), raggiunge gradi meglio remunerati, sia sotto il profilo pensionistico (dato il regime contributivo vigente);

- al comma 1, lettere da b) a f), vengono modificati gli articoli da 826 a 830 del COM che disciplinano, rispettivamente, le dotazioni extra-organiche dedicate alle esigenze specifiche dei lett. da b)



- Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della Banca d'Italia. Tali dotazioni, in coerenza con modifiche organizzative e funzionali in corso o in conseguenza di adeguamenti alle attuali strutture organizzative, vengono rimodulate o ridotte. In particolare, il contingente di personale presso la Banca d'Italia è ridotto di 1.000 unità, mentre per gli altri comandi si è proceduto, oltre che all'aggiornamento delle denominazioni di categorie del personale, alle variazioni delle consistenze in maniera tale da non generare ulteriori oneri; e f)
- al comma 1, lettera g), viene modificato l'art. 2212-*quater* del COM, introdotto con il decreto legislativo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. La modifica, che interviene sulla norma transitoria che disciplina i ruoli forestali a esaurimento, consente di considerare nella consistenza organica dei ruoli elencati all'art. 800 COM (ruoli a regime dell'Arma dei carabinieri) le dotazioni temporanee dei ruoli a esaurimento, soggette a progressiva diminuzione. let. g)
- L'articolo 5 introduce le modifiche agli articoli del COM che disciplinano i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri. art. 5, c. 1,
- al comma 1, lettera a), viene modificato l'art. 821 del COM, prevedendo: let. a)
 - . la costituzione del ruolo normale, che unifica il ruolo normale e quello speciale (quest'ultimo posto a esaurimento);
 - . la rimodulazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico-logistico, ridenominato in ruolo tecnico.

In particolare, nell'ambito del comparto amministrativo vengono raggruppate le specialità amministrazione e commissariato; la specialità psicologia viene spostata dal comparto tecnico-scientifico a quello sanitario, ridenominato in comparto sanitario e psicologico; conseguentemente il comparto tecnico-scientifico e psicologico assume la nuova denominazione di comparto tecnico-scientifico;
 - al comma 1, lettera c), viene modificato l'art. 823 del COM, con un lieve incremento delle dotazioni organiche per i gradi di generale (2 unità per generali di divisione e brigata) e colonnello (5 unità) in relazione alla consistenza dei ruoli normale, forestale e tecnico. Le motivazioni della scelta coincidono con quelle dell'art. 1, comma 1, lettera a). La norma è collegata al successivo art. 2211-*bis*, che disciplina il regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali; let. c)
 - al comma 1, lettera d), vengono abrogati gli art. 835 e 836 del COM, che disciplinano la possibilità per i capitani di transitare, a domanda dal ruolo speciale al ruolo normale e da quest'ultimo al ruolo speciale, quale conseguenza della soppressione del ruolo speciale; let. d)
 - al comma 1, lettera e) viene modificato l'art. 915 del COM con l'elisione del riferimento al successivo 916, al fine di superare i dubbi interpretativi e consentire in maniera certa l'applicazione della misura della sospensione precauzionale facoltativa al militare nei cui confronti sia stata revocata la sospensione precauzionale obbligatoria per la cessazione delle misure pre-cautelari, cautelari o di prevenzione cui era sottoposto, anche quando questi non abbia ancora assunto la qualità di imputato; let. e)



- al comma 1, lettera f) viene inserito un ulteriore comma all'art. 952 del COM, al fine di consentire al personale in ferma volontaria dell'Arma di transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, superando i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità dell'istituto al personale assunto a tempo determinato. La posizione di tale personale non è assimilabile alla ferma del restante personale militare, atteso che:
 - non è un rapporto di servizio a tempo determinato, che si risolve automaticamente allo scadere del termine stabilito;
 - salvo rare eccezioni, si tramuta in modo pressoché automatico in servizio permanente;
 - essendo finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti morali e di idoneità psico-fisica, nonché attitudine e rendimento del militare, è assimilabile al periodo di prova previsto per i pubblici dipendenti (art.10 d.P.R. 3/57), che viene computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti;
 - l'art.800 del COM, relativo alle consistenze organiche dell'Arma, non distingue tra marescialli e appuntati/carabinieri in servizio permanente e in ferma volontaria, a differenza dell'art. 798-bis relativo alle dotazioni organiche delle FA.

let. f)

La modifica, infine, sana l'attuale disparità tra il personale in ferma volontaria dell'Arma e quello in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza che, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato, può transitare nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sezione II

Ruoli degli ufficiali

La disciplina "a regime" sulla revisione dei ruoli degli Ufficiali è riportata dall'articolo 6 all'articolo 10 del presente provvedimento. art. 6,
c. 1

A grandi tratti, la manovra si muove lungo le seguenti direttrici:

- l'unificazione dei ruoli normale e speciale, ponendo quest'ultimo "ad esaurimento", garantendo, agli ufficiali del ruolo speciale in possesso di laurea magistrale, la facoltà di transitare nel nuovo ruolo con una riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo speciale, da cinque a un anno;
- alimentazione del RN mediante due canali: concorso pubblico, per la frequenza dell'accademia da parte dei provenienti dal mondo civile, e concorsi interni, suddivisi a loro volta in concorsi riservati ai luogotenenti e concorsi per il rimanente personale, con una specifica disciplina riferita ai requisiti di partecipazione;
- acquisizione della dirigenza con il conseguimento del grado di maggiore;
- rivisitazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico, al fine di ovviare ai problemi emersi nel tempo in ordine all'armonico sviluppo del ruolo, conseguenti all'eterogenea alimentazione dello stesso sin dalla sua costituzione. Viene prevista anche una rimodulazione degli organici delle singole specialità per i gradi da tenente a tenente colonnello, al fine di rendere più funzionale l'impiego degli ufficiali appartenenti al ruolo, con specifico riferimento all'esigenza di professionalità nel campo psicologico, veterinario, delle investigazioni scientifiche, del genio e della telematica;
- rimodulazione delle permanenze nei gradi e dei criteri di avanzamento nel ruolo tecnico e nel ruolo forestale, armonizzandoli al nuovo ruolo normale (permane l'attuale differenziale nella progressione di carriera, pari a 1 anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, a fronte dei 24 anni previsti per quest'ultimo ruolo).

La suddetta manovra viene attuata con la duplice finalità di:

- venire incontro alle legittime aspirazioni degli ufficiali che oggi fanno parte del ruolo speciale, riducendo il differenziale previsto in termini di permanenza nei vari gradi in ragione della differente progressione di carriera che li caratterizza rispetto al ruolo normale;
- soddisfare esigenze di funzionalità dell'Istituzione, connesse con l'abbattimento delle differenze oggi esistenti nel profilo di impiego degli ufficiali appartenenti ai distinti ruoli; in particolare il ruolo normale, votato a una maggiore mobilità connessa con le migliori possibilità di carriera (grado apicale generale di corpo d'armata) e il ruolo speciale, a vocazione eminentemente



operativa, connotato da maggiore stanzialità e specializzazione, con penalizzazione rispetto alla prospettiva di carriera possibile (grado apicale colonnello).

I citati articoli che riguardano la revisione dei ruoli degli ufficiali seguono un percorso logico-normativo che si dipana dal reclutamento, alla formazione, allo stato giuridico per giungere infine alle forme di avanzamento.

Con l'articolo 6 viene regolata l'alimentazione dei ruoli. In particolare:

- al comma 1, lettere a) e b), viene modificato l'art. 651 del COM e inserito il 651-bis, al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella prevista per l'Arma. In particolare, con l'art. 651-bis viene stabilito il bacino di alimentazione del RN, prevedendo che gli ufficiali siano reclutati:
 - . tramite concorso pubblico, con la successiva frequenza dell'accademia militare di Modena;
 - . tramite concorsi interni per titoli ed esami, riservati rispettivamente agli appartenenti ai luogotenenti e al restante personale (da maresciallo maggiore a maresciallo, da brigadiere capo a vice brigadiere e da appuntato scelto a carabiniere scelto).

La norma disciplina i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi interni, prevedendo per i luogotenenti, il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e carabinieri, il possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico. Quanto, invece, ai limiti di età per l'accesso al ruolo, è prevista per i luogotenenti, un'età non superiore a 55 anni e per il restante personale un'età non superiore ai 40 anni con almeno 5 anni di servizio.

La prima iscrizione in ruolo, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, avviene secondo il seguente ordine di precedenza:

- . accademia;
- . luogotenenti;
- . ispettori, sovrintendenti e appuntati/carabinieri.

Con riferimento al comma 3, si rende necessario prevedere la facoltà di devolvere ad altra categoria eventuali posti non coperti nei concorsi interni, al fine di evitare incertezze applicative avuto riguardo alla differente provenienza del personale che costituirà il ruolo normale e in relazione alla diversa tempistica tra computo nelle facoltà assunzionali e effettiva immissione in ruolo. Nel dettaglio gli Ufficiali tratti dall'Accademia sono inseriti nel piano assunzionale di due anni prima, mentre gli Ufficiali tratti dai luogotenenti e dalle altre categorie sono ricompresi nelle assunzioni dell'anno in cui sono iscritti nel servizio permanente. Tale disposizione recepisce l'osservazione delle Commissioni con riferimento alla necessità di correggere i refusi, per evitare incertezze applicative (osservazione n.37).

- al comma 1, lettera c), viene modificato l'art. 662 del COM, concernente le condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale, quale istituto che consente di ovviare a un numero esiguo di sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto - dovuto a cause disparate - attraverso un meccanismo di arruolamento separato. La soglia minima per l'attivazione del citato meccanismo di reclutamento è stabilita in funzione della consistenza organica del ruolo, in modo tale da garantirne lo sviluppo senza defezioni che nel medio-lungo periodo potrebbero intaccare il funzionamento dell'Istituzione. La modifica è necessaria per adeguare la disciplina del reclutamento straordinario del ruolo normale in conseguenza della differente consistenza organica degli ufficiali inferiori del predetto ruolo che, secondo quanto previsto dalla tabella 4, quadro I, è di 1.306 unità, a fronte delle odierne 656 del ruolo normale. Conseguentemente, l'individuazione di 1/26 quale parametro di riferimento per l'attivazione del reclutamento straordinario (in luogo dell'odierno 1/13) consente di ancorare l'alimentazione straordinaria del ruolo normale a 50 unità;
- al comma 1, lettera d), viene abrogato l'art. 663 del COM, relativo all'alimentazione del ruolo speciale, posto a esaurimento;
- al comma 1, lettera e), viene modificato l'art. 664 del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo tecnico con quelle dei ruoli normale e forestale, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali;
- al comma 1, lettera f), viene modificato l'art. 664-bis del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo forestale con quelle dei ruoli normale e tecnico, riconoscendo a tutte le



- categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali;
- al comma 1, lettera g), viene modificato l'art. 665 del COM, prevedendo la possibilità per gli ufficiali ausiliari di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo tecnico e al ruolo forestale;
 - al comma 1, lettera h), viene modificato l'art. 666 del COM, per quanto attiene alle immissioni nei ruoli degli ufficiali (RN, RT e RF). La modifica adegua la disciplina alle norme di revisione dei predetti ruoli, prevedendo che, sulla base dei mutati moduli di alimentazione, le immissioni non possano superare una frazione dell'organico di ciascun ruolo, consentendone uno sviluppo armonico. Tale previsione si giustifica in quanto da un lato le immissioni devono essere necessariamente correlate alle cessazioni dal servizio, in ragione di vincoli di bilancio propri delle Amministrazioni pubbliche; dall'altro lato, si deve comunque garantire la funzionalità dell'Istituzione, ragionata sulla base degli organici stabiliti dalla legge e rivisti dal presente provvedimento [art. 800 del COM - modificati dall'art. 1, co. 1, let. a)];
Nello specifico viene stabilito quale limite massimo per l'immissione:
 - per il RN, 100 unità (derivanti dal rapporto 1.306/13 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 100 unità);
 - per il RT, 13 unità (derivanti dal rapporto 396/29 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 13 unità);
 - per il RF, 11 unità (derivanti dal rapporto 99/9 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 11 unità);
 - al comma 1, lettere da i) a n), vengono modificati gli articoli 667, 668, 670 e 676 del COM, riguardanti gli ufficiali piloti di complemento. Le modifiche si rendono necessarie a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni;
 - al comma 1, lettera o), viene modificato l'art. 678 del COM, in tema di incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari, ai quali sono riconosciute riserve di posti nei concorsi per il reclutamento di ufficiali del RT e del RS. Con la soppressione del ruolo speciale, però, il riferimento a quest'ultimo ruolo deve essere espunto dalla norma, rimanendo la sola riserva prevista per l'accesso al RT.
- L'articolo 7 interviene sulla formazione e sull'addestramento dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, inserendo le seguenti modifiche:
- al comma 1, lettera a), viene modificato l'art. 722 del COM, che disciplina i corsi di formazione per gli ufficiali a nomina diretta (concorsi straordinari). In particolare la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile, oggi prevista in 1 anno, viene portata a 2 anni, venendo conseguentemente armonizzata con la durata del corso applicativo (2 anni) previsto per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dai marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. L'intervento si giustifica anche in considerazione della nuova modalità di iscrizione in ruolo degli ufficiali del ruolo normale all'esito della variata alimentazione del predetto ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 651-bis;
 - al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 734 del COM sui corsi di applicazione e di perfezionamento per gli Ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l'Accademia militare. La modifica è adottata in ragione della diversa alimentazione del ruolo normale.
- Con riferimento alla prevista rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento sulla base della graduatoria di merito, la norma deve essere coordinata con la proposta di modifica al pacchetto correttivo al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare (di seguito TUOM - che introduce l'art. 607-bis), in considerazione della necessità di avere una norma nel regolamento (oggi non presente) che disciplini nel dettaglio le modalità di rideterminazione dell'anzianità relativa per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dall'Accademia. Al riguardo si segnala che la rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento comunque non incide sull'ordine di precedenza fissato dall'art.651-bis (Accademia-Luogotenenti-restante personale).
- In particolare la proposta di introduzione dell'art. 607-bis prevede che la graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa dei frequentatori provenienti dall'Accademia sia data dalla media dei punteggi di merito conseguiti dai frequentatori al termine dell'Accademia, del primo anno del corso di applicazione, del secondo anno del citato corso e del corso di



perfezionamento (ultimo anno di formazione che precede la prima assegnazione nei reparti dell'Arma).

Conseguentemente, si è reso necessario modificare, alla lettera c), l'art. 735 del COM, regolando i casi di mancato superamento dei suddetti corsi. In particolare, viene previsto per il corso:

- di applicazione, che i sottotenenti del RN (provenienti dall'Accademia) siano collocati nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare la ferma contratta (e non più nel Ruolo Speciale, in quanto soppresso);
 - di perfezionamento, che i tenenti del RN siano iscritti in ruolo all'esito di rideterminazione dell'anzianità relativa posseduta dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità (art. 734 del COM). In tale caso, gli ufficiali interessati dovranno necessariamente conseguire la laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano, pena il collocamento in congedo nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta (previsione di cui all'art.1231 del COM).
La novella è in linea con l'art. 923, co.1, lett. g) del COM, che per gli ufficiali già prevede tra le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego l'applicazione delle norme sulla formazione e soddisfa la necessità di garantire che gli Ufficiali dell'Arma possiedano il titolo di laurea magistrale quale requisito minimo per poter accedere, con il percorso di carriera previsto, alla dirigenza;
- al comma 1, lettera d), viene modificato l'art. 736 del COM, andando a disciplinare, in base al bacino di alimentazione previsto dall'art.651-*bis* per il ruolo normale, durata e modalità dei corsi applicativi. In particolare per i sottotenenti del RN provenienti da:
- luogotenenti, è prevista la frequenza di un corso, anche con modalità telematica, di durata non inferiore a 6 mesi, senza possibilità di ripeterlo, fatta salva la frequenza tardiva per motivi sanitari e/o di servizio;
 - ispettori (da maresciallo maggiore a maresciallo compreso), sovrintendenti (da brigadiere capo a vice brigadiere) e appuntati/carabinieri (da appuntato scelto a carabiniere scelto) è prevista la frequenza di un corso di durata non inferiore a 2 anni. In caso di mancato superamento, l'ufficiale interessato potrà ripeterlo una sola volta e qualora lo superasse avrebbe la stessa anzianità dei pari grado unitamente ai quali lo ha superato.
- A fattori comuni, per i sottotenenti di cui al comma 1:
- al superamento dei corsi applicativi, viene rideterminata l'anzianità sulla base della graduatoria di merito di fine corso, fermo restando l'ordine di precedenza fissato per legge (Accademia-luogotenenti-restante personale);
 - che superano il corso applicativo con ritardo per motivi di servizio ovvero di salute, è prevista l'iscrizione in ruolo al posto che sarebbe loro spettato se avessero superato il corso al loro turno;
 - che non superano il corso applicativo, è previsto il rientro nella categoria di provenienza;
- al comma 1, lettera e), viene modificato l'art. 737 del COM relativo al corso formativo per ufficiali del RT, portandone la durata da non inferiore a 6 mesi a non inferiore a 2 anni. La norma si raccorda con i ruoli normale e forestale (per i quali è previsto un corso di formazione iniziale di 2 anni) e con l'armonizzazione della progressione di carriera del RT, individuata tra le direttrici principali della revisione del ruolo degli ufficiali;
- al comma 1, lettera f), viene modificato l'art. 738 del COM, in tema di obblighi di servizio per i vari ruoli degli ufficiali, abrogando il comma 2 riferito agli ufficiali del soppresso ruolo speciale. In particolare, per gli ufficiali del RN a nomina diretta viene prevista una ferma di 7 anni decorrenti dall'inizio del relativo corso di applicazione;
- al comma 1, lettera g), viene modificato l'art. 740 del COM, relativo al superamento dei corsi di formazione previsti per gli ufficiali in ferma prefissata, vale a dire coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione non definitivo, i quali secondo la disciplina odierna vengono nominati sottotenenti del ruolo speciale ovvero tenenti del ruolo tecnico (cioè i gradi iniziali dei rispettivi ruoli). A seguito della soppressione del ruolo speciale, l'allievo ufficiale in ferma prefissata, all'atto del superamento del previsto corso, potrà essere nominato solo tenente in ferma prefissata, ausiliario del corrispondente ruolo RT o RF (ruoli per i quali il grado iniziale previsto è quello di tenente);



- al comma 1, lettera h), viene abrogato l'art. 749 del COM, concernente l'ammissione ai corsi per pilota e navigatori, in conseguenza della soppressione del ruolo piloti di complemento dell'Arma; lett. h)
- al comma 1, lettera i), viene modificato l'art. 755 del COM, prevedendo che il corso d'istituto sia svolto nel grado di maggiore (fatto salvo un regime transitorio per gli ufficiali già RN, RS transitati nel RN e RT) per consentire di frequentare un corso specifico prima dell'ammissione al grado di tenente colonnello. La specifica delle funzioni "dirigenziali" è coerente con l'anticipazione dell'accesso alla dirigenza al grado di maggiore e il superamento del corso d'istituto sarà così un elemento selettivo per la progressione in carriera, accanto al già previsto avanzamento "a scelta" (il superamento dell'attività formativa costituirà requisito speciale ai fini dell'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello). La modalità di frequenza per via telematica è utile a ridurre gli oneri del corso. lett. i)

L'articolo 8 disciplina lo stato giuridico e l'impiego nei ruoli degli ufficiali dell'Arma:

- al comma 1, lettere a) e b), viene modificato l'art. 855 del COM al fine di escludere l'Arma dalle disposizioni sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate e introdurre, con il nuovo art.855-*bis*, una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma. Nello specifico, gli ufficiali del ruolo normale, come per quelli dei ruoli normali e speciali delle FA, continueranno ad avere la precedenza: art. 8,
c. 1,
lett.
a) e
b)
 - sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento (in tutti gli altri casi viene confermata la preminenza dell'ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo di appartenenza);
 - sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma di grado eguale, nel caso in cui ricoprano incarichi validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre i periodi minimi di comando prescritti dalla nuova tabella 4, quadro I.

In analogia con quanto previsto per il ruolo normale e in considerazione dell'introduzione con le nuove tabelle (4, quadri II e III) dei periodi di attribuzione specifica ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali RT (sino ad oggi senza alcun obbligo) e per il ruolo forestale (obblighi di comando in ragione della vocazione operativa del ruolo), sono stabilite le precedenze in favore degli ufficiali del RF e del RT, quando ricoprono incarichi validi per l'avanzamento.

La norma consente una migliore rotazione di incarichi prevedendo che gli ufficiali del RF e RT debbano ricoprire specifiche posizioni d'impiego per poter essere inclusi in aliquota di valutazione al grado di colonnello. Infine è inserita una norma di chiusura che demanda alle disposizioni ordinarie l'attribuzione di un determinato incarico di comando o di direzione a uno specifico grado e ruolo, al fine di garantire la precedenza di un ruolo su un altro in relazione alla funzioni devolute a una certa unità organizzativa;

- al comma 1, lettera c), viene modificato l'art. 908 del COM, in ragione dell'abrogazione dell'art. 907 del COM ad opera del decreto legislativo 177 del 2016; lett. c)
- al comma 1, lettera d), viene modificato l'art. 928 del COM, che regola i limiti di età per il collocamento in congedo di coloro che rivestono il grado di colonnello. Anche in questo caso, a seguito della soppressione del RS, dall'elenco riportato nella norma sono stati espunti i colonnelli appartenenti a quest'ultimo ruolo, il cui limite di età era stabilito in 61 anni, nonché inseriti i colonnelli del RF ai quali verrà applicato il predetto limite di età. lett. d)
Per i colonnelli del ruolo speciale "a esaurimento" continuerà comunque ad applicarsi il limite di età di 61 anni, in forza delle norme contenute nel regime transitorio del presente provvedimento (art. 2210-*bis* del COM);
- al comma 1, lettera e), viene modificato l'art. 944 del COM, relativo alla cessazione a domanda degli ufficiali piloti e navigatori di complemento a seguito della soppressione del RS, ove sarebbero transitati all'atto dell'acquisizione dell'esonero del pilotaggio ovvero della non idoneità al volto per motivi psico-fisici; lett. e)
- al comma 1, lettere da f) a h), vengono modificati gli articoli 963, 964 e 965 del COM, in relazione alla possibilità per gli ufficiali RT di frequentare corsi di specializzazione inerenti alle professionalità mediche. lett.
da f)
a h)

La modifica è necessaria a seguito della rimodulazione dei comparti e delle specialità che costituiscono il RT, secondo quanto previsto dall'articolo 821, in particolare per quanto riguarda



l'introduzione del comparto sanitario e psicologico con aggiunta della specialità psicologia, i cui ufficiali non sono in possesso delle conoscenze mediche per la frequenza dei predetti corsi di specializzazione.

L'articolo 9 regola l'avanzamento nei ruoli degli ufficiali, prevedendo la modifica dei seguenti articoli: art. 9, c. 1,

- al comma 1, lettera a), viene modificato l'art. 1045 del COM, variando la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento attraverso l'innalzamento del grado dei membri alla luce della soppressione del ruolo speciale e della portata degli avanzamenti, tutti a scelta ai gradi di maggiore e tenente colonnello. Nel regime transitorio è stata introdotta una norma che disciplina la composizione della COA per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento (prevedendo, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento); let. a)
- al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 1097 del COM al fine di armonizzare le forme di avanzamento alle nuove modalità di progressione in carriera previste dalle tabelle, attesa la previsione dell'avanzamento a scelta nei gradi di maggiore e tenente colonnello, oggi ad anzianità; let. b)
- al comma 1, lettera c), viene modificato l'art. 1226-bis del COM, che riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma. In particolare, viene confermato il rinvio alla Tabella 4 allegata al COM per i ruoli degli ufficiali dell'Arma, espungendo dalla norma il solo riferimento alle denominazioni dei singoli ruoli che potranno così essere modificate senza intervenire su questa norma; let. c)
- al comma 1, lettera d), viene modificato l'art. 1231 del COM, in tema di mancato conseguimento della laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno della nomina al grado di capitano, prevedendo il collocamento dell'interessato nella categoria del complemento e non nel ruolo speciale (come avviene a legislazione vigente) in ragione della soppressione del quest'ultimo ruolo; let. d)
- al comma 1, lettera e), viene modificato il secondo comma dell'art. 1269 del COM, in tema di periodi di comando/servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento, da intendersi quale categoria del congedo e costituiscono requisito alternativo alla frequenza dei corsi, esperimenti e possesso dei titoli stabiliti dal comma 1, indispensabili per la valutazione al grado superiore, ad anzianità. let. e)
La modifica è necessaria a seguito dell'attivazione della riserva selezionata dell'Arma di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, i cui ufficiali potranno così essere valutati con la previsione generica di diciotto mesi continuativi di servizio, quale periodo obbligatorio ai fini dell'avanzamento. Si evita altresì che brevi periodi di servizio non continuativo consentano l'avanzamento nel congedo.
La previsione generica di diciotto mesi consente di poter valutare anche gli ufficiali della riserva selezionata a nomina diretta ex art. 674 COM, che in qualità di professionisti provenienti dalla vita civile, nel caso di richiamo, potrebbero essere impiegati in reparti speciali, rivestendo incarichi peculiari, non ricompresi nell'attuale formulazione della norma, attagliata sulla sola ipotesi di richiamo in servizio di ufficiali di complemento (1^ nomina o ferma biennale) e di ufficiali in ferma prefissata;
- al comma 1, lettere da f) a l), viene modificata la Tabella 4, quadri da I a V allegate al COM, alla luce delle novità introdotte dal presente provvedimento per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali dell'Arma; lett. da f) a l)

L'articolo 10 modifica l'art. 1512 del COM, inquadrando il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel RN e non più nel RS, soppresso dal presente provvedimento. art.10

Sezione III

Ruolo degli Ispettori

L'articolo 11 disciplina il reclutamento nel ruolo degli Ispettori dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modifiche: art.11, c. 1,

- al comma 1, lettera a), viene modificato l'art. 679 del COM, prevedendo, pur con le stesse percentuali (70% concorso pubblico e 30% concorso interno), la ripartizione degli accessi tramite concorso interno tra ruolo sovrintendenti (20%) e ruolo appuntati e carabinieri (10%),



- giustificata da percorsi formativi parzialmente differenti; let. a)
- al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 683 del COM che disciplina l'alimentazione del ruolo ispettori. In particolare, i posti del concorso interno sono suddivisi tra sovrintendenti (2/3) senza distinzione di grado (attualmente sono previsti 1/3 per brigadiere capo e 1/3 per gli altri gradi del ruolo) e appuntati/carabinieri (1/3). let. b)
 E' prevista la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso riservato ai sovrintendenti a favore dei concorrenti del ruolo appuntati e carabinieri, e viceversa.
 Vengono specificati i requisiti per la partecipazione ai concorsi che il personale deve possedere, in termini di titoli di studio (rispettivamente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo sovrintendenti e laurea triennale per il ruolo appuntati e carabinieri) e anzianità di servizio (almeno 4 anni).
 Si prevede che la percentuale del 4% rivolta a nuove specializzazioni si applichi solo alle immissioni di nuovo personale arruolato per concorso pubblico (la medesima previsione anche nei concorsi interni comporterebbe un eccesso di personale specializzato).
 Contestualmente viene garantita una riserva del 4% nei concorsi interni per i militari già specializzati, assicurando così, nel nuovo comparto istituzionale, un'equilibrata progressione di carriera per i militari specializzati più meritevoli, misura coerente con le specifiche garanzie di transito interno per i ruoli forestali ad esaurimento nel regime transitorio;
 - al comma 1, lettera c), viene modificato l'art. 685 del COM, che disciplina il corso superiore di qualificazione in luogo del corso annuale (previsto dalla normativa vigente), stabilendo differenti modalità di alimentazione del ruolo ispettori ma garantendo maggiore economicità ed efficienza in ambito concorsuale e formativo. In particolare, viene previsto: let. c)
 - per i ruoli di base, un concorso per titoli ed esami che consente l'accesso all'intero corso superiore di qualificazione (ipotesi 1 anno);
 - per i sovrintendenti, un concorso per soli titoli che consente l'accesso alla seconda fase (ipotesi 6 mesi) del corso richiamato;
 - al comma 1, lettere d) ed e), vengono modificati gli artt. 687 e 694 del COM, inserendo nella composizione delle commissioni d'esame per l'accesso ai ruoli ispettori e sovrintendenti un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante, in ragione della trasformazione in grado dell'attuale qualifica di luogotenente; lett. d) ed e)
 - al comma 1, lettera f), viene modificato l'articolo 696 del COM, che disciplina il reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri, rendendolo omogeneo, con riferimento alla decorrenza della nomina al grado di maresciallo al giorno successivo al termine del corso, a quello previsto dall'art. 767 del COM per il ruolo ispettori. let. f)
- L'articolo 12 regola la formazione e l'addestramento nel ruolo degli ispettori. In particolare, al comma 1, lettere a) - c), vengono modificati gli articoli 765, 765-bis e 767 del COM, inserendo, tra l'altro, il corso superiore di qualificazione in sostituzione del corso annuale previsto a legislazione vigente per l'accesso al ruolo ispettori da parte dei sovrintendenti. art. 12, c. 1,
- Al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 765-bis del COM che disciplina il corso di specializzazione per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare; in particolare è previsto anche uno specifico corso integrativo specialistico - le cui modalità di svolgimento sono demandate ad una determinazione del Comandante generale dell'Arma - per l'accesso al ruolo degli ispettori a seguito di concorso nell'ambito dei posti riservati al personale interno (sovrintendenti, appuntati e carabinieri). La previsione serve a rendere coerente l'articolato con le complessive previsioni che disciplinano il percorso di formazione successiva (trattasi dell'addestramento svolto in secondo tempo rispetto alla formazione di base) del personale da immettere nel comparto tutela forestale ambientale e agroalimentare. Al riguardo: lett. a) - b) - c)
- le Commissioni parlamentari hanno segnalato l'opportunità di modificare il testo dello schema di decreto legislativo allo scopo di "meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente" (osservazione n.37);
 - il Consiglio di Stato ha sottolineato la "corretta e razionale complementarità del nuovo intervento di riforma rispetto a quello precedentemente avviato con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177" in tema di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, rispetto al quale si pone in rapporto di coerenza sistematica.



- L'articolo 13 dettaglia le mansioni del personale del ruolo degli ispettori e, modificando l'art. 848 del COM:
- conferisce la connotazione direttiva alla carriera al fine di valorizzarne le funzioni e garantirne il transito, nei casi previsti da legge, nella terza area funzionale delle Amministrazioni pubbliche;
 - inserisce le nuove denominazioni dei gradi conseguenti all'introduzione del grado di luogotenente e della qualifica di carica speciale (art. 1291 del COM);
 - specifica le mansioni del luogotenente carica speciale, eliminando la previsione della frequenza di un corso per i marescialli aiutanti che oggi conseguono la qualifica di luogotenente.
- L'articolo 14 riguarda lo stato giuridico del personale del ruolo ispettori e, modificando l'art. 1004 del COM, prevede la possibilità per i luogotenenti (quale grado apicale del ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti) di conseguire la nomina - a domanda - a sottotenente di complemento all'atto della cessazione dal servizio.
- L'articolo 15 detta le norme per l'avanzamento nel ruolo degli ispettori, apportando le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera a), viene modificato l'art. 1291 del COM, introducendo il grado (oggi qualifica) di luogotenente e la qualifica di carica speciale e ridenominando il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in maresciallo maggiore (in linea con il parere espresso dalle Commissioni Parlamentari);
 - al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 1292 del COM, inserendo l'avanzamento "a scelta" (in luogo della "selezione per titoli") quale forma di avanzamento al grado di luogotenente. La modifica semplifica le forme di avanzamento nel ruolo, eliminando la procedura "selezione per titoli", oggi prevista per il conferimento della qualifica di luogotenente e mantenendo il solo avanzamento "a scelta" ai gradi di maresciallo maggiore e luogotenente;
 - al comma 1, lettera c), viene modificato l'art. 1293 del COM, stabilendo i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo maggiore (8 anni) per la promozione al grado superiore;
 - al comma 1, lettera d), viene modificato l'art. 1294 del COM, riguardante i periodi di attribuzioni specifiche utili all'avanzamento. In particolare, per conseguire il grado di maresciallo maggiore è richiesto un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione (precisazione inserita anche per corrispondere alle indicazioni fornite nel parere delle Commissioni Parlamentari), individuati con determinazione del Comandante generale;
 - al comma 1, lettera e), viene modificato l'art. 1295 del COM, istituendo la "scelta per terzi" quale forma di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, con attribuzione del grado il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza;
 - al comma 1, lettera f), viene introdotto l'art. 1295-bis del COM in cui vengono dettagliate le modalità di avanzamento "a scelta" per i marescialli maggiori al grado di luogotenente, limitando il numero delle promozioni ad una frazione dell'organico dell'intero ruolo ispettori;
 - al comma 1, lettera g), viene modificato l'art. 1296 del COM, adeguando la possibilità concessa al nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente) di essere promosso sottotenente del ruolo normale;
 - al comma 1, lettera h), viene abrogato l'art. 1324 del COM, che regola l'attribuzione della qualifica di luogotenente a regime, in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente;
 - al comma 1, lettera i), viene introdotto l'art. 1325-bis del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "carica speciale" ai luogotenenti che, non incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e valutati eccellenti nell'ultimo triennio, abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.
- L'articolo 16 concerne il personale dell'Arma dei carabinieri delle bande musicali, al quale si applicano le disposizioni contenute nel Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.



Sezione IV
Ruolo dei sovrintendenti

L'articolo 17 modifica l'art. 692 del COM, che comporta: art. 17

- la possibilità di accedere al ruolo per i militari con 4 anni di servizio (anziché 7);
- il possesso del requisito di 2 anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti;
- anche per l'alimentazione del ruolo sovrintendenti, una riserva di posti pari a non meno del 4% a favore del personale già in possesso di specializzazione, in luogo della nuova specializzazione di personale (che potrebbe comportare un eccesso complessivo di specializzati, se aggiunti a quelli previsti nell'ambito del concorso pubblico), analogamente a quanto ipotizzato per i concorsi interni per l'alimentazione del ruolo Ispettori.

L'articolo 18 riguarda la formazione e l'addestramento nel ruolo sovrintendenti e prevede al comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 775 del COM con: art. 18

- la riduzione della durata del corso rivolto agli appuntati scelti per il transito nel ruolo superiore, considerando la loro anzianità quale elemento distintivo di una maggiore professionalità;
- che il superamento del corso sia requisito necessario per la nomina a vice brigadiere;
- l'abolizione dell'obbligo di indicare nel bando di concorso le materie e i programmi del corso, con la possibilità di recepire nel piano degli studi aggiornamenti e innovazioni che intervengono tra la data di pubblicazione del bando e l'inizio del corso, garantendo efficacia alla formazione, in linea con quanto previsto dall'art. 776 del COM per il corso di qualificazione per sovrintendenti e confermando le prerogative attribuite al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dagli articoli 594 e 595 del TUOM con riferimento alla determinazione dei programmi, della durata e delle commissioni d'esame dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali. let. a) - c)

Al comma 1, lettera c), sono state inserite alcune modifiche all'art. 776-bis del COM in materia di corso di specializzazione per sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, prevedendo, anche in questo caso, uno specifico corso integrativo specialistico per l'accesso al ruolo sovrintendenti a seguito di concorso nell'ambito della riserva per il personale interno. La previsione, in perfetta analogia con quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), serve a rendere coerente l'articolato con le complessive previsioni che disciplinano il percorso di formazione successiva (trattasi dell'addestramento svolto in secondo tempo rispetto alla formazione di base) del personale da immettere nel comparto tutela forestale ambientale e agroalimentare. Al riguardo:

- le Commissioni parlamentari hanno segnalato l'opportunità di modificare il testo dello schema di d.lgs. in esame allo scopo di *"meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente"* (osservazione n.37);
- il Consiglio di Stato ha sottolineato la *"corretta e razionale complementarità del nuovo intervento di riforma rispetto a quello precedentemente avviato con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177"* in tema di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, rispetto al quale si pone in rapporto di coerenza sistematica.

L'articolo 19 disciplina le mansioni nel ruolo sovrintendenti, modificando l'art. 849 del COM, in cui vengono ora specificate le mansioni del brigadiere capo "qualifica speciale", nuova qualifica apicale del ruolo, istituita con la modifica dell'art. 1297 del COM (infra), cui può essere attribuito, in linea con la struttura ordinativa dell'Arma, il comando di piccole unità. art. 19

L'articolo 20 modifica l'art. 979 del COM, estendendo l'impiego biennale presso i Comandi stazione, di preferenza, anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base ad eccezione degli appuntati scelti (previsione analoga ai marescialli al termine dei corsi di formazione). art. 20

L'articolo 21 al comma 1, lettera a), modifica l'art. 1297 del COM, introducendo la qualifica di "qualifica speciale" per i brigadieri capo con 8 anni di servizio; art. 21, c.



- 1,
- let. a)
- let.
- da b)
- a d)
- al comma 1, lettere b) e c), modifica gli articoli 1298 e 1299 del COM:
 - riducendo i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere dagli attuali 7 a 5 anni;
 - introducendo l'avanzamento a brigadiere capo "ad anzianità" in luogo dell'attuale "a scelta per terzi" e, di conseguenza, abrogando, al comma 1, let. d), l'art. 1300 del COM.
 La modifica è necessaria per allineare la progressione di carriera dei Brigadieri dell'Arma a quella dei sovrintendenti delle forze di polizia a ordinamento civile (avanzamento per merito comparativo), semplificando inoltre le procedure di avanzamento;
- il comma 1, lettera e), introduce l'art. 1325-ter del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" ai brigadieri capo con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio. let. e)

Sezione V

Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

L'articolo 22 disciplina la formazione e l'addestramento degli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, modificando: art. 22, c.

- al comma 1, lettera a), l'art. 703 del COM, attesa l'avvenuta soppressione del CFS; 1,
- al comma 1, lettera b), l'art. 707 del COM, in cui viene previsto che il titolo di studio per l'ingresso nel ruolo di base è quello di istruzione secondaria superiore in luogo della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, titolo di studio mantenuto per il solo arruolamento nei gruppi sportivi; let. a)

let. b)

- al comma 1, lettera d), l'art. 783 del COM, al fine di garantire un'unica anzianità per tutti i carabinieri dopo 6 mesi di corso, a differenza di quanto avviene oggi, laddove l'anzianità nel grado decorre dalla data di arruolamento, variabile in relazione alle operazioni di incorporamento. let. d)

L'articolo 23 reca le mansioni degli appartenenti al ruolo di base, modificando l'art. 850 del COM, in cui vengono specificati i compiti dell'appuntato scelto "qualifica speciale". art. 23

L'articolo 24 regola l'avanzamento nel ruolo di base. In particolare:

art.
24, c.
1

- al comma 1, lettera a), viene modificato l'art. 1310 del COM, che introduce la qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti; let. a)
- al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 1311 del COM: let. b)
 - stabilendo la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e 6 mesi nel grado di carabiniere (che si consegue dopo 6 mesi di corso) in luogo dell'attuale previsione di 5 anni di servizio. La modifica è coordinata con il nuovo art. 783 e consente di avere un'unica decorrenza dell'anzianità nel grado di carabiniere scelto per gli appartenenti alla stessa aliquota di avanzamento, mantenendo comunque l'attribuzione del grado dopo 5 anni di servizio effettivo;
 - riducendo da 5 a 4 anni il periodo di permanenza nel grado di appuntato;



- uniformando la procedura di avanzamento “per anzianità” nel ruolo alle disposizioni dell’art. 1056 del COM e le modalità di rinnovazione della valutazione di idoneità all’avanzamento in analogia con quanto previsto per i restanti ruoli;
- al comma 1, lettera c), viene introdotto l’art. 1325-*quater* del COM, che disciplina l’attribuzione della qualifica di “qualifica speciale” per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione di almeno superiore alla media nell’ultimo triennio. let. c)

Sezione VI

Ordinamento dell’Arma dei carabinieri

L’articolo 25 modifica l’art. 173 del COM, allineando le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente carica speciale, luogotenente, maresciallo maggiore e maresciallo capo) e aggiorna le denominazioni dei reparti stessi. art. 25

L’articolo 26 modifica l’art. 179 del COM al fine di attribuire le funzioni di “sostituto ufficiale di pubblica sicurezza” anche al nuovo grado di luogotenente, pur essendo tale formulazione espunta dalla denominazione di tale grado e del grado di maresciallo aiutante, ora maggiore. art. 26

Sezione VII

Norme di coordinamento, transitorie e finali

L’articolo 27 regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell’Arma. In particolare vengono apportate le seguenti modificazioni: art. 27, c. 1

- al comma 1, lettera a), vengono introdotti:
 - l’art. 2196-*ter* del COM, che regola le immissioni nel RN anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno dal ruolo speciale a esaurimento. Il comma 2 dell’art. 2196-*ter* introduce un regime transitorio fino al 2022 per l’alimentazione del RN, limitatamente alla categoria dei luogotenenti. In particolare viene richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica finale non inferiore a “eccellente” nell’ultimo quinquennio e viene eliminato il limite massimo di età (55 anni). let. a)
 - Il comma 3 dell’art. 2196-*ter* introduce un regime transitorio fino al 2022 per l’alimentazione del RN, con riferimento al restante personale (categorie degli ispettori, a partire da maresciallo maggiore, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri). In particolare, oltre ai requisiti previsti a regime, viene innalzato il limite massimo di età da 40 a 45 anni.
 - Il comma 4 dell’art. 2196-*ter* limita fino al 2027 (collegato all’art. 2248-*bis*, introdotto dall’art. 14 del d.lgs. 177 del 2016) la partecipazione del personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli forestali a esaurimento, al concorso per l’ammissione al RN con riferimento ai posti riservati al personale dell’Arma.
 - Al riguardo, come per il personale non direttivo e non dirigente dell’Arma, anche per quello corrispondente dei ruoli forestali “a esaurimento”, è prevista una riserva di posti (20%) per la procedura concorsuale interna ai fini dell’accesso al RT e al RF degli ufficiali a regime;
 - l’art. 2196-*quater* del COM che prevede per un periodo transitorio (dal 2017 al 2022) l’innalzamento del limite di età (da 40 a 50 anni) per l’accesso al ruolo forestale degli ufficiali (nella riserva di posti del 20% nel concorso pubblico previsto dall’art. 664-*bis*, introdotto con il d.lgs. sull’assorbimento del CFS) per il personale non direttivo e non dirigente del CFS transitato nei rispettivi ruoli dell’Arma;
 - 2196-*quinqüies* del COM che prevede interventi finalizzati a favorire, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2021), misure straordinarie di progressione verticale, nonché a ridurre le carenze organiche nei ruoli ispettori e sovrintendenti. In particolare, si prevede:
 - “ l’incremento, fino al 50%, della percentuale di accesso al ruolo ispettori per concorso interno;
 - “ la riduzione, fino alla metà, della durata dei corsi;



- “ la deroga all’impiego biennale presso i Comandi stazione a favore dei sovrintendenti con almeno 8 anni di permanenza nel ruolo;
 - “ il mantenimento del titolo di studio oggi richiesto al personale del ruolo sovrintendenti per l’accesso al ruolo ispettori;
 - “ la possibilità per il ruolo di base di partecipare al concorso per ispettori con il diploma di istruzione secondaria superiore in luogo della laurea triennale;
 - “ per il solo concorso bandito per il 2017, la possibilità di incrementare gli accessi interni al ruolo ispettori del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel suddetto ruolo al 1 gennaio 2017, suddivisi tra appartenenti al ruolo sovrintendenti per l’85% e al ruolo di base per il restante 15%;
- al comma 1, lettera b), in linea con le indicazioni fornite dai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, viene introdotto il comma 8 all’articolo 2199 del COM, prevedendo il mantenimento, dal 2018 al 2020, per la sola aliquota di personale da destinare al soddisfacimento delle esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, delle percentuali precedentemente previste per il Corpo forestale dello Stato quale riserva di posti per i volontari in ferma prefissata (55% nel 2018 e 45% nel 2019 e nel 2020); let. b)
 - al comma 1, lettera c), viene introdotto l’articolo 2199-*bis* del COM, che prevede, a seguito della modifica dell’art. 707, la possibilità per i volontari delle Forze armate in servizio/congedati alla data del 31 dicembre 2020 di transitare nell’Arma anche se non in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, al fine di consentire alla norma di entrare gradualmente a regime senza pregiudicare le legittime aspettative di talune categorie/classi di età di candidati; let. c)
 - al comma 1, lettera d), viene abrogato l’art. 2203-*ter* del COM, relativo alle disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale non direttivo e non dirigente per le esigenze in materia di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, in quanto appare:
 - in antitesi con le altre norme che prevedono una percentuale minima (4%) di posti nei concorsi per ispettori e ruolo base da specializzare nel settore forestale, consentendo all’Amministrazione facoltà di scelta in termini incrementali e a favore delle aspettative di transito interno del personale;
 - non applicabile tecnicamente poiché riconduce la definizione del personale da specializzare a un momento unico dell’anno, non tenendo conto della durata, molto diversa tra i vari ruoli, delle fasi concorsuali e dei periodi formativi propedeutici all’immissione al ruolo superiore;
 - basato sui valori di carenza organica di ciascun ruolo, costantemente fluttuanti rispetto al valore complessivo statico sancito dall’art.800 del COM.

Infine, la norma da abrogare non considera che la specializzazione si rivolge anche a reparti dell’Arma, quali il Comando per la tutela dell’ambiente e il Comando politiche agricole e alimentari e mette in correlazione numerica due tipologie di personale non comparabili, in quanto gli appartenenti ai ruoli forestali permangono nel comparto fino al pensionamento mentre per gli specializzati la permanenza obbligatoria nel comparto è decennale.

L’articolo 28 regola il transitorio in materia di formazione: art.

 - al comma 1, lettera a), adeguando la previsione dell’art. 2206 relativa al corso di formazione di base effettuato presso l’Accademia militare con la differente alimentazione prevista per il RN, non più limitata al solo mondo civile; 28, c.
1
 - al comma 1, lettera b), introducendo l’art. 2206-*ter*, che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del 1° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l’accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo. Tale soluzione consente di differenziare, in maniera equa e proporzionata, le possibilità di accesso al ruolo superiore tra sovrintendenti più anziani e quelli di “nuova generazione”. let. a)
let. b)



- L'articolo 29 disciplina il transitorio in materia di ruoli e organici, apportando le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera a), viene introdotto l'art. 2210-*bis* del COM, che istituisce il ruolo speciale a esaurimento, lasciando inalterate le attuali previsioni circa il grado apicale e i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente; art. 29, c. 1, let. a)

 - al comma 1, lettera b), viene modificato l'art. 2211 del COM, che disciplina le consistenze organiche dei ruoli speciali e tecnici a esaurimento, espungendo l'Arma dal novero delle Forze armate in relazione alla soppressione del ruolo speciale; let. b)

 - al comma 1, lettera c), viene introdotto l'art. 2211-*bis* del COM, per il quale valgono le considerazioni espresse per l'articolo 1, comma 1, lettera a). In particolare, la norma consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali degli ufficiali. let. c)
 Il comma 5 consente di delegificare l'aggiornamento delle dotazioni organiche dei gradi da colonnello a generale, al termine del regime transitorio (anno 2032), sulla base dei volumi indicati in Tabella 4.
 Il comma 6 tutela la presenza di ufficiali del ruolo forestale iniziale in sovrannumero rispetto agli organici del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri a regime, garantendo altresì la non alterazione del collocamento in ARQ per i restanti ruoli.
 Il comma 7 consente di operare l'adeguamento degli organici del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento in relazione alla reale portata dei transiti, non preventivamente definibile;
 - al comma 1, lettera d), viene modificato l'art. 2212-*quinqüies* del COM, prevedendo l'attribuzione della qualifica di "primo perito superiore" (equivalente al luogotenente "carica speciale") ai periti superiori scelti del corrispondente ruolo dell'Arma; let. d)
 - al comma 1, lettera e), viene modificato l'art. 2212-*sexies* del COM, che consente l'attribuzione della qualifica di revisore capo "qualifica speciale" (equivalente a brigadiere capo "qualifica speciale") per i revisori capo del corrispondente ruolo dell'Arma; let. e)
 - al comma 1, lettera f), viene modificato l'art. 2212-*septies* del COM, che prevede l'attribuzione della qualifica di collaboratore capo "qualifica speciale" (equivalente a appuntato scelto "qualifica speciale") per i collaboratori capo del ruolo operatori e collaboratori dell'Arma; let. f)
 - al comma 1, lettera g), vengono introdotti gli articoli: let. g)
 - art. 2212-*decies* del COM, che riconosce la possibilità a domanda di transitare nel RN da parte di ufficiali del RS a esaurimento, consentendo agli ufficiali già trasferiti nel RS da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma di transitare nuovamente dal RS a esaurimento al RN;
 - art. 2212-*undecies* del COM, che disciplina le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali già transitati dal RS nel RN (con il grado di maggiore, ai sensi dell'art. 835, comma 3, del COM, abrogato dal presente provvedimento alla luce del nuovo profilo attribuito all'atto del trasferimento al nuovo RN. In particolare, per i maggiori e i tenenti colonnelli già transitati, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, con un differenziale di un anno rispetto agli ufficiali RN provenienti dall'Accademia, al pari degli ufficiali transitati nel RN dal RS a esaurimento.
 I commi da 2 a 4 disciplinano la nuova posizione in ruolo che deve assumere l'ufficiale già transitato nel RN dal RS, al fine di evitare scavalcamenti e/o effetti sperequativi;
 - art. 2212-*duodecies* del COM, che prevede le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali del RS alla luce del nuovo profilo previsto per il RS a esaurimento. In particolare, per gli ufficiali del RS che permangono nel RS a esaurimento i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV (complessivamente 27 anni dalla nomina a ufficiale in spe per il conseguimento della possibile promozione a colonnello, a fronte dei 29 anni attualmente previsti).
 La descritta rideterminazione di anzianità non si applica agli ufficiali già transitati nel RS dal RN, che permanendo nel RS a esaurimento, conservano l'anzianità assoluta di grado posseduta (comma 4), quindi con il possibile conseguimento della promozione a colonnello



dopo 26 e non 27 anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2214-*quinquies* (esercizio della facoltà di transito nel RN, per gli ufficiali con anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che implica la rideterminazione di anzianità di grado e assoluta ai soli fini giuridici).

Il comma 5 disciplina la rideterminazione di carriera degli ufficiali del RS a esaurimento provenienti dagli ufficiali R.E. del disciolto Corpo degli agenti di custodia, al fine di garantirne pari progressione di carriera rispetto ai parigrado del ruolo;

- art. 2212-*terdecies* del COM, che prevede l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento, ove vengono immessi 800 luogotenenti (che possono raggiungere il grado massimo di capitano) al fine di soddisfare le esigenze di riassetto ordinativo che determinano una maggiore richiesta nel transitorio di ufficiali inferiori.

I commi 3 e 4 garantiscono l'invarianza organica complessiva, mediante una temporanea detrazione dal ruolo ispettori delle posizioni assegnate al nuovo ruolo (soprannumerarie) e la successiva progressiva riassegnazione al ruolo di provenienza, all'atto del collocamento in congedo del personale interessato;

- art. 2212-*quaterdecies* del COM, che disciplina le modalità di immissione nel nuovo ruolo. Nel dettaglio, i vincitori dei concorsi sono nominati sottotenenti e devono superare un corso informativo non superiore a 3 mesi.

L'eventuale tardivo superamento del corso per motivi di servizio o di salute comunque determina l'iscrizione in ruolo dell'ufficiale per l'anno che gli sarebbe spettato (cioè ora per allora).

In caso di mancato superamento del corso, il militare rientra nella categoria di provenienza;

- art. 2212-*quinquiesdecies* del COM, che disciplina gli avanzamenti del personale immesso nel nuovo ruolo. In particolare:

- gli avanzamenti sino al grado massimo di capitano sono tutti ad anzianità;
- i periodi di permanenza minimi ai fini della promozione al grado superiore sono fissati in 1 anno per i sottotenenti e 2 anni per i tenenti (periodi pressoché analoghi a quelli per la promozione rispettivamente a commissario e a commissario capo dei sostituti commissari immessi nel ruolo direttivo speciale dalla Polizia di Stato);

- è ammessa la promozione al grado di capitano ovvero di maggiore al giorno successivo la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti d'età;

- art. 2212-*sexiesdecies* del COM, che, in linea con le indicazioni fornite dai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, risponde all'esigenza di sanare una situazione più volte oggetto di censura - in sede di contenzioso - da parte del Consiglio di Stato, relativa alle modalità di transito, che hanno riguardato alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri, dal ruolo normale unico al disciolto ruolo tecnico (di cui al d.lgs. n. 117 del 1993) e successivamente con l'immissione *ope legis* (art.3 d.lgs. n. 298 del 2000) nell'attuale ruolo tecnico logistico. L'intervento mira quindi a riconoscere a un esiguo numero di ufficiali il diritto alla eliminazione della sperequazione determinatasi tra le anzianità di carriera degli ufficiali dell'Arma transitati nel ruolo tecnico in virtù dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 e quelli neo-arruolati, ai sensi dell'art.16 e si rende indispensabile per dare attuazione a quanto evidenziato dal Giudice amministrativo, circa la necessità di una modifica normativa che preveda uno specifico meccanismo di riallineamento per tali ufficiali, prima che il riordino introduca ulteriori modifiche all'attuale ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri;

- al comma 1, lettera h) viene modificato l'art. 2214-*quater* del COM, prevedendo:

- la "piena" attribuzione, a far data dal 1° gennaio 2017, ai ruoli tecnici forestali delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, eliminandone la limitazione all'esercizio delle funzioni. La modifica garantisce la necessaria omogeneità tra tale personale, transitato nell'Arma a decorrere dal 1° gennaio 2017, e quello appartenente al ruolo tecnico, seppure questo sia limitato alla categoria degli ufficiali. Sarebbe difficilmente giustificabile e oltremodo penalizzante per il personale in argomento, che con il transito nell'Arma dei carabinieri acquisisce, per la prima volta, le qualifiche di pubblica sicurezza, un trattamento diverso sia dai ruoli cosiddetti "ordinari" che da ruoli (appunto il ruolo tecnico) cui sono attribuiti compiti simili se non addirittura sovrapponibili. La formulazione

let. h)



attuale della norma richiama gli articoli 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato", che prevedono per il suddetto personale l'attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria "limitatamente alle funzioni esercitate", nonché la possibilità di acquisire le qualifiche di pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, "per esigenze di servizio" e sempre "limitatamente alle funzioni esercitate";

la rimodulazione dei transiti interni tra i ruoli forestali al fine di:

- " disporre di meccanismi più gestibili dall'Amministrazione e di maggiore favore per il personale forestale (le modifiche infatti, messe in sistema con l'abrogazione dell'art. 2203-ter del COM, consentono di evitare la rigida correlazione tra le specializzazioni del personale neo assunto e i transiti interni tra ruoli forestali con la carenza organica di questi ultimi);
- " rinviare la disciplina alle collaudate dinamiche del quadro normativo a regime che caratterizza i ruoli "ordinari" dell'Arma;
- " consentire all'Amministrazione un unico sforzo annuale di selezione e formazione nel caso di più ruoli assimilabili tra loro;
- " garantire parità di trattamento, proporzionato alle rispettive consistenze effettive, al personale del comparto forestale appartenente a ruoli diversi ma assimilabili tra loro (es. ispettori forestali e ispettori impiegati presso il Comando per la tutela dell'ambiente);
- " maggiore discrezionalità per l'Amministrazione, in relazione alla specificità dei ruoli forestali, nel disciplinare modalità e durata per la partecipazione dei revisori/operatori e collaboratori ai relativi corsi formativi e/o integrativi specialistici;

- al comma 1, lettera i), vengono introdotti gli articoli:

let. i)

• l'art. 2214-quinquies del COM, che disciplina:

- " la facoltà per gli ufficiali del RS a esaurimento, che possiedono la laurea magistrale al 30 ottobre 2017, di poter chiedere di transitare nel RN;
- " in termini generali, le modalità di prima iscrizione nel RN degli ufficiali transitati dal RS a esaurimento, sulla base dei differenti gradi e delle diverse anzianità possedute;
- " il posizionamento dopo l'ultimo pari grado avente il medesimo anno di decorrenza nel grado proveniente dai corsi regolari di Accademia ovvero già transitato dal RS nel RN ai sensi dell'art. 835 del COM (vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto);
- " una finestra temporale per effettuare ulteriori transiti mediante procedura concorsuale interna, consentendo agli ufficiali del RS a esaurimento di conseguire la laurea e poter transitare nel RN. È previsto un numero massimo per ciascuna aliquota di avanzamento in modo tale da non superare l'aliquota teorica del modello a regime pari di 88 unità in valutazione a colonnello;

Il transito consente il mantenimento del pregresso ordine di ruolo ma conserva una precedenza degli ufficiali del RN provenienti dall'Accademia e di quelli già transitati ai sensi dell'art. 835 del COM dal RS (concorsi da capitano e da maggiore), a tutela del concorso vinto in passato.

L'articolo 30 regola il transitorio in materia di avanzamento, apportando le seguenti modificazioni:

art.
30, c.
1

- al comma 1, lettera a), vengono introdotti gli articoli:

let. a)

2243-bis del COM, con cui viene armonizzata la frequenza del corso d'istituto alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN, evitando nel contempo la produzione di effetti sperequativi a seguito delle rideterminazioni di anzianità previste sia per gli ufficiali del RN che per quelli del RS a esaurimento transitati nel RN (sino all'anno 2023). Il comma 1, di fatto, consente la frequenza del corso agli ufficiali RN che acquisiscono nel periodo transitorio (fino al 2023) il grado di tenente colonnello, in considerazione dei rinvii dall'attività formativa, che allo stato già vengono operati.



Il comma 2 prevede di considerare come assolto il corso in questione per gli ufficiali RS a esaurimento che transitano nel RN, in ragione delle anzianità di grado loro attribuite nel RN all'esito delle previste rideterminazioni.

Il comma 3 stabilisce, alla luce dell'introduzione del corso d'istituto anche per gli ufficiali RT, un adeguato periodo transitorio in favore degli ufficiali già presenti in ruolo, in ragione del nuovo profilo di carriera introdotto con il riordino. In particolare, per gli ufficiali del RT aventi anzianità di spallina uguale o antecedente al 31 dicembre 2007, il corso d'istituto (il cui superamento è condizione richiesta per l'avanzamento a tenente colonnello) viene considerato assolto, al fine di evitare effetti pregiudizievoli nei loro confronti, alla luce della necessità di prevedere un congruo periodo transitorio utile alla panificazione e all'organizzazione dei predetti corsi.

Il comma 4 esclude gli ufficiali del RS a esaurimento e del ruolo forestale iniziale (RFI) dal corso d'istituto in ragione della tipologia del ruolo e anche al fine di incentivare il transito dal RS a esaurimento al RN;

- 2243-ter del COM, che armonizza la frequenza del corso ISSMI alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN e delle possibilità di transito nel RN da parte degli ufficiali del RS a esaurimento. Il comma 1 esclude dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento in ragione delle anzianità di grado che verrebbero loro attribuite (si tratta di tenenti colonnelli/maggiori che verrebbero inseriti in ruolo unitamente a parigrado già RN per i quali è già stata indetta la procedura selettiva in argomento ovvero si escludono dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa né tantomeno possono essere posti nelle condizioni di conseguire il previsto livello di lingua inglese, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). La presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-bis), nonché con le disposizioni relative alle procedure di transito dal RS a esaurimento al RN ammesse dal 2017 al 2023 compreso. La norma si allinea anche al regime transitorio fissato per l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello che sarà solo ad anzianità fino al 2023.

Il comma 2 prevede il transitorio per gli ufficiali RT (escludendo dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). Anche in questo caso, la presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-bis).

Si soggiunge che la vigente normativa di cui agli artt. 751 e 752 COM, in materia di corso ISSMI e di procedure di ammissione, già fa generico riferimento agli ufficiali dell'Arma, senza distinzione di ruolo. E' però demandata, secondo la previsione del comma 3 dell'art. 751 COM, al decreto del Ministro della difesa la determinazione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso ISSMI (la vigente decretazione fa riferimento al solo RN);

- 2243-quater del COM, che armonizza il profilo di carriera degli ufficiali del RN e del RS a esaurimento transitati nel RN. In particolare si prevede, fino al 2027 compreso, la validità dei periodi di comando, se espletati in tutto o in parte, già previsti per il ruolo di provenienza (2 anni), in favore degli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento, ai fini dell'inserimento in aliquota di avanzamento al grado di colonnello. A partire dal 2028 si applicheranno gli obblighi di comando previsti dalla Tabella 4, quadro I, per l'inclusione in aliquota di avanzamento a colonnello (4 anni di comando territoriale);
- 2243-quinquies del COM, che definisce il nuovo profilo di carriera e consente la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento. Si prevede, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento, se presente in ruolo, nella commissione ordinaria di avanzamento per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento;
- 2243-sexies del COM, che consente di assicurare un congruo numero di promozioni da attribuire agli ufficiali del RN e del RS a esaurimento, in relazione alla composizione delle aliquote, incentivando il transito al RN. Di fatto, fermi restando la dotazione organica



complessiva del grado di colonnello RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (non superiori a 7 e non inferiori a 2) con decreto del Ministro della difesa. Si soggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento non saranno portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN e le eventuali eccedenze sono considerate in sovrannumero rispetto ai contingenti massimi di cui alla tabella 4 (nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse) e comunque in misura non superiore alle 35 unità, e saranno progressivamente assorbite entro il 2032.

Al termine del periodo transitorio (a partire dal 2033) e sino al completo esaurimento del RS, fermi restando la dotazione organica complessiva dei colonnelli del RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (in misura non superiore a 7) con decreto del Ministro della difesa. Si soggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento verranno comunque portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN;

- al comma 1, lettera b) viene modificato l'art. 2245 del COM, che prevede l'impossibilità di attribuire promozioni aggiuntive al RS a esaurimento al fine di incentivare il transito, a domanda, nel RN. Tale disposizione è inserita al fine di chiarire a quali ruoli si applica l'articolo 1079 del COM nel regime transitorio, considerando che il volume organico dei Colonnelli del RN dovrà soddisfare sia le consistenze effettive del RN stesso che quelle del RS a esaurimento. La norma, peraltro, si coordina con le disposizioni transitorie che prevedono l'attribuzione delle promozioni a Colonnello del RS a esaurimento in sovrannumero rispetto agli organici. L'introduzione di tale specifica previsione soddisfa il parere delle Commissioni parlamentari con riferimento alla necessità di evitare incertezze applicative, correggere i refusi e meglio coordinare il testo con il quadro generale della normativa vigente, nonché rettificare un evidente disallineamento rispetto alla relazione illustrativa e al resto del testo dello schema di decreto (osservazione n. 37); let. b)
- al comma 1, lettera c) viene modificato l'art. 2247-bis del COM, concernente l'avanzamento del personale del CFS transitato nell'Arma. In particolare, la norma stabilisce i periodi minimi nel grado e i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche apicali dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti a esaurimento; let. c)
- al comma 1, lettera d) vengono introdotti gli articoli: let. d)
 - 2247-quinquies del COM, collegato all'art. 2211-bis (regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RN, che si sviluppa in un transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Il comma 3 prevede il sistema ad anzianità, sino al 2023, per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello;
 - 2247-sexies del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-bis, che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali dell'Arma, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma, come modificata anche a seguito del d.lgs 177 del 2016. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RF dell'Arma, che si sviluppa attraverso l'individuazione di un periodo transitorio (dal 2017 al 2023) e del regime a partire dal 1° gennaio 2032;



- 2247-*septies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RT dell'Arma, che si sviluppa in un transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Nel contempo, fino al 2023, si prevede il sistema ad anzianità per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso. I commi 5 e 6 introducono progressivamente il nuovo profilo di carriera e garantiscono l'inclusione in aliquota di valutazione degli ufficiali aventi il grado di capitano. Al comma 7, per gli anni 2018 e 2019, si prevede l'introduzione dei nuovi cicli di promozione stabiliti dalla Tabella 4, rispetto al vigente sistema, attraverso alcune modifiche necessarie per raggiungere armonicamente il nuovo regime;
- 2247-*octies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RS ad esaurimento e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo. Il comma 1 prevede avanzamenti ad anzianità, nel periodo 2018-2023, sino al grado di tenente colonnello compreso, mentre il comma 2 un regime transitorio per l'anno 2018, che consente di conferire 7 promozioni (analogamente all'attuale sistema) in favore dei tenenti colonnelli RS a esaurimento, in ragione della presenza di ufficiali già valutati e posizionati nella relativa graduatoria di merito per l'anno 2017 (tutelando le aspettative di progressione di carriera degli interessati);
- 2247-*nonies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo, alla luce delle nuove progressioni indicizzate sul modello della Polizia di Stato per il personale immesso direttamente nei ruoli con il possesso della laurea magistrale quale titolo di studio.
Nel dettaglio, con un regime transitorio (2018-2022) si garantisce al personale già valutato al grado superiore di continuare ad essere sottoposto a valutazione e al personale nei gradi di maggiore (vice questore aggiunto con meno di due anni di grado) e di capitano (commissario capo) di poter essere valutato mantenendo le attuali permanenze per la promozione a tenente colonnello (2 anni previsti dal profilo);
- 2247-*decies* del COM, che disciplina l'avanzamento al grado di luogotenente del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di luogotenente viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di maresciallo aiutante (8 anni). In ragione della disomogenea alimentazione del ruolo non è possibile fissare un limite alle promozioni da conferire annualmente in quanto nei prossimi 20 anni il numero delle promozioni sarà superiore a quello del personale da valutare, con numerose aliquote vuote, mentre successivamente, a causa delle corpose aliquote in valutazione, si verificherebbe un blocco delle promozioni in un ruolo che comunque risulta essere ad esaurimento;
- 2247-*undecies* del COM, che regola l'avanzamento al grado di perito superiore scelto del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di perito superiore scelto viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di perito superiore (8 anni). Le ragioni che non consentono di fissare un numero massimo di promozioni sono analoghe a quelle del punto precedente;
- 2247-*duodecies* del COM, che prevede l'avanzamento a scelta per terzi al grado di perito superiore per i periti capo, in analogia con la norma che regola l'avanzamento dei marescialli capo a maresciallo aiutante (art. 1295);
- al comma 1, lettera e) viene modificato l'art. 2248 del COM, in tema di regime transitorio relativo alla possibilità di modificare, con decreto ministeriale annuale, il numero di promozioni a scelta, gli obblighi di comando e la determinazione delle aliquote di valutazione in relazione a let. e)



eventuali variazioni organiche e a esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento. Il termine viene spostato dal 2017 al 2027, salvo il preventivo esaurimento del ruolo speciale a esaurimento;

- al comma 1, lettera f) viene modificato l'art. 2248-*bis* del COM, introducendo un regime transitorio per il conferimento delle promozioni a generale di brigata del RFI in modo tale da assicurare il graduale raggiungimento dell'organico stabilito. Le eventuali eccedenze, considerate in soprannumero nell'anno di conferimento della promozione, sono progressivamente riassorbite entro il 2026. In tal modo viene garantita la progressione in carriera del personale interessato per assicurare il pieno espletamento delle funzioni in materia di tutela forestale e ambientale; let. f)
- al comma 1, lettera g) viene introdotto l'art. 2248-*ter* del COM, con la previsione di uno strumento flessibile e di delegificazione utile nel ristretto periodo a intervenire sulle tabelle dei ruoli degli ufficiali dell'Arma in ragione delle variazioni che possono verificarsi alla luce della costituzione e soppressione di ruoli, ovvero dei transiti e trasferimenti tra gli stessi; let. g)
- al comma 1, lettera h) viene introdotto l'art. 2250-*quater* del COM, misura che, nel confermare l'attuale previsione normativa, modifica l'ordine di precedenza per il collocamento in ARQ degli ufficiali in SPAD e in SP, incentivando nel contempo il transito nel RN dal RS a esaurimento. Il comma 2 invece disapplica l'ARQ nei confronti dei generali e dei colonnelli del RFI in ragione delle esigenze connesse con l'assorbimento delle eccedenze nelle dotazioni dirigenziali del citato ruolo e della progressiva, armonica devoluzione e determinazione delle consistenze organiche del RF a regime; let. h)
- al comma 1, let. i), viene sostituito l'articolo 2252 del COM, al fine di regolare nel periodo transitorio le promozioni al grado di maresciallo maggiore per i marescialli capo (anche del ruolo forestale degli ispettori e corrispondenti gradi dei periti, entrambi a esaurimento) che hanno già compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e non sono stati promossi nelle passate procedure. La norma prevede:
 - la formazione di un'aliquota straordinaria al 1° gennaio 2017, che include i marescialli capo e i periti capo con permanenza minima nel grado superiore a 8 anni, e la successiva promozione - nel 2017 - di tutto il personale rimasto "bloccato" negli anni con tre diverse decorrenze (1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio);
 - che i marescialli capo promossi con l'aliquota ordinaria del 2017, acquisiscano un'anzianità successiva ai parigrado promossi nella suddetta aliquota straordinaria, ovvero dopo il 1° luglio 2017.

La norma si rende necessaria a seguito dell'eliminazione della dotazione organica specifica per il grado di maresciallo aiutante (ora maggiore) nonché della previsione di una diversa forma di avanzamento ("a scelta per terzi" in luogo di "a scelta" e "a scelta per esami") al fine di garantire un più armonico sviluppo del ruolo e un progressivo assorbimento delle promozioni nel tempo.

Al comma 3, per evitare il verificarsi di un blocco nelle promozioni al grado di luogotenente, viene modificata solo per gli anni dal 2025 al 2027 la frazione dell'organico del ruolo ispettori che determina il numero di promozioni (portata a 1/13 per gli anni 2025-2026 e 1/18 per il 2027).

Il comma 9 serve a rendere coerente l'articolato con le complessive previsioni che disciplinano la nuova progressione di carriera dei marescialli capo, prima caratterizzata da un "blocco" causato dalla citata dotazione organica dedicata, al fine di impedire che personale più giovane, in virtù di una pregressa forma di avanzamento, possa sopravanzare personale più anziano creando scavalcamenti nell'ambito della gerarchia militare. Al riguardo le Commissioni parlamentari hanno segnalato l'opportunità di modificare il testo allo scopo di "*meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente*" (osservazione n.37);

- al comma 1, let. l), viene modificato l'articolo 2253 del COM, al fine di allineare il regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente (ora grado) con le previsioni a regime dell'avanzamento al grado di luogotenente; let. l)
- al comma 1, let. m), vengono introdotte nel COM alcune disposizioni che consentono, attraverso una mirata riduzione delle permanenze minime nel grado, di ristabilire l'anzianità relativa posseduta nei vari gradi, evitando:
 - l'*appiattimento* delle aliquote di personale che non hanno beneficiato in tutto o in parte delle



riduzioni di permanenza introdotte con il riordino dei ruoli;

- che il personale “raggiunto” da militari più giovani, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, possa in futuro promuovere contenzioso.

In particolare, vengono introdotti gli articoli:

- 2253-*bis*, che disciplina l’iscrizione in ruolo con il nuovo grado superiore del personale che riveste la qualifica di luogotenente e di perito superiore scelto, nonché di tutti i marescialli aiutanti e i periti superiori con un’anzianità superiore a 8 anni a seguito della riduzione del periodo di permanenza nel grado (da 15 - nel transitorio 12 - a 8 anni), ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*ter*, che disciplina l’attribuzione, con decorrenza 1° ottobre 2017, alle nuove qualifiche di luogotenente “carica speciale” e “primo perito superiore” di tutti i luogotenenti e periti superiori in servizio in quanto, al fine di evitare sperequazioni, questi ultimi devono beneficiare degli effetti dell’abbattimento della permanenza operato per i marescialli aiutanti e coincidente con la permanenza necessaria per accedere alle citate qualifiche (4 anni). I marescialli aiutanti (e periti superiori), pur inquadrati nel grado di luogotenente con un’unica anzianità (1° gennaio 2017), accedono alla qualifica di “carica speciale” con anzianità differenti al fine di evitare effetti sperequativi e garantire al personale più anziano un più rapido accesso alla qualifica. La promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*quater*, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione dei brigadieri e dei revisori ai gradi superiori con decorrenza 1° gennaio 2017, in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 7 a 5 anni nei gradi di vice brigadiere e brigadiere). La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per l’articolo precedente. Anche in questo caso, la promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*quinqüies*, che prevede l’attribuzione, con decorrenza 1° ottobre 2017, nella nuova qualifica di qualifica speciale di tutti i brigadieri capo e revisori capo in servizio, con anzianità di grado fino al 2012, in quanto già in possesso dell’anzianità necessaria. La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per gli articoli precedenti. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*sexies*, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 2017 degli appuntati e dei collaboratori nei gradi superiori in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 5 a 4 anni nei gradi di appuntato e collaboratore). Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*septies*, che prevede l’attribuzione, con decorrenza 1° ottobre 2017, alla nuova qualifica di qualifica speciale di tutti gli appuntati scelti e collaboratori capo in servizio, con anzianità di grado pari o superiore a sette anni, in quanto già in possesso dell’anzianità necessaria. La norma disciplina che gli appuntati scelti (e i collaboratori capo), in servizio al 30 settembre 2017 e con un’anzianità nel grado non sufficiente all’inquadramento, accedano alla qualifica speciale dopo 7 anni, al fine di annullare l’effetto sperequativo riconducibile alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato (e collaboratore) di cui ha beneficiato personale con minore anzianità. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*octies* prevede disposizioni per un concorso straordinario riservato al personale dell’Arma dei carabinieri effettivo al Centro addestramento musicale per l’immissione nel ruolo dei musicisti;



- al comma 1, let. n), in linea con le indicazioni fornite dai pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, viene inserito il nuovo art. 2259-*septies* che consente di sanare una possibile disparità di trattamento e conseguente possibile contenzioso in relazione ad alcuni casi, verificatisi nel recente passato, che hanno riguardato militari dell'Arma dei carabinieri, in ferma quadriennale, posti in congedo per sopraggiunti gravi motivi sanitari. La novella, pertanto, introduce una previsione transitoria che consente al personale in ferma volontaria congedato per sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato (a partire dalla data di entrata in vigore del COM) di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della Difesa, come avverrà, per i casi futuri, con la nuova formulazione dell'art. 952 del COM.

L'articolo 31 disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti dell'Arma (posti a esaurimento), modificando i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al COM, come introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. art. 31

L'articolo 32 disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per il personale in ragione del regime transitorio. art. 32



CAPO III
REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il decreto legislativo in esame contiene al Capo III (*“Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza”*), in generale, norme volte alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del predetto Corpo, ivi comprese le occorrenti disposizioni transitorie, nonché - in linea con il parere n. 01183/2016 reso dal Consiglio di Stato in data 12 maggio 2016 in ordine all’altro schema di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), concernente la razionalizzazione delle Forze di polizia e l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 177) - il riassetto, a carattere compilativo, delle norme vigenti per il predetto personale *sub* direttivo previste da provvedimenti risalenti, quali il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (*“Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza”*), la legge 3 agosto 1961, n. 833 (*“Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza”*), la legge 10 maggio 1983, n. 212 (*“Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza”*) e la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (*“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*), di cui è contestualmente disposta l’abrogazione.

Nel dettaglio, sono previste:

- a. disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza. In particolare, l’articolo 33, comma 1, alla:
 - (1) lettera a), modifica l’articolo 3, comma 1, che contempla disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo appuntati e finanziari. La modifica è volta a rideterminare in diminuzione, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento del Corpo, le dotazioni organiche del ruolo appuntati e finanziari, ora fissate in 23.313 unità;
 - (2) lettera b), modifica l’articolo 4, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari. In particolare al:
 - (a) numero 1), modifica il comma 2. Detto intervento ha la finalità di consentire agli appuntati e ai finanziari di svolgere - oltre ad attività di istruzione - anche compiti di insegnamento e formazione nei confronti del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Ciò in analogia con quanto già previsto per gli ispettori della Guardia di finanza dall’articolo 34, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 1995;
 - (b) numero 2), introduce i commi da 2-*bis* a 2-*quinq*ues al fine di prevedere il conseguimento della qualifica di “qualifica speciale” da parte degli appuntati scelti con otto anni di anzianità nel grado. In particolare:
 - il comma 2-*bis* prevede che tale qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza;
 - il comma 2-*ter* stabilisce che il conseguimento di detta qualifica è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma 2-*ter* [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell’ultimo triennio, non inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente; non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 199 del 1995]. Il requisito indicato alla lettera b), ovvero non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna, è motivato dal fatto che il biennio di osservazione, già adottato, a factor comune, per altre procedure selettive del



Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), è il periodo minimo al ricorrere del quale gli interessati possono ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall'irrogazione delle medesime. Nei confronti di coloro che, all'atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei citati requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis nonché dei requisiti di cui allo stesso comma 2-ter;

- il comma 2-quater precisa che l'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;
 - il comma 2-quinquies, infine, stabilisce che l'appuntato scelto "qualifica speciale", in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza potendo essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.
- (3) lettera c), modifica l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere. In particolare al:

(a) numero 1):

- numero 1.1), elimina, tra i requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere, la possibilità di elevare il limite massimo di età, per un periodo pari all'effettivo servizio prestato e comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata. Ciò allo scopo di disporre di candidati in possesso di una più giovane età anagrafica, che possano maturare, nel corso della carriera nel Corpo, livelli più elevati di professionalità derivanti dallo svolgimento prolungato delle attività altamente specialistiche demandate alla Guardia di finanza e fermo restando che l'alimentazione del ruolo avviene principalmente mediante arruolamento di volontari in ferma prefissata di 1 e 4 anni;
- numero 1.2), sopprime la lettera c) del citato comma 1 (disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445);
- numero 1.3), effettua, alla lettera e), un intervento di adeguamento del richiamato decreto legislativo n. 199 del 1995 alle disposizioni introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2 (*"Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*), che prevede parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- numero 1.4) innalza, alla lettera f), il livello del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso in rassegna, che deve consentire l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ritenuto maggiormente aderente alla professionalità richiesta dalla specificità dei compiti demandati al Corpo;
- numeri 1.5), 1.6), 1.7) e 1.8) modificano le lettere g), i), l) e aggiungono la lettera m-bis), per l'adeguamento di taluni dei requisiti previsti per il concorso per finanziere mutuandoli dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo



2001, n. 69, relativo alla nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza. In particolare, si precisa che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;

- (b) numero 2), si prevede che per l'arruolamento nei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» non sono richiesti i requisiti previsti dal comma 1, lettere e) (requisiti legati alla massa metabolicamente attiva) e f) (diploma di istruzione di secondo grado), precisando che il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - (c) numero 3), consente, mediante la modifica dei commi 2 e 3, la partecipazione al concorso per finanziere dei fratelli e delle sorelle del personale delle forze di polizia e del Corpo, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, anche nel caso in cui non siano unici superstiti;
 - (d) numero 4), modifica il comma 3, al fine di estendere il particolare beneficio riconosciuto ai congiunti degli appartenenti al Corpo deceduti o resi permanentemente invalidi per ferite o lesioni riportate durante attività di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, evitando disparità legate alla tipologia di attività espletata, al mezzo o all'attrezzatura impiegata al momento del sinistro. Ciò in linea con analoga previsione concernente il personale delle Forze armate (articolo 705 del decreto legislativo n. 66 del 2010);
- (4) lettera d), sostituisce l'articolo 7, che reca disposizioni in materia di bando di reclutamento, al fine di:
- (a) adeguare le disposizioni per il reclutamento degli allievi finanziari a quelle previste per il reclutamento degli allievi ufficiali, ex articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 69 del 2001, e degli allievi marescialli, di cui agli articoli 37 e 43, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 199 del 1995;
 - (b) precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l'applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 199 del 1995. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa;
 - (c) prevedere, al fine di potenziare il Servizio di soccorso alpino della Guardia di finanza, che ai posti messi a concorso per tale servizio non si applicano le riserve di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Pertanto, con riferimento a tale specialità è possibile arruolare interamente personale proveniente dai civili;
- (5) lettera e), modifica l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di posizione di stato degli allievi finanziari. In particolare al:
- (a) numero 1), reca una modifica di natura formale ai commi 1 e 2;
 - (b) numero 2), modifica il comma 3 al fine di uniformare la promozione al grado di finanziere a quanto già previsto per il conferimento della nomina a vicebrigadiere e a maresciallo, rispettivamente, dagli articoli 29 e 44 del decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (6) lettera f), introduce l'articolo 8-bis (*"Proscioglimento degli allievi finanziari"*) nel decreto legislativo n. 199 del 1995, all'uopo riassetando le previsioni di cui agli articoli 100, 101, 102 e 103 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante *"Approvazione del*



regolamento organico per la regia Guardia di Finanza”, di cui contestualmente è disposta l’abrogazione;

- (7) lettera g), modifica l’articolo 9, che reca disposizioni in materia di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, ivi riassetando le disposizioni previste dall’articolo 5 della legge 3 agosto 1961, n. 833, recante “Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza”, la quale viene contestualmente abrogata;
- (8) lettera h), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995:
- (a) l’articolo 9-bis (“*Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*”) con contestuale abrogazione dell’articolo 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante “*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*”. Non si è proceduto al riassetto del contenuto dei commi 4 e 5 del predetto articolo 2 della legge n. 53 del 1989, in quanto:
- il comma 4 - abrogativo dell’articolo 6 della legge n. 833 del 1961, che inquadrava gli “*appuntati e finanziari*” nella categoria dei “*militari di truppa*” del Corpo - è superato dall’attuale quadro normativo di riferimento che ne ha istituito il relativo “*ruolo*” (cfr. articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 1995), nonché dall’articolo 627, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che equipara gli allievi finanziari ai “*militari di truppa*”;
 - le precisazioni di cui al comma 5 non risultano più necessarie, essendo riferite all’esigenza di dover armonizzare le terminologie previste dalle previgenti norme in materia di stato giuridico con quelle attuali relative agli appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”;
- (b) l’articolo 9-ter (“*Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 8 della legge n. 833 del 1961: l’introducenda disposizione è in linea con analoga previsione relativa al personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri (cfr. articolo 875 del decreto legislativo n. 66 del 2010). È stato operato il riassetto delle disposizioni concernenti la posizione di stato dei militari in servizio permanente, appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”, sinora disciplinate dalla norma di cui si prevede l’abrogazione;
- (c) l’articolo 9-quater (“*Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 10 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto della disposizione di cui si prevede l’abrogazione, recante il requisito dell’idoneità psico-fisica che deve essere posseduto dai militari, in servizio permanente, appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”;
- (d) l’articolo 9-quinquies (“*Aspettativa*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 8 della legge n. 53 del 1989. È stato operato il riassetto delle disposizioni concernenti il collocamento in “*aspettativa*” del personale appartenente al ruolo “*appuntati e finanziari*”, sinora disciplinato dalla norma di cui si prevede l’abrogazione.
- Inoltre, rispetto alla formulazione originaria dell’articolo 8 della legge n. 53 del 1989, sono state apportate talune modifiche (cfr., in particolare, commi 1, 2, 6, 7 e 9), in ragione della nuova definizione dell’istituto ex articoli 901, 902 e 913 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e tenendo conto della circostanza che il disposto di cui al comma 8 (abrogato dal decreto legislativo n. 66 del 2010) dello stesso articolo 8 è stato successivamente reintrodotta dall’articolo 9, lettera p), numero 8), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (“*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a norma dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”);
- (e) l’articolo 9-sexies (“*Cause di cessazione del rapporto di impiego*”), con contestuale abrogazione degli articoli 15 e 34 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni recanti le cause di cessazione del rapporto di impiego del



personale del ruolo "appuntati e finanziari", sinora disciplinate dalle norme di cui si prevede l'abrogazione. Sono state, inoltre, apportate modifiche in relazione a quanto disposto all'articolo 923 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e senza operare il riassetto della disposizione recata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 833 del 1961, afferente alla cessazione dal servizio in caso di "inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari", in quanto non più applicabile per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 2002;

- (f) l'articolo 9-septies ("Raggiungimento dei limi di età"), in virtù dei nuovi limiti di età ordinamentali previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articoli 1 e 2 (analoga previsione è recata, per il personale militare, dall'articolo 924 del decreto legislativo n. 66 del 2010). Contestualmente, è prevista abrogazione degli articoli 16 e 39 della legge n. 833 del 1961 e dell'articolo 10 della legge n. 53 del 1989;
- (g) l'articolo 9-octies ("Categorie del congedo"), con contestuale abrogazione degli articoli 37 e 38 della legge n. 833 del 1961 e dell'articolo 11 della legge n. 53 del 1989. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nelle norme di cui si prevede l'abrogazione, concernenti le "categorie del congedo" del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari" cessato dal servizio, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate agli articoli 880, 886, 887, 888 e 889 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- (h) l'articolo 9-novies ("Infermità"), con contestuale abrogazione dell'articolo 18 della legge n. 833 del 1961, limitatamente agli aspetti di stato giuridico di cui al comma 1. Le disposizioni di cui all'introducendo articolo 9-novies sono stati mutate dal combinato disposto degli articoli 929 e 1877 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, si precisa che non è stata accolta l'osservazione n. 16 del parere espresso dalle Commissioni riunite di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che richiedevano il prolungamento dei periodi di aspettativa per il personale del ruolo "appuntati e finanziari" previsti dall'articolo 9-novies riassetto dall'articolo 33, comma 1, lettera h, del presente decreto. Ciò in quanto:
- l'aspettativa in questione, negli stessi termini, è prevista anche a favore del personale degli altri ruoli della Guardia di finanza e delle altre Forze di polizia, per il quale non è stata mossa analoga osservazione, di talché il recepimento dell'invito parlamentare avrebbe comportato un disallineamento in materia, peraltro in violazione del principio di delega della sostanziale equiordinazione;
 - il periodo di aspettativa per infermità previsto dalle specifiche norme in vigore (non superiore a due anni in un quinquennio) rappresenta il giusto contemperamento delle esigenze, da un lato, di assicurare il regolare ed efficace svolgimento del servizio con tutte le risorse umane che la legge pone a disposizione dell'Amministrazione ed evitare che una prolungata assenza dal servizio attivo determini la perdita di professionalità da parte dei militari interessati e, dall'altro, di consentire il ripristino della piena efficienza fisica del personale in un tempo ragionevole;
 - l'ampliamento auspicato comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica sprovvisi, allo stato, di adeguata copertura;
- (i) l'articolo 9-decies ("Cessazione a domanda"), con contestuale abrogazione degli articoli 17 e 23 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nelle norme di cui si prevede l'abrogazione, concernenti la cessazione dal servizio, a domanda, del personale del ruolo "appuntati e finanziari", provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all'articolo 933 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- (l) l'articolo 9-undecies ("Nomina all'impiego civile"), con contestuale abrogazione, dell'articolo 25 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nella norme di cui si prevede l'abrogazione, concernenti la "nomina all'impiego civile" del personale in servizio permanente del ruolo



“*appuntati e finanziari*”, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all’articolo 2137 del decreto legislativo n. 66 del 2010;

- (m) l’articolo 9-*duodecies* (“*Cause di cessazione dalla ferma*”), con contestuale proposta di abrogazione dell’articolo 35 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nella norma di cui si prevede l’abrogazione, concernenti le “*cause di cessazione dalla ferma volontaria*” dei militari del Corpo, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all’articolo 946 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al riguardo, si precisa che non è stata accolta l’osservazione n. 16 del parere espresso dalle Commissioni riunite di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che richiedevano il prolungamento dei periodi di licenza di convalida per il personale del ruolo “*appuntati e finanziari*” previsti dall’articolo 9-*duodecies* riassetto dall’articolo 33, comma 1, lettera h, del presente decreto. Ciò in quanto:
- la licenza in questione, negli stessi termini, è prevista anche a favore del personale degli altri ruoli della Guardia di finanza e delle altre Forze di polizia, per il quale non è stata mossa analoga osservazione;
 - il periodo di aspettativa per la licenza di convalida dalle specifiche norme in vigore (non superiore a 45 giorni nell’anno, per i volontari in ferma non superiore a 2 anni nel periodo della ferma) rappresenta il giusto temperamento delle esigenze, da un lato, di assicurare il regolare ed efficace svolgimento del servizio con tutte le risorse umane che la legge pone a disposizione dell’Amministrazione ed evitare che una prolungata assenza dal servizio attivo determini la perdita di professionalità da parte dei militari interessati e, dall’altro, di consentire il ripristino della piena efficienza fisica del personale in un tempo ragionevole;
 - l’ampliamento auspicato comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica sprovvisi, allo stato, di adeguata copertura;
- (n) l’articolo 9-*terdecies* (“*Tipologia dei richiami in servizio*”), al fine di rinviare alle disposizioni in materia di richiami in servizio, disciplinate dal Codice dell’ordinamento militare (cfr., al riguardo, articolo 986), anche per le carriere iniziali del Corpo;
- (9) lettera i), modifica l’articolo 10, che reca disposizioni in materia di avanzamento degli appartenenti al ruolo *appuntati e finanziari*. In particolare, al:
- (a) numero 1), aggiunge al comma 1 dopo le parole *appuntati e finanziari*, le parole in servizio permanente;
- (b) numero 2), interviene al comma 2:
- numero 2.1) sopprime le parole “anzianità di servizio o” al fine di prevedere che le promozioni nel ruolo *appuntati e finanziari* siano conferite unicamente con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado;
 - numero 2.2) sostituisce il riferimento all’articolo 31 della legge n. 212 del 1983 - in tema di istituzione della Commissione Permanente di Avanzamento - che viene contestualmente abrogato, con il richiamo agli articoli 55-*bis* e 55-*ter*, introdotti con il provvedimento in rassegna, i quali provvedono a riscriverne i contenuti;
- (c) numero 3), interviene al comma 3, sostituendo la lettera b) in tema di requisiti fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore;
- (d) numero 4), modifica il comma 6, al fine di prevedere che nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella “B” di cui al comma 1 dello stesso articolo 10 per l’avanzamento del personale appartenente al ruolo *appuntati e finanziari* non vengano calcolati, tra l’altro, i periodi di detrazione e riduzione di anzianità;
- (e) numero 5), reca una modifica di natura formale ai commi 7 e 8;



- (10) lettera l), modifica l'articolo 11, comma 1, che reca disposizioni in materia di esclusione dalla valutazione. In particolare al:
- (a) numero 1) semplifica il procedimento, prendendo in esame esclusivamente le posizioni di stato che comportano una rideterminazione dell'anzianità (es. aspettativa per motivi privati), ossia quelle che hanno riflessi sulla decorrenza giuridica del grado rivestito e, quindi, sulla maturazione del requisito temporale per essere sottoposto a valutazione. Invece, le altre forme di aspettativa (es. per motivi di salute), nella maggior parte dei casi, si risolvono con una riattivazione della procedura nel breve termine con effetti *ex tunc* sulla decorrenza della promozione. Pertanto, per le stesse non appare indispensabile dover attendere la cessazione della causa impeditiva per poter valutare il militare interessato. Inoltre si evidenzia che, in base alla previgente formulazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 199 del 1995, il militare ammesso alla procedura di avanzamento ma collocato in congedo prima della valutazione, era comunque sottoposto a valutazione e, se giudicato idoneo, promosso;
 - (b) numero 2), reca una modifica di carattere formale;
- (11) lettera m), modifica l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di cause di sospensione della valutazione e della promozione. In particolare al:
- (a) numero 1), introduce una modifica al comma 1 al fine di non sospendere la valutazione di coloro che si trovano nella posizione di cui alla lettera d) della nuova formulazione dell'articolo 11, atteso che la stessa riguarda militari che hanno già maturato il periodo minimo di permanenza nel grado per essere valutati e che, comunque, si vedranno applicare la detrazione di anzianità nel nuovo grado eventualmente rivestito;
 - (b) numero 2), reca una modifica di carattere formale al comma 5;
- (12) lettera n), abroga l'articolo 14 che reca disposizioni in materia di promozione straordinaria per benemerite di servizio. La modifica è necessaria in quanto l'istituto della promozione straordinaria è stato interamente riprodotto nell'articolo 61 dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, applicabile a tutto il personale *sub-direttivo* del Corpo. In tal modo si realizza una disciplina unitaria e omogenea;
- (13) lettera o), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995 l'articolo 14-*bis* ("*Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente alla categoria degli appuntati e finanziari*"), al fine di disciplinare l'iscrizione a ruolo degli appuntati e finanziari. Inoltre, l'inserimento del comma 3 consente di abrogare il comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 833 del 1961, unico comma ancora vigente di detto articolo;
- (14) lettera p), modifica l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo sovrintendenti. La modifica è introdotta al fine di rideterminare in diminuzione, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento del Corpo, le dotazioni organiche del ruolo sovrintendenti, che sono ora fissate in 12.655 unità;
- (15) lettera q), modifica l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, al:
- (a) numero 1), modifica il comma 2 al fine di consentire ai sovrintendenti di svolgere, oltre ad attività di istruzione, anche compiti di insegnamento e formazione nei confronti del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Ciò in analogia con quanto già previsto per gli ispettori del Corpo dall'articolo 34, comma 2, lettera e), dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995;
 - (b) numero 2), introduce, al comma 3, la possibilità per i brigadieri capo di sostituire il proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento, valorizzando ulteriormente le funzioni svolte dal militare che riveste il grado apicale del ruolo sovrintendenti;
 - (c) numero 3), prevede, mediante l'introduzione, dopo il comma 3 del predetto articolo 18, dei commi da 3-*bis* a 3-*quater*, il conseguimento della qualifica di "qualifica



speciale” da parte dei brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado. In particolare:

- il comma 3-*bis* prevede che tale qualifica è attribuita, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità e gli interessati sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell’ambito del ruolo di appartenenza potendo essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali;
 - il comma 3-*ter*:
 - stabilisce che il conseguimento di detta qualifica è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma 3-*ter* [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell’ultimo triennio, non inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente; non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d)]. Tra i requisiti, si evidenzia quello indicato dalla lettera b), ovvero non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna: la previsione del biennio di osservazione, già adottata, a fattor comune, per altre procedure selettive del Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), trova giustificazione nella possibilità che hanno gli interessati di poter ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall’irrogazione delle medesime;
 - disciplina la posizione di coloro che, all’atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3-*ter*, prevedendo che nei loro confronti la qualifica sia attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l’iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell’anzianità di grado di cui al comma 3-*bis* nonché dei requisiti di cui allo stesso comma 3-*ter*;
 - il comma 3-*quater* precisa che il brigadiere capo “qualifica speciale” ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;
- (16) lettera r), modifica l’articolo 19 che reca disposizioni in materia di accesso al ruolo sovrintendenti. In particolare al:
- (a) numero 1.1.), sopprime il riferimento alla capacità ricettiva degli istituti di formazione quale limite all’accesso al ruolo dei sovrintendenti;
 - (b) numero 1.2), modifica il comma 1, al fine di prevedere la possibilità di diminuire la percentuale dei posti riservati agli appuntati scelti (fissata ora nel massimo, e non più minimo, del 70%) e aumentare, contestualmente, i posti destinati al personale più giovane appartenente ai gradi sottordinati (finanziere, finanziere scelto e appuntato);
 - (c) numero 2), al comma 2 reca una modifica di carattere formale sostituendo la parola “qualificazione” con “formazione”;
 - (d) numero 3), reca una modifica di carattere formale al comma 3;
 - (e) numero 4), aggiunge il comma 3-*bis* al fine di prevedere che per l’accesso al ruolo “sovrintendenti”, i posti eventualmente non coperti nell’ambito del concorso riservato agli appuntati scelti, siano devoluti in favore del concorso riservato a tutto il personale appartenente al ruolo “appuntati e finanziari”. Tale meccanismo opera anche nel caso opposto;



- (17) lettera s), modifica l'articolo 20, che reca disposizioni in materia di requisiti per l'ammissione al ruolo sovrintendenti, al fine di rendere più chiara la portata della norma;
- (18) lettera t), sostituisce l'articolo 21, che reca disposizioni in materia di modalità dei concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti, al fine di adeguare le pertinenti disposizioni a quelle per l'arruolamento degli allievi ufficiali, ex articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, degli allievi finanziari e degli allievi marescialli di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 37 (nuove formulazioni) del decreto legislativo n. 199 del 1995. Tale adeguamento è finalizzato a precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l'applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 199 del 1995. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa;
- (19) lettera u), abroga gli articoli dal 22 al 26, in materia di articolazione e valutazione della prova d'esame, formazione delle graduatorie, esclusioni dai concorsi e vincitori dei concorsi;
- (20) lettera v), modifica l'articolo 27, che reca disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi di qualificazione, in particolare al:
- (a) numero 1), reca una modifica di carattere formale, sostituendo nella rubrica la parola "qualificazione" con "formazione";
 - (b) numero 2) e 3), modificano, rispettivamente, i commi 1 e 2 al fine di contrarre i tempi di addestramento rispetto agli attuali tre mesi e consentono il ricorso anche agli strumenti telematici per l'erogazione dei moduli formativi. La durata minima del corso, pari a un mese, garantisce al personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari di raggiungere una formazione sufficiente per svolgere le funzioni del ruolo sovrintendenti. Inoltre, l'introduzione della possibilità di strutturare i corsi ricorrendo anche alla tecnologia telematica permette di erogare la formazione, in tutto o in parte, in modalità *e-learning*, con evidenti risparmi di spesa e con una corrispondente riduzione dei tempi di assenza dei discenti dai reparti di appartenenza;
 - (c) numero 4), abroga il comma 3, che reca disposizioni in materia di svolgimento dei corsi di qualificazione, tenuto conto che le relative disposizioni sono state riassettate nell'articolo 21, comma 2, lettera c);
- (21) lettera z), modifica l'articolo 32 che reca disposizioni in materia di ruolo ispettori, prevedendone uno sviluppo a carattere direttivo e l'articolazione su 5 gradi (maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente). Tale modifica è conseguente alla trasformazione dell'attuale qualifica di luogotenente in grado;
- (22) lettera aa), modifica l'articolo 33, che reca disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo ispettori, che ora è fissata in 23.602 unità. La modifica aggiorna, rispetto al dato indicato nel testo originario del citato articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995, la dotazione organica del ruolo ispettori, confermando il valore numerico attuale ed espungendo la consistenza relativa al grado di maresciallo aiutante, di cui è prevista la soppressione con il presente provvedimento;
- (23) lettera bb), modifica l'articolo 34, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. In particolare al:
- (a) numero 1) precisa al comma 3, aggiungendo un secondo periodo, che i marescialli aiutanti, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono – oltre ai compiti di cui al primo periodo – anche funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori;
 - (b) numero 2), sostituisce i commi 4 e 5, prevedendo che il personale del nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente):
 - sia impiegato in incarichi di massima responsabilità e impegno operativo;



- consegua la qualifica di "cariche speciali" dopo aver maturato quattro anni di anzianità nel grado e sia principalmente impiegato in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale;
- (c) numero 3), introduce i commi dal 5-*bis* al 5-*quater*:
- al comma 5-*bis*:
 - prevede che il conseguimento di detta qualifica è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma 5-*bis* [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo triennio, non inferiore a "eccellente" o giudizio equivalente; non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d)]. Tra i requisiti, si evidenzia quello indicato dalla lettera b), ovvero non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi del rimprovero: la previsione del biennio di osservazione, già adottata, a fattor comune, per altre procedure selettive del Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), trova giustificazione nella possibilità che hanno gli interessati di poter ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall'irrogazione delle medesime;
 - disciplina la posizione di coloro che, all'atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 5-*bis*, prevedendo che nei loro confronti la qualifica sia attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5 nonché dei requisiti di cui al presente comma;
 - al comma 5-*ter* precisa che il luogotenente "cariche speciali" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;
 - al comma 5-*quater* prevede che la qualifica di "cariche speciali" sia attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza;
- (24) lettera cc), sostituisce l'articolo 35, in materia di accesso al ruolo ispettori, prevedendo che gli ispettori della Guardia di finanza sono tratti per il 70% dei posti complessivamente disponibili mediante concorso pubblico e per il 30% attraverso un concorso interno per titoli a favore dei sovrintendenti capo e per titoli ed esami riservato ai sovrintendenti, agli appuntati e ai finanziari in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5. Il relativo bando di concorso definisce, nell'ambito del citato 30%, il limite dei posti da riservare ai sovrintendenti capo. E' inoltre precisato che l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso pubblico e interno è subordinata al superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi e che i posti eventualmente rimasti scoperti nell'ambito di uno dei concorsi interni sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso interno. Infine, il riferimento al possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 5, mira a valorizzare l'esperienza professionale degli appartenenti al grado apicale del ruolo sovrintendenti e, al contempo, consentire il passaggio al ruolo superiore degli appartenenti ai gradi inferiori in possesso delle migliori qualità professionali e culturali, tenuto conto che per quest'ultimi è richiesto il possesso della laurea triennale in materie economico-giuridiche.
- (25) lettera dd), modifica l'articolo 36, che reca disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione ai concorsi. Tale modifica è introdotta al fine di:
- (a) rendere più chiaro il tenore letterale della norma e, inoltre, di estendere la previsione in parola anche agli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza;



- (b) adeguare la disposizione al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;
 - (c) armonizzare la disciplina dei requisiti per l'accesso al ruolo ispettori con le disposizioni per l'arruolamento del personale appartenente alle altre categorie;
 - (d) sopprimere il previgente requisito concernente lo stato civile, poiché dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 24 ottobre 2002, n. 445);
 - (e) adeguare anche tale articolo alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 2 del 2015;
 - (f) prevedere che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;
 - (g) introdurre, a regime, per il personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari il requisito del possesso della laurea triennale in discipline economico-giuridiche ai fini dell'accesso, mediante concorso interno, al ruolo ispettori in modo da uniformare il livello culturale atteso per gli appartenenti a detto ruolo i quali, qualora siano reclutati mediante concorso pubblico, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a due anni finalizzato anche al conseguimento di analogo titolo di studio (laurea triennale);
- (26) lettera ee), sostituisce l'articolo 37, che reca disposizioni in materia di bando di concorso, al fine di ricondurre a una determinazione del Comandante Generale la disciplina delle modalità di svolgimento del concorso per ispettori, armonizzando nel contempo dette disposizioni con quelle per l'arruolamento degli allievi finanziari e degli allievi vicebrigadieri di cui agli articoli 7 e 21 (nuove formulazioni) del decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (27) lettera ff), abroga gli articoli da 38 a 43 del decreto legislativo n. 199 del 1995, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di: visite mediche e accertamenti attitudinali, prove d'esame, nomina e composizione delle commissioni, valutazione delle prove scritte e orali, valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica e formazione delle graduatorie;
- (28) lettera gg), modifica l'articolo 44, che reca disposizioni in materia di svolgimento del corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori. In particolare al:
- (a) numero 1), sostituisce il comma 1 al fine di prevedere che il corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori, di durata non inferiore a due anni accademici, sia a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche;
 - (b) numero 2), modifica il comma 3 al fine di precisare l'Autorità competente all'adozione del provvedimento di conferimento del grado di maresciallo, in conformità a quanto già previsto da altre disposizioni in tema di progressione di carriera contenute nel presente decreto;
 - (c) numero 3), reca modifica formale al comma 6;
- (29) lettera hh), sostituisce l'articolo 46, che reca disposizioni in materia di bando di concorso, al fine di prevedere che, con determinazione del Comandante Generale del corpo della guardia di finanza, siano disciplinate le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori;
- (30) lettera ii), abroga gli articoli 46-bis e 47, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di accertamenti attitudinali e modalità del concorso;
- (31) lettera ll), modifica l'articolo 48, che reca disposizioni in materia di modalità del corso di formazione per ispettori, al fine di specificare l'Autorità competente all'adozione del



provvedimento di nomina a maresciallo, in conformità a quanto già previsto per gli ulteriori istituti in tema di progressione di carriera contenuti nel decreto legislativo n. 199 del 1995;

- (32) lettera mm), modifica l'articolo 52, che reca disposizioni in materia di forme di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti. Tali modifiche sono conseguenti anche all'abrogazione degli articoli 14 e 58;
- (33) lettera nn), modifica l'articolo 55, che reca disposizioni in materia di inclusione ed esclusione dalle aliquote. In particolare al:
- (a) numero 1), si introduce, quale requisito per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti, il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante Generale;
 - (b) numero 2), introduce il comma 1-bis al fine di prevedere che il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento;
 - (c) numero 3), modifica il comma 2, lettera d), al fine di semplificare il procedimento, prendendo in esame esclusivamente le posizioni di stato che comportano una rideterminazione dell'anzianità (ad esempio, aspettativa per motivi privati), ossia quelle che hanno riflessi sulla decorrenza giuridica del grado rivestito e, quindi, sulla maturazione del requisito temporale per essere sottoposto a valutazione;
 - (d) numero 4), sopprime, al comma 3, le parole "o di salute";
- (34) lettera oo), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995:
- (a) l'articolo 55-bis ("*Commissione permanente di avanzamento*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ("*Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza*"), che viene contestualmente abrogato, inerente all'istituzione della commissione permanente sull'avanzamento per il personale sub-direttivo del Corpo della guardia di finanza;
 - (b) l'articolo 55-ter ("*Composizione della commissione permanente di avanzamento*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 32 della legge n. 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - inerente alla composizione della commissione permanente sull'avanzamento per il personale sub direttivo del Corpo della guardia di finanza. Tale modifica, inoltre, tiene conto della trasformazione della qualifica di luogotenente nel grado apicale del ruolo ispettori;
 - (c) l'articolo 55-quater ("*Competenze della commissione permanente di avanzamento*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 33 della legge 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - in tema di competenze della commissione permanente di avanzamento;
 - (d) l'articolo 55-quinquies ("*Giudizio sull'avanzamento ad anzianità*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 34 della legge 212 del 1983, già riassetato nell'articolo 1056 del decreto legislativo n. 66 del 2010 ed esteso alla Guardia di finanza dall'articolo 2136, comma 1, lettera q), che viene contestualmente abrogato. L'articolo ora introdotto disciplina il giudizio della commissione permanente sull'avanzamento ad anzianità;
 - (e) l'articolo 55-sexies ("*Giudizio sull'avanzamento a scelta*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, le disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - in tema di giudizio della commissione permanente sull'avanzamento a scelta. In tale ambito, la pubblicazione nel foglio d'ordine, prevista dalla legge n. 212 del 1983, è stata sostituita dalla pubblicazione sul portale *internet* istituzionale del Corpo;
- (35) lettera pp), modifica l'articolo 56, che reca disposizioni in materia di cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione. La modifica è introdotta al fine di



non sospendere la valutazione né cancellare dai quadri di avanzamento coloro i quali, durante i lavori della commissione permanente di avanzamento, si trovino nella posizione di cui alla lettera d) della nuova formulazione dell'articolo 55, atteso che la stessa riguarda militari che hanno già maturato il periodo minimo di permanenza nel grado per essere valutati e che, comunque, si vedranno applicare la detrazione di anzianità nel nuovo grado eventualmente rivestito;

- (36) lettera qq), modifica l'articolo 57, che reca disposizioni in materia di avanzamento ad anzianità. In particolare al:
- (a) numero 1), modifica il comma 1 al fine di coordinare il testo con l'introduzione dell'articolo 55-*quinquies*;
 - (b) numero 2), contempla una modifica formale al comma 3;
- (37) lettera rr), modifica l'articolo 58, che reca disposizioni in materia di avanzamento a scelta. In particolare al:
- (a) numero 1), sopprime, nella rubrica, le parole "a scelta per esami", con riferimento all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, procedura abolita con il presente provvedimento anche per le altre Forze di polizia;
 - (b) numero 2), reca un intervento di coordinamento a seguito dell'introduzione dell'articolo 55-*sexies* che ha sostituito, recependone i contenuti, l'articolo 35 della legge n. 212 del 1983;
 - (c) numero 3), reca una modifica di carattere formale, sostituendo le parole "del sottufficiale" con "dell'ispettore";
 - (d) numero 4), sostituisce il richiamo alla tabella D/1 (progressione di carriera del ruolo sovrintendenti) con quello relativo alla tabella D/2 (progressione di carriera del ruolo ispettori), atteso che le modalità di avanzamento "a scelta per terzi", precedentemente adottate per il solo avanzamento dal grado di brigadiere a quello di brigadiere capo del ruolo sovrintendenti (modificato in quello "ad anzianità"), sono ora previste per la procedura di avanzamento al grado di maresciallo aiutante del ruolo ispettori;
 - (e) numero 5), reca una modifica di natura formale al comma 2-*bis*;
 - (f) numero 6), sostituisce il comma 3, al fine di prevedere che il numero delle promozioni annualmente conferibili al nuovo grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante Generale, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori (in tal modo, il numero di promozioni conferibili non subirà sostanziali variazioni e comunque non sarà inferiore rispetto al numero delle qualifiche di luogotenente attribuibili secondo la normativa vigente);
- (38) lettera ss), abroga gli articoli 58-*bis*, 58-*quater* e 60 del decreto legislativo n. 199 del 1995, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, conferimento della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti e avanzamento straordinario per meriti eccezionali, conseguenti all'eliminazione della procedura di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante di cui all'articolo 58-*bis*. Inoltre, le disposizioni relative agli articoli 58-*quater* e 60 in tema di procedure di avanzamento al grado di luogotenente sono state riprodotte, con modifiche, nei nuovi articoli 58 e 61;
- (39) lettera tt), sostituisce l'articolo 61, che reca disposizioni in materia di promozione straordinaria per meriti eccezionali, al fine di pervenire ad una disciplina unitaria ed omogenea dell'istituto della promozione straordinaria. La modifica è volta a individuare l'Autorità proponente, a fattor comune, nel primo ufficiale generale della scala gerarchica dell'interessato e non più in un'Autorità diversa in relazione alla tipologia della promozione straordinaria e del ruolo di appartenenza del proposto. Il nuovo articolo 61, inoltre, riconduce la decisione in merito alle suddette promozioni alla competenza esclusiva del Comandante generale, quale Autorità ordinariamente preposta dalla normativa di settore, assicurando uniformità dei provvedimenti in tema di progressione di carriera. Ciò è, peraltro, in linea con le previsioni di cui al decreto legislativo 30 marzo



2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in tema di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

- (40) lettera uu), introduce l’articolo 68-bis (“*Transito di contingente*”), con contestuale abrogazione degli articoli 93 e 94 del regio decreto n. 126 del 1926 e dell’articolo 7, comma 4, della legge n. 833 del 1961;
- (41) lettera vv), introduce l’articolo 80-bis, che prevede la possibilità di modificare le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dai decreti legislativi nn. 199 del 1995 e 69 del 2001 con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell’azione amministrativa;
- (42) lettera vv), prevede un intervento di carattere formale, volto a espungere dal testo del decreto legislativo n. 199 del 1995 le locuzioni “o dell’autorità dal medesimo delegata”, “o dall’autorità dal medesimo delegata” e “o l’autorità dal medesimo delegata”.

Il comma 2, dispone che le tabelle allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al decreto in commento;

- b. disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”. In particolare, l’articolo 33, comma 1:

- (1) lettera a), contempla modifiche all’articolo 1, al fine di prevedere:
 - (a) al comma 4, la durata biennale dell’incarico del Comandante in Seconda del Corpo della guardia di finanza. In accoglimento dell’osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel parere n. 915 in data 21 aprile 2017, si precisa che la durata biennale dell’incarico trova applicazione anche per il Comandante in Seconda del Corpo attualmente in carica;
 - (b) al nuovo comma 4-bis, la facoltà per il Ministro dell’economia e delle finanze di escludere, per gravi motivi penali o disciplinari, il generale di corpo d’armata più anziano e proporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità;
- (2) lettera b), modifica l’articolo 2, che reca disposizioni in materia di ruoli degli ufficiali, prevedendo, in particolare:
 - (a) al numero 1.1), la specificazione che la carriera del ruolo ufficiali del Corpo è a sviluppo dirigenziale;
 - (b) al numero 1.2), l’istituzione, nell’ambito del ruolo normale degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei comparti ordinario, aereonavale e speciale;
 - (c) al numero 1.3), un intervento volto a sopprimere i ruoli “aereonavale” e “speciale” della guardia di finanza;
 - (d) al numero 2), un intervento di mero coordinamento;
- (3) lettera c), abroga l’articolo 3, in conseguenza dell’intervento di soppressione dei ruoli aereonavale e speciale;
- (4) lettera d), sostituisce l’articolo 4, che reca disposizioni in materia di funzionamento dei ruoli. Si tratta di un intervento di mero adeguamento della norma;
- (5) lettera e), modifica l’articolo 5, mediante l’introduzione:
 - (a) al comma 1:
 - della previsione per cui sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;



- delle disposizioni di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*), che rispondono all'esigenza di prevedere in un provvedimento di rango primario i requisiti contemplati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2001, come da ultimo integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2010, per il reclutamento del personale ufficiali, provvedendo altresì a meglio circoscrivere le tipologie di preclusioni all'accesso alla categoria ufficiali per il personale militare in servizio permanente. Ciò in linea con le analoghe norme concernenti gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della guardia di finanza [articoli 36, comma 1, lettera a), n. 4) e comma 5, lettera a), n. 5) e 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 1995]. Le disposizioni di cui alle lettere *g-quater*), *g-quinquies*) e *g-sexies*) rispondono all'esigenza di uniformare i requisiti per il reclutamento del personale ufficiali a quelli delle categorie *sub-direttive*;
- (b) del comma 2-*bis*, il quale precisa che i requisiti richiesti per il reclutamento devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso;
- (c) ai commi 3 e 3-*bis*, di disposizioni finalizzate a:
 - precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l'applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 69 del 2001. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa;
 - assicurare una copertura normativa alla eventuale previsione di prove diverse per i concorrenti per i posti riservati ai "piloti militari" e ai "comandanti di unità e stazioni navali" di cui all'articolo 6, comma 3;
 - superare potenziali difficoltà legate alla partecipazione di docenti in servizio alle commissioni per i concorsi banditi dal Corpo;
- (6) lettera f), riformula il contenuto dell'articolo 6, elencando la duplice modalità di accesso al ruolo ufficiali (concorso pubblico e interno) e riservando al Comandante Generale la definizione del numero dei posti a concorso per entrambe le procedure. La necessità di prevedere una riserva normativa di posti (individuata come limite massimo) a favore del comparto aeronavale deriva dalla previsione del ruolo normale "unico" per:
 - salvaguardare la possibilità di arruolare, tramite concorso pubblico, ufficiali da impiegare nello specifico comparto;
 - mantenere la possibilità per il personale *sub-direttivo* del Corpo di accedere, tramite concorso interno, al ruolo normale "unico" (analogamente a quanto già previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 69 del 2001).

Per completezza, si segnala che i commi 2 e seguenti della vigente formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono stati riassetati nell'articolo 6-*bis* del presente provvedimento;

- (7) lettera g), introduce gli articoli 6-*bis* ("Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali") e 6-*ter* ("Accesso al ruolo normale – comparti speciale e aeronavale degli ufficiali mediante concorso interno").

In particolare, l'articolo 6-*bis* prevede la disciplina per l'accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale, comparti "ordinario" e "aeronavale", degli ufficiali.

Il comma 2 prevede, in favore degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza l'innalzamento del limite massimo di età per partecipare al concorso per il reclutamento degli ufficiali del ruolo normale, comparti "ordinario" e "aeronavale", del Corpo.

La disposizione del comma 3 è volta a dare attuazione alla risoluzione n. 8/00008,



approvata dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati in data 17 settembre 2008, che ha impegnato il Governo, tra l'altro, "ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo, affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, siano previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari". Attraverso tale modifica viene introdotta per il Corpo la possibilità di prevedere una riserva di posti in favore degli ex allievi delle Scuole militari - che opera nel limite delle riserve massime di posti già normativamente previsto, pari al 30% dei posti messi a concorso - in analogia a quella contemplata per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 649 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

I commi 4 e 5 disciplinano il ciclo formativo - a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economiche e giuridiche - dell'ufficiale del ruolo normale, comparti "ordinario" e "aeronavale," e la formazione della graduatoria all'atto della nomina a sottotenente e al termine del corso.

I commi 6 e 8 recano disposizioni in ordine ai casi in cui i frequentatori dell'Accademia sono rinviati ovvero espulsi dal corso. Nel caso di rinvio dal corso, il successivo comma 11 stabilisce la risoluzione della ferma contratta e il collocamento dell'allievo in congedo assoluto.

La disposizione del comma 7, che riassetta sostanzialmente il contenuto del previgente articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è finalizzata a consentire la ripetizione, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, di un solo anno del corso di Accademia o di Applicazione.

Le disposizioni dei commi 9 e 10 sono tese a consentire la conclusione dell'iter formativo del frequentatore che, seppur arruolato per l'impiego quale "pilota militare" o "comandante di stazione e unità navale", segue un percorso di studi connotato da un percorso formativo sostanzialmente comune rispetto agli altri frequentatori, su cui sono innestati moduli formativi specifici. Per tale ragione, il frequentatore potrà essere proficuamente utilizzato anche in caso di mancato conseguimento della prevista specializzazione, per sopravvenuta inidoneità psicofisica al volo o alla navigazione. Infatti oltre alla possibilità di avviare l'interessato ad altra specializzazione prevista nel comparto, il consolidamento del rapporto di impiego è funzionale a non disperdere la risorsa in tutto o in parte già formata e potenzialmente utilizzabile anche in altro settore.

Il comma 11 stabilisce che il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto al comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza che riassume la precedente posizione di stato.

I commi 12 e 13 prevedono, rispettivamente:

- il rinvio ad apposito regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 5, delle cause e delle procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8;
- che gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possano partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia, siano restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva ovvero, se già in servizio nella Guardia di finanza, riassumano la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.

L'articolo 6-ter prevede la disciplina per l'accesso al ruolo normale "comparto speciale" e "aeronavale" degli ufficiali mediante concorso interno cui possono partecipare gli appartenenti ai ruoli *sub*-direttivi in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale, che abbiano almeno trent'anni di età e non abbiano superato il quarantacinquesimo alla data indicata nel bando di concorso e abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;



- (8) lettera h), abroga gli articoli 7 e 8, recanti rispettivamente disposizioni in materia di ufficiali del ruolo aeronavale e in materia di ufficiali del ruolo speciale;
- (9) lettera i), modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare:
- (a) al comma 1, lettera a), è introdotta la previsione secondo la quale con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001 possa essere richiesto, oltre a specifici titoli di laurea, anche il possesso di eventuali titoli di studio specialistici o abilitativi, in modo da realizzare il reclutamento di figure "specializzate" funzionali alle esigenze dell'Amministrazione. Quale conseguenza di tale possibilità è innalzato da 32 a 35 anni il limite anagrafico entro cui è consentita la partecipazione alle procedure concorsuali per il predetto ruolo T.L.A.;
 - (b) al comma 1, lettera b), è soppresso il requisito minimo di età di 33 anni e, al contempo, è innalzato da 42 a 45 anni il limite di età massimo, attualmente previsto per la partecipazione del personale della Guardia di finanza appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Ciò in analogia a quanto stabilito dall'articolo 664, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'omologo ruolo dell'Arma dei carabinieri. E' infine specificato, in linea con la previsione della lettera a) del medesimo articolo 9, comma 1 - e in accoglimento della specifica osservazione al n. 37), in merito alle modifiche di carattere formale, del parere espresso dalle Commissioni riunite di merito - che il titolo di studio richiesto è la laurea specialistica o magistrale;
 - (c) al comma 2, è stabilito che i requisiti per la partecipazione al concorso, come evidenziati al precedente comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. Viene inoltre previsto che, a parità di merito tra i concorrenti, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. La norma in commento prevede inoltre che i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso;
 - (d) i commi 3 e 4 sono oggetto di interventi di mero coordinamento formale;
- (10) lettera l), modifica l'articolo 10, che reca disposizioni in materia di alimentazione dei ruoli. La modifica proposta deriva dalla soppressione dei ruoli aeronavale e speciale e la contestuale istituzione, nel ruolo normale, dei comparti "ordinario", "aeronavale" e "speciale";
- (11) lettera m), modifica l'articolo 11, prevedendo:
- (a) ai numeri 1), 2) e 3), interventi di coordinamento formale, derivanti dalla soppressione dei ruoli speciale e aeronavale. Viene inoltre precisato al punto 1.3) che la sottoscrizione degli obblighi di servizio ivi previsti costituisce presupposto per la nomina ad ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
 - (b) al numero 4), disposizioni in materia di obblighi di servizio sulla base di quanto già stabilito dalla legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante "*Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari*", le cui previsioni sono state riassetate nel decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (c) al numero 5), l'introduzione del comma 6-bis, volto a rendere effettivi gli obblighi sopra illustrati, stabilendo che, ai fini del completamento della suddetta ferma, non concorrano i periodi eventualmente trascorsi dagli ufficiali in aspettativa per motivi



personali/privati nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi per la formazione specialistica dei medici.

In proposito, occorre evidenziare che gli obblighi di servizio costituiscono lo strumento che permette all'Amministrazione di conservare risorse umane qualificate per un periodo di tempo ritenuto congruo, a fronte dell'investimento sostenuto per la loro formazione ovvero specializzazione;

- (12) lettera n), modifica l'articolo 14:
- (a) comma 3, stabilendo che non possono far parte delle Commissioni di avanzamento di cui al comma 1 dello stesso articolo 14 gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione; siano stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, siano stati puniti con una sanzione disciplinare di stato;
 - (b) comma 4, con un intervento di mero adeguamento;
- (13) lettera o), modifica l'articolo 17, comma 1, lettera c), con un intervento di mero adeguamento della norma in tema di composizione della commissione ordinaria di avanzamento, per effetto della soppressione dei ruoli aeronavale e speciale. Quale elemento di novità, viene introdotta la limitazione a partecipare alle commissioni per i colonnelli che non siano a loro volta più valutabili per l'avanzamento al grado superiore;
- (14) lettera p), modifica:
- (a) l'articolo 18, comma 5, recante disposizioni in materia di aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione, al fine di prevedere la sospensione della valutazione nei confronti degli ufficiali che, successivamente al loro inserimento nelle aliquote di avanzamento, si trovino nelle condizioni indicate al precedente comma 3;
 - (b) l'articolo 19, aggiungendo, dopo il comma 2, il comma *2-bis* per effetto del quale, con riferimento agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello;
- (15) lettera q), modifica l'articolo 20, con l'introduzione, in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianità, del comma *2-bis*, volto a evitare che siano sottoposti alle procedure valutative gli ufficiali in congedo già dichiarati non idonei all'avanzamento. Ciò anche per esigenze di economicità dell'azione amministrativa e in linea con la previgente normativa in materia (articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137);
- (16) lettera r), modifica l'articolo 21, introducendo i commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater*, che disciplinano le modalità di valutazione al grado superiore degli ufficiali del ruolo normale, comparti "ordinario", "aeronavale" e "speciale";
- (17) lettera s), modifica l'articolo 22, comma 4, in tema di formazione dei quadri di avanzamento. L'intervento, inoltre, è volto ad estendere a tutti gli ufficiali valutati "a scelta" le modalità di iscrizione nel ruolo con il nuovo grado in base alla graduatoria di merito, oggi già previste per i capitani e i tenenti colonnelli valutati per l'avanzamento al grado superiore. In accoglimento della specifica osservazione al n. 18) del parere espresso dalle Commissioni riunite di merito, si precisa che le promozioni sono conferite nell'ordine di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 ovvero prima quelle riferite al comparto ordinario, a seguire quelle del comparto aeronavale e infine quelle del comparto speciale, partendo, come disposto dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto n. 69 del 2001, dalla prima delle aliquote, laddove trattasi di avanzamento per fasce di anzianità. Inoltre, relativamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello del ruolo normale, tenuto conto dell'istituzione dei comparti ordinario, aeronavale e speciale e della previsione di un organico complessivo distinto sia per grado che per singolo comparto, le promozioni previste dalla citata tabella 1 sono conferite a ripianamento delle vacanze organiche dei singoli comparti e, in



caso di capienza nell'organico complessivo del rispettivo grado, nell'ordine di cui alla colonna 2 della predetta tabella n. 1 allegata al richiamato decreto n. 69 del 2001;

- (18) lettera t), modifica l'articolo 24, comma 2, prevedendo ora in capo al Comandante generale la facoltà di sospendere, per fatti di notevole gravità, la promozione dell'ufficiale, al momento della formazione del relativo quadro di avanzamento, qualora questo non sia stato ancora formalizzato, ovvero all'atto dell'adozione del provvedimento di promozione;
- (19) lettera u), modifica l'articolo 26, prevedendo:
 - (a) al comma 1, l'applicazione della norma esclusivamente nei confronti degli ufficiali del ruolo T.L.A.;
 - (b) al comma 2, un intervento di mero adeguamento della norma, con riferimento alla nuova modalità di iscrizione nel quadro di avanzamento degli ufficiali a scelta (tutti in ordine di merito);
- (20) lettera v), modifica l'articolo 27, con un intervento di mero adeguamento della norma in materia di requisiti per la valutazione;
- (21) lettera z), modifica l'articolo 28, che reca disposizioni in materia di formazione delle aliquote e valutazione. L'intervento è volto a:
 - (a) anticipare dal 31 ottobre al 30 settembre di ogni anno l'indicazione, con determinazione del Comandante generale, degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore;
 - (b) eliminare, per il solo ruolo tecnico-logistico-amministrativo, il numero massimo di 6 valutazioni al grado di generale di brigata; ciò alla luce del peculiare meccanismo di funzionamento del ruolo e della sua limitata consistenza organica soprattutto nei gradi dirigenziali, che, senza tale modifica, potrebbe comportare l'inserimento in aliquota di un numero eccessivamente contenuto di ufficiali da valutare per la promozione al grado apicale del ruolo;
- (22) lettera aa), introduce l'articolo 29-*bis*, in tema di ufficiali in soprannumero agli organici, La disposizione in esame è finalizzata a prevedere, in aggiunta alle posizioni soprannumerarie già previste da altre fonti normative, la possibilità per il Corpo di disporre di 15 unità in soprannumero di ufficiali della Guardia di finanza da distaccare presso distaccati presso le altre Forze di polizia, le Forze armate e le altre amministrazioni dello Stato;
- (23) lettera bb), modifica l'articolo 30, che reca disposizioni in materia di promozioni annuali. La modifica - oltre a un intervento di mero adeguamento dei riferimenti alle tabelle allegare e di aggiornamento dei riferimenti normativi che disciplinano l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri richiamata al comma 3 del citato articolo 30 - consentirebbe la compensazione delle eccedenze registrate nei gradi dirigenziali di un ruolo con le vacanze negli organici, dello stesso grado, eventualmente rilevate negli altri. La compensazione "orizzontale" delle eventuali eccedenze dirigenziali consente di superare le rigidità riscontrate con la vigente disciplina, che non permette la compensazione delle eccedenze nei gradi dirigenziali di un ruolo diverso da quello normale. Inoltre, viene introdotto, per i soli generali, un nuovo sistema di applicazione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione quadri, conseguente alla modifica apportata all'articolo 24 del decreto legislativo n. 69 del 2001 in materia di modalità di formazione dei quadri di avanzamento, per evitare che i primi in graduatoria, e quindi nel ruolo, siano maggiormente incisi da detta forma di collocamento in aspettativa, qualora tra i meno anziani anagraficamente;
- (24) lettera cc), modifica l'articolo 31, da un lato, con un intervento di mero adeguamento della numerazione delle tabelle allegare, concernenti disposizioni in materia di modalità per colmare ulteriori vacanze, dall'altro, specificando che eventuali promozioni aggiuntive di cui al comma 1 dello stesso articolo 31 sono conferite ai soli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario e del ruolo T.L.A.. Ciò al fine di evitare un numero



di effettivi di altri comparti in eccesso rispetto alle esigenze organiche, corrispondenti ai cicli di promozione fissati dalla piramide organica dei comparti stessi;

- (25) lettera dd), modifica l'articolo 32, prevedendo al comma 2:
- (a) lettera c, in capo al Comandante generale la facoltà di riconoscere con propria determinazione i motivi di servizio che hanno ritardato il raggiungimento delle condizioni prescritte dall'articolo 27;
 - (b) l'introduzione della lettera c-bis, finalizzata ad applicare espressamente all'ufficiale che debba essere valutato "ora per allora" la disposizione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 32;
- (26) lettera ee), modifica l'articolo 34, prevedendo, al comma 2, disposizioni in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento. La modifica:
- (a) è volta ad aggiornare i riferimenti normativi che disciplinano l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, richiamata al comma 2 del citato articolo 34, e a differire dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio di avanzamento il termine entro cui riassorbire la promozione, non ricompresa tra quelle ordinariamente attribuite nell'anno di riferimento, conferita a seguito di tale rinnovazione del giudizio;
 - (b) permette di adeguare la disposizione in commento al contenuto dell'articolo 49 dello stesso decreto legislativo n. 69 del 2001, che stabilisce il momento di applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri (31 dicembre);
- (27) ~~lettera ff), l'introduzione dell'articolo 34-bis, in tema di disposizioni in materia di avanzamento per il personale del Corpo della guardia di finanza, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nel medesimo Corpo;~~
- (28) lettera gg) ff), modifica l'articolo 35, in materia di avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza. L'intervento relativo al comma 2 è finalizzato a disciplinare l'avanzamento dei soli sottotenenti reclutati tramite concorso interno ovvero di coloro che all'atto della valutazione prestano già servizio attivo nel Corpo, in linea con quanto previsto dall'introducendo comma 2-bis. Quest'ultimo è volto a snellire e a semplificare sensibilmente le attuali procedure di avanzamento per anzianità al grado di tenente dei sottotenenti allievi frequentatori del corso di applicazione, prevedendo che le promozioni siano disposte senza la preliminare procedura di valutazione purché gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso. E' infine soppresso il comma 5, al fine di eliminare una disparità di trattamento in sede di ricostruzione della carriera dei sottotenenti allievi dell'Accademia in presenza di posizioni giuridiche sostanzialmente analoghe a quelle degli allievi regolate dall'articolo 26 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94;
- (29) lettera hh) gg) modifica l'articolo 39, che reca disposizioni in materia di riammissione in servizio. La modifica, oltre a contenere un mero adeguamento della norma connessa alla rimodulazione dei ruoli, prevede l'innalzamento da 35 a 40 anni dell'età massima entro cui l'ufficiale posto in congedo a domanda può fare istanza di riammissione in servizio;
- (30) lettera ii) hh) abroga gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46, recanti rispettivamente disposizioni in materia di istituzione del ruolo aeronavale, disposizioni concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale, transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale, transito dal ruolo normale al ruolo speciale, transiti dai ruoli delle forze armate e transito dai restanti ruoli del Corpo della guardia di finanza;
- (31) la lettera H) ii), sostituisce l'articolo 55, che reca disposizioni in tema di attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza. La modifica è volta a prevedere che il predetto personale, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità d'appartenenza, abbia le medesime attribuzioni, facoltà e



competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni;

- (32) lettera mm) ll), modifica l'articolo 56, in tema di precedenza al comando e attribuzioni, prevedendo, ai commi 1 e 2, un intervento di mero adeguamento della norma per effetto della soppressione dei ruoli aeronavale e speciale e, al comma 3, che riassetta il comma 2-*bis* della previgente versione del decreto legislativo n. 69 del 2001, una specificazione delle attribuzioni e delle relative responsabilità decisionali dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della guardia di finanza;
- (33) lettera nn) mm), modifica l'articolo 59, in modo da semplificare la procedura per adeguare i singoli ruoli, le specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, i rispettivi periodi di comando, le dotazioni organiche, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal predetto decreto legislativo n. 69 del 2001, mediante un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermo restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo;
- (34) lettera oo) nn), abroga l'articolo 60, che reca disposizioni in materia di adeguamento delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ora previste nell'articolo 59 del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (35) lettera pp) oo), modifica l'articolo 62, con un intervento di mero adeguamento della norma connesso alla rimodulazione dei ruoli;
- (36) lettera qq) pp), modifica l'articolo 63, in materia di avanzamento per meriti eccezionali, con un intervento di mero adeguamento della norma connesso alla rimodulazione dei gradi del ruolo ispettori e alla rimodulazione dei ruoli ufficiali;
- (37) lettera rr) qq), modifica l'articolo 64, in materia di competenze e attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza e degli ufficiali medici:
 - a) specificando, da un lato, che l'assistenza sanitaria e di tutela della salute è svolta a favore del personale in servizio e in congedo, e rispettivi familiari, all'uopo utilizzando le risorse del Fondo di assistenza per i finanziari, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto;
 - b) prevedendo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 in tema di funzionamento ed organizzazione del citato servizio, con rinvio a un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per le conseguenti disposizioni tecniche attuative del relativo ordinamento;
- (38) lettera ss) rr), modifica l'articolo 67, inserendo dopo il comma 1, il comma 1-*bis*, il quale prevede che fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, solo gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza;
- (39) lettera tt) ss), prevede un intervento generale di mero adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 69 del 2001.

Il comma 2 dispone che le tabelle allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto;

c. altre modifiche legislative. In particolare, l'articolo 35:

- (1) comma 1, sopprime il terzo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (*"Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"*), per esigenze di coordinamento normativo;
- (2) comma 2, interviene sulla legge 29 ottobre 1965, n. 1218 (*"Istituzione di una Scuola di polizia tributaria"*), sostituendo le parole "Scuola di polizia tributaria", ovunque previste nel testo, con "Scuola di polizia economico-finanziaria". L'intervento è volto a rendere la denominazione del predetto istituto di formazione maggiormente aderente rispetto ai



compiti attualmente assegnati alla Guardia di finanza. In particolare, il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78") ha razionalizzato e sistematizzato la natura e l'estensione delle missioni istituzionali affidate al Corpo, che è stato definito "forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria" (cfr. articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2001);

(3) al comma 3:

(a) sopprime l'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 ("Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza"), in tema di composizione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento, in quanto disciplinate nel decreto legislativo n. 69 del 2001. Si tratta, dunque di un intervento di mero coordinamento normativo;

(b) modifica l'articolo 5 della legge n. 887 del 1966, prevedendo, oltre al cambio di denominazione del "corso superiore di polizia tributaria" in "corso superiore di polizia economico-finanziaria", che:

- la partecipazione al concorso per il corso superiore di polizia tributaria sia riservata ai tenenti colonnelli che abbiano maturato una permanenza nel grado alla data di indizione del medesimo non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni, in modo che - nell'ipotesi a loro più favorevole (superamento della selezione alla prima occasione utile) - possano essere valutati (1^a valutazione) al grado superiore durante la frequenza del secondo anno di corso ed essere impiegati negli incarichi previsti per i colonnelli;
- l'apposita commissione deputata alla valutazione dei titoli e degli esami sia presieduta da un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza, designato con determinazione del Comandante Generale, anziché dal Comandante in seconda del Corpo;

(4) comma 4, alla lettera a), sostituisce l'articolo 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, in tema di avanzamento del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che è ora previsto fino al grado di colonnello, e alla lettera b) modifica l'articolo 33 dello stesso decreto, prevedendo l'avanzamento ad anzianità del maestro vice direttore fino al grado di maggiore;

(5) comma 5, modifica gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo - con interventi di adeguamento e coordinamento di dette disposizioni - che la riserva di posti stabilita per i medici della Polizia di Stato (pari al 5%) ai fini della frequenza delle apposite scuole di specializzazione, possa valere, ove non sia pienamente utilizzata, anche per i medici della Guardia di finanza;

(6) comma 6, interviene sul decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78"), mediante l'inserimento dell'articolo 8-bis, in modo da prevedere in un'unica disposizione le qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, attualmente contemplate in molteplici atti normativi, anche risalenti nel tempo (al riguardo, è possibile menzionare, tra gli altri, il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, recante "Testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza", che attribuisce le funzioni di agenti di pubblica sicurezza, tra le altre, alle guardie di finanza forestali). Ciò, peraltro, in linea con analoghi interventi operati, da ultimo, per l'Arma dei carabinieri dagli articoli 178 e 179 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare"). Per quanto sopra, l'articolo in rassegna prevede, al comma 1, che agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza siano attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, con esclusione degli ufficiali generali [la disposizione riprende il contenuto dell'articolo 57, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale], di ufficiale di polizia tributaria (già prevista nell'articolo 31, comma 1, della legge 7 gennaio 1929, n. 4) e agente di pubblica sicurezza (prevista dall'articolo 100 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, oltre che dal richiamato



regio decreto n. 690 del 1907). I commi 2 e 3 prevedono analoghe qualifiche per gli appartenenti al ruolo ispettori e sovrintendenti del Corpo. Il comma 4 dispone che agli appuntati e finanziari sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza (tale ultima qualifica è attribuita al personale dei ruoli *sub*-direttivi del Corpo anche dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 199 del 1995). Il comma 5 prevede che gli ufficiali e gli ispettori del Corpo, comandanti dei reparti e delle unità navali, siano, nei limiti delle funzioni esercitate, ufficiali di pubblica sicurezza. La modifica consegue all'istituzione del comparto di specialità della sicurezza del mare, assegnato alla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in relazione ai connessi compiti di polizia. La necessità di prevedere l'attribuzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza sia ai comandanti dei reparti navali che ai comandanti delle unità navali discende dalla necessità di assicurare al comandante dello stesso reparto navale (di norma, appartenente alla categoria ufficiali) l'assunzione della direzione del servizio nella pienezza delle qualifiche qualora debba imbarcarsi, per coordinare un'attività di ordine pubblico a mare, su un'unità navale retta da ispettore. Il comma 6, infine, prevede che restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative di rango primario o secondario in relazione agli specifici compiti assegnati ai reparti della Guardia di finanza (tra i quali, a titolo di esempio, si menziona l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di accertamento delle violazioni valutarie).

(7) comma 7, interviene sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*"Codice dell'ordinamento militare"*), modificando:

(a) l'articolo 2136, al fine di prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione al Corpo dell'articolo 806 (*"Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile"*) e l'espressa applicabilità alla Guardia di finanza degli articoli 794 (*"Cancellazione dei ruoli"*), 858 (*"Detrazioni di anzianità"*), 894 (*"Incompatibilità professionali"*), 1780 (*"Principio di irreversibilità stipendiale"*) e solo della sezione I del capo VII del titolo VII del libro IV dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

Con particolare riferimento all'intervento relativo al citato articolo 806, in accoglimento dell'osservazione formulata nel parere del 9 maggio 2017 espresso dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, si precisa che - diversamente da quanto affermato nel predetto parere - la modifica *de qua* non determina nessuna disparità di trattamento tra personale delle Forze armate e militari della Guardia di finanza ma solo una differente disciplina della materia, giustificata dalle diverse peculiarità ordinarie e funzionali del personale delle medesime. Ciò coerentemente con il principio di delega di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015, secondo cui il presente riordino dei ruoli e delle carriere deve essere disciplinato, tra l'altro, assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione e *"ferme restando le peculiarità ordinarie e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia"*. Con riguardo a tale ultimo inciso, si evidenzia inoltre che la Corte Costituzionale - nell'ordinanza 17 luglio 2000, n. 296, relativa al "riordino delle carriere" del 1995, realizzato in attuazione dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, i cui principi di delega sono stati integralmente mutuati dal predetto art. 8 - ha avuto modo di sottolineare come né la citata legge n. 216, né le norme successive hanno inteso perseguire un'assoluta identità di posizioni e di trattamenti tra le differenti Forze di polizia e le Forze armate. Conclusivamente sul punto, si evidenzia che l'intervento in rassegna non preclude, in ogni caso, al personale iscritto nel ruolo d'onore la possibilità di essere richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 804, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 66 del 2010. La *ratio* della modifica proposta risiede, infatti, nell'esigenza dell'Amministrazione di evitare che debbano permanere in servizio militari del Corpo i quali, seppur iscritti nel ruolo d'onore, si siano resi responsabili, ad esempio, di gravi fatti di natura disciplinare e/o penale, ponendo in essere comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onore militare;



- (b) l'articolo 2140, per finalità di coordinamento normativo con le modifiche, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale del Corpo;
 - (c) l'articolo 2141, con intervento di carattere formale a seguito della rimodulazione dei ruoli del Corpo;
 - (d) l'articolo 2142, al fine di aggiungere che, nelle ipotesi di transito agli impieghi civili, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
 - (e) l'articolo 2143-bis, al fine di sopprimere il relativo comma 2, che prevede una riserva di posti non superiore al 40% per l'accesso al ruolo speciale della Guardia di finanza a favore degli ufficiali in ferma prefissata. Ciò quale conseguenza della soppressione del predetto ruolo speciale degli ufficiali del Corpo;
 - (f) l'articolo 2161, in materia di incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza. In particolare, gli interventi costituiscono, da un lato, norme di coordinamento scaturenti dall'unificazione dei ruoli speciale e aeronavale con quello normale del Corpo e, dall'altro lato, il riassetto per il personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in tema di incentivi per gli ufficiali piloti, già contemplate nella legge 28 febbraio 2000, n. 42 (*"Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari"*);
- (8) al comma 13, prevede, in conseguenza degli interventi sopra illustrati, che, in deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole "nucleo di polizia tributaria" o "nuclei di polizia tributaria", siano sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, da "nucleo di polizia economico-finanziaria" e "nuclei di polizia economico-finanziaria";
- d. disposizioni transitorie. In particolare, l'articolo 36 prevede un regime transitorio nel quale:
- (1) ai commi da 1 a 9, sono disciplinati gli avanzamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli appuntati, vice brigadieri e brigadieri in ragione della modifica delle permanenze a regime nei citati gradi. L'intervento è volto, in particolare, a:
 - (a) salvaguardare e regolamentare le posizioni dei militari che, sottoposti a valutazione con il previgente sistema di avanzamento a scelta, non hanno conseguito titolo per il conferimento della promozione;
 - (b) garantire l'armonico sviluppo del ruolo, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali del Corpo;
 - (2) al comma 10 si dispone che, al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
 - (a) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo "sovrintendenti". Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero all'organico del ruolo «ispettori», da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla successiva lettera (b);
 - (b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" possono essere progressivamente rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo "ispettori" fino a 28.602 unità. Lo stesso comma 7 stabilisce inoltre che, con il medesimo decreto, può essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 1995, concernente il numero delle promozioni annualmente conferibili al



nuovo grado di luogotenente, in modo da assicurare l'invarianza di spesa, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica;

- (3) al comma 11, si dispone l'inquadramento dei marescialli aiutanti con qualifica di luogotenente in servizio al 1° gennaio 2017 nel nuovo grado di luogotenente, conservando l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica;
- (4) al comma 12, si disciplina la posizione dei marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che alla stessa data hanno maturato un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista nella nuova tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995 per l'avanzamento al grado di luogotenente i quali, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017. Al riguardo, il successivo comma 14 precisa che il possesso del requisito della laurea triennale previsto a regime dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995 è richiesto esclusivamente a partire dai marescialli capo che saranno inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre 2028 per la promozione al grado di maresciallo aiutante e per quella successiva;
- (5) al comma 13, si stabilisce:
 - (a) alla lettera a), la decorrenza della promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti giudicati idonei all'avanzamento e la relativa posizione in ruolo;
 - (b) alla lettera b), che i marescialli aiutanti giudicati non idonei all'avanzamento sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data;
- (6) al comma 14, si disciplina l'avanzamento dei marescialli capo non utilmente iscritti in grado al 31 dicembre 2016, prevedendo una promozione scaglionata al grado superiore e la relativa posizione in ruolo rispetto ai parigrado giudicati idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi al grado superiore;
- (7) al comma 15, si prevede che, per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995, il conferimento delle promozioni a maresciallo aiutante avviene, nel limite numerico ivi stabilito, anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami, applicata sino all'entrata in vigore del presente decreto, cui possono partecipare i marescialli capo che hanno maturato i requisiti di anzianità di grado indicati alle lettere a), b) e c).
- (8) ai commi da 16 a 21, è determinata l'attribuzione e la decorrenza del conferimento delle qualifiche "cariche speciali" e "qualifica speciale", rispettivamente, ai luogotenenti, ai brigadieri capo e agli appuntati scelti, anche in deroga alle permanenze previste in ciascun grado dal decreto legislativo n. 199 del 1995, che non si trovino in una delle condizioni preclusive della valutazione stabilite dal medesimo decreto n. 199 del 1995. In particolare, in accoglimento di specifica osservazione n. 7) formulata nel parere espresso dalle Commissioni parlamentari riunite di merito, sono previste, al comma 16, per gli appuntati scelti e, al comma 19, per i brigadieri capo, disposizioni relative al passaggio ai nuovi parametri stipendiali di cui alla tabella D allegata al decreto in commento;
- (9) al comma 22, si stabilisce che non è richiesto ai volontari delle Forze armate in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data, il titolo di istruzione secondaria superiore per l'accesso alle carriere iniziali del Corpo;
- (10) al comma 23, si prevede una deroga alle percentuali di alimentazione del concorso per l'accesso al ruolo ispettori del Corpo nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;



- (11) al comma 24, si prevede una deroga, dal 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, al titolo di studio richiesto a regime (laurea triennale) per l'accesso al concorso interno per ispettori riservato ai sovrintendenti, appuntati e finanziari, facendo comunque salva la facoltà del Comandante generale della guardia di finanza di fissare, con il bando di concorso, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.
- (12) al comma 25, si prevede la non applicazione dell'introducendo articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo n. 69 del 2001 agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione.
- (13) al comma 26, si regolamentano le modalità di svolgimento dei corsi e di formazione delle graduatorie nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, previsto dagli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (14) al comma 27, si prevede che il cinquanta per cento dei posti per il concorso interno per la categoria ufficiali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sia riservato fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (15) al comma 28, si introduce la previsione secondo cui gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 69 del 2001. La disposizione, pertanto, trova applicazione esclusivamente per gli ufficiali reclutati mediante concorso interno nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026). Per gli ufficiali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la previgente normativa;
- (16) al comma 29, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 69 del 2001, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza può bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con 6 anni di anzianità nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 che, alla data indicata nel bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a "eccellente" o equivalente. La disposizione in commento stabilisce, inoltre, che nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservata; il medesimo meccanismo opera in caso contrario:
- (17) al comma 30, è precisato che vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a 3 mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Al riguardo, si precisa che non è stata accolta l'osservazione con cui il Consiglio di Stato, nel parere n. 915 del 21 aprile 2017, ha chiesto la modifica, per detti ufficiali, degli anni di permanenza nei gradi ai fini degli avanzamenti in carriera, allineandoli a quelli previsti per i ruoli direttivi ad esaurimento della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri. Ciò,



tenuto conto che per il Corpo non è prevista l'istituzione di analogo, apposito ruolo ad esaurimento, ma i vincitori del concorso in parola sono iscritti nel ruolo normale - comparto speciale e agli stessi, al fine di evitare "scavalcamenti" in detto ruolo, si applicano le medesime modalità e tempistiche di progressione in carriera stabiliti per gli altri ufficiali del comparto provenienti dai concorsi interni ordinari;

- (18) al comma 31, è disposto che con il decreto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. E' inoltre precisato che ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-*ter*, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (19) al comma 32, si prevede che, al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali;
- (20) al comma 33, si fa rinvio a una determinazione del Comandante generale della guardia di finanza per l'iscrizione nel nuovo ruolo normale degli ufficiali attualmente appartenenti ai ruoli normale, aeronavale e speciale;
- (21) ai commi da 34 a 35, si disciplinano - in conseguenza della modifica apportata alle permanenze nei gradi di maggiore e tenente colonnello (da 4 a 5 anni, per il grado di maggiore, e da 5 a 4, per quello di tenente colonnello), al fine di uniformarle a quelle previste dalle altre Forze di polizia e armate - i periodi di permanenze dei maggiori e dei tenenti colonnelli del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in tali gradi, ai fini dell'inclusione in aliquota per l'avanzamento al grado superiore.
- (22) al comma 36, si specifica che nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano inoltre di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (23) al comma 37, si precisa che gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo;
- (24) al comma 38, si specifica che gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi;
- (25) al comma 39, si precisa che i requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio nel Corpo della guardia di finanza alla data del 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data;
- (26) al comma 40, si prevede la promozione al grado di generale di divisione nel ruolo normale - comparto aeronavale di cui all'articolo 21, comma 7-*ter*, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è attribuita a partire dall'anno 2025;



- (27) al comma 41, si stabilisce che fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica il disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, pertanto, i predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Ciò in quanto, la suddivisione in 3 aliquote nel periodo considerato potrebbe ricomprendere un numero esiguo di *valutandi*;
- (28) al comma 42, si precisa che ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;
- (29) al comma 43, si fissa in 4 unità, per gli anni dal 2024 al 2027, il numero delle promozioni al grado di colonnello della terza aliquota nel ruolo normale - comparto ordinario;
- (30) al comma 44, si prevede che fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001 in vigore al 31 dicembre 2016, ovvero il loro avanzamento al grado superiore si effettua ad anzianità in modo da non creare disparità di trattamento tra i vari corsi che hanno già subito una procedura a scelta prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Ciò in accoglimento dell'osservazione n. 15) del parere espresso dalle Commissioni parlamentari riunite di merito. Viene inoltre precisato che, per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente. Tale precisazione si rende necessaria in modo da comprendere in aliquota sia i capitani che matureranno i 13 anni dalla nomina a ufficiale sia i parigrado che matureranno almeno 7 anni nel grado, unificando in tal modo le previsioni recate dalle disposizioni transitorie (articolo 51) e da quelle a regime (tabella n. 3) del decreto legislativo n. 69 del 2001 vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- (31) al comma 45, si specifica che per gli ufficiali del comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale è considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale;
- (32) al comma 46, si riducono di 31 giorni - nell'anno di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto e nel triennio successivo - i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- (33) al comma 47, si disciplinano fino al 2022 i requisiti di anzianità nel grado di colonnello per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, in modo da ridurre progressivamente gli anni da trascorrere nel grado per essere inclusi in aliquota. Si precisa che per l'anno 2018 il numero delle promozioni è fissato a una unità, così anticipando una delle due promozioni previste in base alla previgente normativa (una promozione "tabellare" e una promozione "aggiuntiva", ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto);
- (34) al comma 48, si prevede che i generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa;
- (35) al comma 49, è prevista la possibilità per i maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2



luglio 2017 di chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato, all'epoca, l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001;

- (36) al comma 50, è prevista la possibilità per i colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 di chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa;
- (37) al comma 51, è disciplinata la facoltà per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di determinati brevetti e specializzazioni ivi previsti, oltre che di requisiti minimi di impiego, di presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo, rinviando ad apposita determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza con cui sono stabilite le modalità di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza;
- (38) al comma 52, si definiscono i requisiti per la partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria fino al corso che inizia nell'anno 2023;
- (39) al comma 53, si specifica che nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parità di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione;
- (40) al comma 54, si specifica che il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna è valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo n. 79 del 1991;
- (41) al comma 55, si precisa che i militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo n. 66 del 2010, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate;
- (42) al comma 56, si specifica che per l'anno 2018 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario è fissato in otto unità;
- (43) al comma 57, si precisa che, in accoglimento dell'osservazione n. 15) del parere espresso dalle Commissioni parlamentari riunite di merito, è fatta salva la possibilità, per quanti prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate prima della data di entrata in vigore del presente decreto di "riordino", di beneficiare dell'aumento del limite di età (fino a un massimo di 3 anni) per la partecipazione ai concorsi nelle carriere iniziali del Corpo, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 1995, nella versione vigente il giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto;
- (44) ai commi 58, 59 e 60, si introducono disposizioni transitorie per l'avanzamento in carriera del personale della banda musicale del Corpo della guardia di finanza appartenente al ruolo esecutori, in servizio alla data del 1° gennaio 2017, che rivestiva a quella data la (sopprimenda) qualifica di luogotenente e il grado di maresciallo aiutante.



CAPO IV - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Il Capo IV del provvedimento in oggetto prevede la revisione dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria, volte a realizzare un organico ed efficace modello che - nel rispetto principi di delega, previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 -, e nell'ambito della riorganizzazione complessiva dell'amministrazione della giustizia riguardante anche le strutture dell'Amministrazione penitenziaria delineata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, modernizzi e semplifichi l'assetto ordinamentale. L'obiettivo è quello di valorizzare il merito e la professionalità assicurando il potenziamento delle funzioni anche in relazione alla contestuale razionalizzazione di tutte le Forze di polizia.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede nei modi in dettaglio descritti nella relazione tecnica allegata al provvedimento medesimo.

Il provvedimento in esame, per la parte relativa, si compone di otto articoli

L'ARTICOLO 37, si articola in sette commi e contempla una serie di modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante " *Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*".

Il comma 1 introduce modifiche al Titolo I, Capi I e II, del predetto decreto legislativo.

In particolare la lettera a) modifica l'articolo 2, comma 1, adeguando le previsioni ivi previste in tema di gerarchia al nuovo assetto ordinamentale stabilito.

La lettera b) contempla la modifica dell'articolo 4, in materia di attribuzioni e funzioni del personale del ruolo degli agenti ed assistenti, prevedendo, in particolare, la valorizzazione degli assistenti capo con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità assegnate, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

Il comma 2 introduce modifiche al Titolo I, Capo III, del predetto decreto legislativo.

In particolare alla lettera a) si definisce la variazione del requisito culturale stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del dlgs n. 443/1992, prevedendo l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti. Contestualmente, la lettera b), con l'inserimento del comma 1 bis, introduce una deroga a tale disposizione avuto riguardo ai concorsi per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo in ragione della peculiare attività degli atleti.

Con la lettera c) viene modificata la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente.

Il comma 3 introduce modifiche al Titolo I, Capo IV, del predetto decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

In particolare, la lettera a), con l'inserimento dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15, reca la previsione della valorizzazione dei sovrintendenti capo con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

Con la lettera b) viene modificata la disciplina dell'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti con la previsione di modalità semplificate e meno onerose volte a valorizzare in particolare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti. A tale personale, che nel ruolo di anzianità rientra nel doppio del 70 % dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, è riservata una selezione effettuata con lo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente. La norma reca altresì la previsione che il restante 30% dei



posti disponibili sia coperto attraverso un concorso per titoli riservato al personale più giovane e disciplina nel complesso i requisiti per la partecipazione ad entrambe le procedure, rinviando ad un successivo decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'individuazione, nel dettaglio, dei titoli valutabili, della prova d'esame ove prevista e delle modalità di espletamento del corso di formazione con verifica finale, la cui durata è fissata, nel minimo, dalla norma primaria.

Alla lettera c) si prevede, in conformità alla nuova disciplina l'adeguamento delle norme previgenti dell'articolo 18 non più compatibili.

La lettera d) prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente.

La lettera e) prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente capo contemplando nel contempo la modifica della modalità di scrutinio per tale promozione con la previsione del merito assoluto in sostituzione del merito comparativo, in ossequio al principio di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

Il comma 4 introduce modifiche al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

La lettera a) sostituisce l'articolo 22 introducendo, nell'ambito del ruolo degli ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, la nuova qualifica apicale di "sostituto commissario", con dotazione organica separata.

La lettera b), conseguentemente a tale novità, rivisita la funzioni del personale del ruolo degli ispettori prevedendo, analogamente a quanto previsto per gli apicali del ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

La lettera c) contempla la modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico, che viene preordinato anche all'acquisizione del conseguimento di una specifica laurea triennale da prevedere con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. In relazione a ciò vengono modificate le disposizioni dell'art. 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nonché, alla lettera d), le disposizioni dell'articolo 27, per conformarle al nuovo assetto ordinamentale.

La lettera e) modifica l'art. 28 del decreto legislativo n. 443/1992 stabilendo una anzianità di servizio inferiore quale requisito di partecipazione al concorso interno (da sette a cinque anni); viene altresì determinata una calendarizzazione annuale delle procedure e si disciplina l'ipotesi della mancata copertura dei posti in un anno con la previsione dell'aumento di quelli riservati per la rispettiva aliquota dell'anno successivo, ciò al fine di mantenere invariata la ripartizione delle aliquote delle due procedure nel corso degli anni.

Con la lettera f) viene modificata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico per vice ispettore.

La lettera g) modifica l'articolo 30-bis prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore" non più apicale del ruolo degli ispettori.

La lettera h) disciplina l'accesso alla nuova qualifica di "sostituto commissario". In conformità a tali novità con la lettera i) si dispone l'abrogazione degli articoli 30-quater e 31 non più compatibili con il nuovo regime.

Il comma 5 introduce modifiche al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Le lettere a), b) e c) modificano rispettivamente gli articoli 46-bis, 47-bis e 48-bis concernenti le disposizioni di redazione dei rapporti informativi di fine anno nei confronti del personale della carriera dei funzionari.

La lettera d) reca una disciplina specifica per la redazione dei rapporti informativi di fine anno del personale in posizione di impiego temporaneo.



Le lettere e), f), g), h) ed i) recano alcune modifiche agli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 necessarie per adeguarne la formulazione alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle modifiche degli assetti organizzativi intervenuti nel tempo, all'introduzione di nuove qualifiche nonché per uniformare le previsioni ivi contenute, relative alle promozioni per merito straordinario del personale dei vari ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Il comma 6 introduce modifiche al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

In particolare, alla lettera a), in conformità a quanto già stabilito per la carriera dei funzionari, si prevede che i candidati del concorso pubblico per vice ispettore già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria siano o non siano sottoposti agli accertamenti psicofisici ed attitudinali per l'accesso.

Il comma 7 introduce modifiche al Titolo V, Capo I del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

La lettera a) integra e modifica le disposizioni dell'articolo 122, comma 1, lettere c) e d) in materia di requisiti per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti ed ispettori del Corpo adeguandole all'intervenuta evoluzione tecnica in tema di correzione dei difetti visivi degli aspiranti candidati partecipanti ai rispettivi concorsi.

L'ARTICOLO 38, che si articola in un unico comma, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "*Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*".

Le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) contemplano una serie di modifiche agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 20, 21, 22 e 23, rese necessarie in aderenza al nuovo assetto ordinamentale ed alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle modifiche intervenute nel tempo, nonché per ragioni di semplificazione dell'azione amministrativa e dell'evoluzione del sistema organizzativo della pubblica amministrazione.

L'ARTICOLO 39, anch'esso composto di un unico comma, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*".

In rilievo viene innanzitutto l'implementazione della dotazione organica la quale, seppur contenuta (si passa dalle attuali 37 a n. 72 unità), assume una particolare ed assoluta rilevanza considerato il peculiare settore di intervento del relativo personale.

Come noto, infatti, con la legge 30 giugno 2009 n. 85, lo Stato Italiano ha aderito al Trattato di Prum del 27 maggio 2005, relativo all'approfondimento della cooperazione internazionale tra gli Stati europei, al fine di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione illegale, facendo ricorso all'uso dei dati del DNA nelle indagini di polizia. Allo scopo di identificare gli autori dei delitti è stata prevista l'istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – gestito del personale della Polizia Penitenziaria.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, per le attività di Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA ha istituito i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, demandando a successivi regolamenti la definizione dei profili professionali, nonché la determinazione delle modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione. A ciò si è provveduto con vari decreti e nel corso del 2015 sono state espletate e concluse tutte le procedure concorsuali ed è stato assunto il relativo personale.

Al riguardo si evidenzia che varie e complesse sono le attività presso il Laboratorio Centrale, ove possono essere operative fino a 4 linee; la struttura infatti possiede di fatto 4 laboratori speculari capaci di lavorare anche in contemporanea sulla registrazione dei campioni, l'estrazione del DNA e la relativa



individuazione (tipizzazione in termini tecnici), l'inserimento per via telematica del profilo del DNA nella Banca Dati e la sistemazione e conservazione del residuo del campione lavorato e dei materiali utilizzati. Il flusso del campione biologico dal momento del prelievo fino all'arrivo al Laboratorio Centrale è gestito attraverso una procedura informatizzata raggiungibile dal Portale della Banca Dati; una volta che il campione entra nel Laboratorio il suo flusso è gestito dal sistema informatizzato che assicura la tracciabilità del campione stesso nelle varie fasi della tipizzazione del DNA, registrando tutte le operazioni effettuate dal personale.

Il personale tecnico a disposizione consente tuttavia il funzionamento solo di 2 dei 4 laboratori che compongono il Laboratorio Centrale e pertanto per assicurare il completo funzionamento di tutte le linee, in parallelo, del medesimo si rende necessaria una implementazione della dotazione organica complessiva, nel numero individuato. Diversamente è lecito prevedere che i corposi e pressanti adempimenti dettati dall'art. 9 della legge n. 85/2009 risulteranno oltremodo dilazionati nel tempo e ciò attesa la configurazione e la complessità della attività che ivi dovranno essere espletate a causa delle dimensioni dei flussi di campioni da analizzare, ancor più per i primi anni quando dovrà essere sottoposta a prelievo ed analisi la gran parte della popolazione detenuta e quando perverranno campioni dalle altre Forze di Polizia. La norma che si propone è dunque di considerevole importanza ed assoluto interesse. La realizzazione della "rete comune" di profili genetici che costituisce la banca dati del Dna è un obiettivo di fondamentale importanza dell'Italia e dell'Unione Europea che consentirà di rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità. Poter disporre di sofisticati e più precisi mezzi di accertamento dell'identità degli autori degli illeciti permetterà alle Forze di Polizia e all'autorità giudiziaria di fornire risposte di giustizia più celeri e più vicine alla realtà. A regime, il sistema consentirà quanto viene già fatto in gran parte dei Paesi europei: confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati. I dati di altri Paesi mostrano la grande rilevanza ed importanza della banca dati anche per risolvere i casi più difficili e controversi.

Ciò posto, a parte l'aumento della dotazione organica di cui si è detto e che trova riscontro nella modifica della tabella prevista all'articolo 1, comma 1, del dlgs n. 162/2010 disposta all'articolo 44, comma 2, del presente provvedimento, all'articolo 39 sono state previste una serie di modifiche formali sulla denominazione dei ruoli tecnici per una preferibile corrispondenza al personale degli omologhi ruoli con funzioni di polizia, nonché integrazioni ordinamentali speculari a quelle già esaminate negli articoli precedenti atte a valorizzare il personale in ragione del qualificato profilo professionale raggiunto.

In tale contesto tutte le lettere dalla a) alla gg) modificano sostanzialmente gran parte degli articoli del dlgs n. 162/2010, a partire dall'articolo 1 fino all'articolo 34, disponendo o ovvero dando atto del mutamento di denominazione degli attuali ruoli tecnici degli operatori, dei revisori e dei periti rispettivamente in ruolo tecnico degli agenti ed assistenti, ruolo tecnico dei sovrintendenti e ruolo tecnico degli ispettori nonché, conseguentemente, della variazione delle diverse qualifiche nelle quali si articola ciascun ruolo, con l'inserimento di due nuove qualifiche – una nel ruolo degli ispettori ed una nel ruolo dei direttori in conformità al nuovo assetto ordinamentale – nonché ai fini della declaratoria delle norme e modalità concernenti la progressione in carriera di tutto il personale.

Le lettere c), g) e o), inoltre, disciplinano, integrando rispettivamente gli articoli 4, 10 e 16 del sopra citato decreto legislativo, la valorizzazione degli assistenti capo tecnici, dei sovrintendenti tecnici e dei sostituti direttori tecnici con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. Le disposizioni fissano anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

La lettera l) contempla la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente.



La lettera m) prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente capo contemplando la modifica delle modalità di scrutinio per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico prevedendo il merito assoluto in sostituzione del merito assoluto, in ossequio al principio di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

La lettera n) inserisce, sostituendo l'articolo 15, la nuova qualifica apicale di "sostituto direttore" nell'ambito del ruolo tecnico dei periti, ora denominato ruolo tecnico degli ispettori.

Conseguentemente, analogamente a quanto evidenziato per il corrispondente ruolo degli ispettori con funzioni di polizia, alla lettera u) viene prevista la nuova disciplina per la nomina alla qualifica di "ispettore superiore" tecnico ed alla lettera v) quella relativa all'accesso alla nuova qualifica apicale di "sostituto direttore" tecnico.

Con le lettere z) e cc) si procede all'abrogazione rispettivamente dell'articolo 23 e degli articoli 28 e 29 del dlgs n. 162/2010 in ragione del mutato assetto ordinamentale. Con la lettera ee) si disciplina la promozione alla nuova qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore introdotta con la lettera aa) di modifica all'articolo 24 del decreto legislativo n. 162/2010.

Le lettere ff) e gg) adeguano la normativa di riferimento al nuovo assetto ordinamentale

In materia, è stata recepita l'osservazione del Consiglio di Stato raccordando le disposizioni dell'articolo 24, comma 2, lett. a) del d.lgs. 9 settembre 2010, n. 162 con l'articolo 27 del medesimo decreto in ordine alla figura del direttore tecnico.

L'ARTICOLO 40 è composto da un comma e introduce importanti modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante *"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"*.

In via preliminare deve rilevarsi che il Ministero della giustizia nel corso degli ultimi anni è stato interessato da un lungo e complesso processo di riorganizzazione e ottimizzazione che ha coinvolto anche l'Amministrazione penitenziaria. In particolare, per ultimo, il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 ha modificato sostanzialmente l'assetto dell'amministrazione prevedendo una razionalizzazione delle strutture con riflessi sull'organizzazione della stessa. In tale contesto il Dipartimento ed il personale operante, in primis il Corpo di polizia penitenziaria, sono chiamati a dare il proprio contributo per una nuova visione del mandato istituzionale, più rispondente alle esigenze della comunità in continua trasformazione e rispettosa delle esigenze del personale detenute. Ciò impone uno sforzo di ulteriore rinnovamento in linea con l'evoluzione delle altre Amministrazioni del settore sicurezza.

In relazione a ciò si è ipotizzato una modifica dell'assetto organizzativo che sia rispondente alle nuove esigenze e prerogative, individuando nella valorizzazione del personale il punto di forza di tale nuovo assetto. Pertanto, pur nella riduzione complessiva degli organici delineata con la legge di delega, si è operato un congruo aumento degli organici dei ruoli dei sovrintendenti ed ispettori (cfr. tabella 37) capace di far fronte consapevolmente ai nuovi modelli organizzativi di vigilanza e di offrire interventi in ragione delle diverse caratteristiche dei detenuti; un modello che incentivi e realizzi più efficacemente l'equilibrio tra esigenze di sicurezza ed esigenze trattamentali. In tale contesto è ineludibile che il Corpo di polizia penitenziaria deve essere accompagnato in un percorso di rafforzamento garantito in maniera diffusa e chiara tramite interventi ordinamentali di natura organizzativa e strutturale, che assicurino il rispetto del principio di equiordinazione con gli altri Corpi di polizia.

Ciò posto, analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato, e fermi restando gli interventi normativi finalizzati al recupero del gap con il corrispondente personale direttivo e dirigenziale del citato Corpo, riconosciuti a norma dell'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di cui si dirà nel prosieguo di questa relazione, si è adottato un nuovo modello strutturale con l'introduzione al comma 1,



lettera a) della carriera dei funzionari, a sviluppo dirigenziale, delineata nella sua articolazione e sviluppo alla successiva lettera b) del decreto, che prevede la sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

In considerazione del nuovo assetto, la lettera c) propone la modifica dell'articolo 6 del citato decreto legislativo con la previsione ed indicazione precisa dell'ambito di operatività delle nuove figure professionali. Al riguardo in aderenza alle osservazioni delle Commissioni I e IV riunite, ai commi 4, 5, 6 e 7, sono state declinate le funzioni del personale della carriera dei funzionari di tutte le qualifiche nell'ambito della Scuola superiore dell'esecuzione penale e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Le successive lettere d), e) ed f), prevedendo la sostituzione degli articoli 7, 9 e 10 del dlgs 146/2000, disciplinano nel dettaglio le modalità di accesso alla carriera dei funzionari, i requisiti che devono possedere gli aspiranti candidati, le prove concorsuali, nonché il sistema e le caratteristiche dei corsi di formazione, anche con rinvio all'emanazione di decreti specifici, e le ipotesi di dimissioni dal corso. Di fatto viene previsto un doppio accesso a tale carriera, per il 70%, mediante concorso pubblico con richiesta di laurea specialistica e per il 30%, mediante concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale. Vengono previsti corsi di formazione di diversa durata a seconda del tipo di concorso; si prevede che i vincitori del concorso pubblico, superato il corso biennale di formazione, accedano alla qualifica di commissario capo mentre i vincitori del concorso interno, dopo il prescritto periodo formativo di dodici mesi, accedano alla qualifica di commissario.

Le lettere g) ed h) sostituiscono gli articoli 11 e 12 del dlgs n. 146/2000 disciplinando la promozione alla qualifica di commissario e commissario capo dei vincitori del concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari.

La lettera i) sostituisce l'articolo 13 disciplinando la promozione alla qualifica di commissario coordinatore della carriera dei funzionari, prevedendo scrutini con aliquote diverse in corrispondenza del differente accesso ab origine alla carriera, nonché la frequenza di un corso dirigenziale ivi disciplinato.

La lettera l) disciplina la modalità di promozione alla nuova qualifica di commissario coordinatore superiore introdotta dalla riforma ordinamentale.

Le lettere m), n) ed o) introducono gli articoli 13 ter, 13 quater e 13 quinquies, in materia di promozione alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore, con la previsione di una norma di carattere generale sul percorso di carriera per l'avanzamento in di tutte le qualifiche dirigenziali.

La lettera p) integra l'articolo 14 del dlgs 146/2000 recando disposizioni di dettaglio sulle procedure e modalità di attuazione degli scrutini di promozione.

La lettera q) modifica ed integra l'articolo 15 in materia di promozione per merito straordinario del personale della nuova carriera dei funzionari.

La lettera r) sostituisce il comma 1 dell'articolo 16 prevedendo l'applicazione al personale della carriera dei funzionari del Corpo, in quanto compatibili, di alcune disposizioni generali del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 in materia di rapporti informativi di fine anno.

Le lettere s), t) e u) adeguano le disposizioni vigenti degli articoli 17, 18 e 19, riferite ai ruoli direttivi ordinario e speciale, all'istituzione della nuova carriera dei funzionari del Corpo.

Con la lettera v) viene abrogato l'intero Capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante l'istituzione e la disciplina del ruolo direttivo speciale, non più presente nel nuovo ordinamento.

L'ARTICOLO 41, che si articola in un unico comma, prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006 recante " *Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria*".



La lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 2 innovando l'articolazione delle qualifiche del maestro direttore della banda del Corpo di polizia penitenziaria, valorizzandone la funzione in aderenza ai principi di equiordinazione con il corrispondente personale della banda degli altri Corpi di Polizia.

La lettera b) modifica il comma 1 dell'articolo 3 innovando l'articolazione delle qualifiche del maestro vice direttore della banda del Corpo di polizia penitenziaria, valorizzandone la funzione in aderenza ai principi di equiordinazione con il corrispondente personale della banda degli altri Corpi di Polizia.

Le lettere c), d) ed e) modificano gli articoli 9, 10 e 15 del decreto presidenziale per adeguarne la formulazione alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle modifiche degli assetti organizzativi intervenuti nel tempo.

La lettera f) modifica, integrandolo, l'articolo 18 con la previsione di nuove disposizioni sulla progressione in carriera del personale della banda in ragione dell'introduzione della nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori e della modifica dell'articolazione delle qualifiche del maestro direttore e del vice maestro direttore della banda musicale. In particolare, per gli orchestrali, viene previsto un sistema di avanzamento specifico, diverso dagli altri appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ma analogo alle bande musicali degli altri Corpi.

L'ARTICOLO 42, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, prevede il riallineamento della carriera del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, pregiudiziale ai fini della corretta revisione dei ruoli del personale interessato.

Come noto, l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto una delega al Governo per l'istituzione, tra l'altro, dei ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quelle del corrispondente ruolo della Polizia di Stato. In attuazione della citata delega, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ha istituito i suddetti ruoli, articolandoli in quattro qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, all'epoca vigente. Ciò posto, tuttavia, per effetto del mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente a detto decreto legislativo, l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così come delineato, non assicura più l'adesione ai principi di omogeneità con le altre Forze di Polizia previsti dalla legge di delega, in particolare con le disposizioni della Polizia di Stato ed in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche, nel testo antecedente alla data di entrata in vigore del decreto attuativo della legge n. 124/2015.

Più volte è stata evidenziata la necessità di un riallineamento tra i ruoli direttivi della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, necessità che diviene ancora più incalzante in occasione della revisione dell'ordinamento e dei ruoli del personale interessato a norma dell'articolo 8 della legge n. 124/2015. Dall'esame comparato delle disposizioni emerge, infatti, che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria presentano connotazioni di rilevante disallineamento rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Le differenze possono essere sintetizzate esaminando il seguente schema riepilogativo che fa comprendere la ratio dell'intervento normativo proposto:

Ruolo Ordinario			
Polizia Stato		Polizia Penitenziaria	
Qualifiche	Permanenza	Qualifiche	Permanenza



<i>Commissario</i> (limitatamente corso)	al 2 anni di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario Capo</i>	Nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario capo	<i>Commissario Capo</i>	3 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario
		<i>Commissario Coordinatore</i>	4 anni di anzianità da Commissario capo

Ruolo Speciale			
Polizia Stato		Polizia Penitenziaria	
Qualifiche	Permanenza	Qualifiche	Permanenza
<i>Vice Commissario</i>	18 mesi di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario</i>	nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Commissario Capo</i>	6 anni di anzianità da Commissario	<i>Commissario Capo</i>	6 anni anzianità da Commissario
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario Capo	<i>Commissario Coordinatore</i>	7 anni di anzianità da Commissario capo

È facile verificare le differenze esistenti sia nell'articolazione delle qualifiche sia nella progressione della carriera del personale interessato. Tale differenziazione sussiste anche con riferimento al personale del ruolo direttivo tecnico della Banca Dati DNA del Corpo di polizia penitenziaria rispetto all'omologo personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Il comma 1 stabilisce il principio che il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere allineato, nell'articolazione delle qualifiche e nel percorso di carriera, all'omologo personale della Polizia di Stato con riferimento alle disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore del decreto in argomento, attuativo della delega della legge Madia.

A tale riallineamento si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I vari commi che compongono la norma in esame - tenuto conto di quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 973, della legge n. 208/2015 - prendono in considerazione i tempi massimi di percorrenza della



carriera del personale della Polizia di Stato (sette anni e sei mesi per il ruolo ordinario e tredici anni per il ruolo speciale) che vengono applicati al corrispondente personale del Corpo.

In relazione a ciò il comma 2 definisce al primo luglio 2013 la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di commissario coordinatore dei commissari capo immessi in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 e pertanto in possesso attualmente di una anzianità complessiva di undici anni di servizio. La decorrenza economica è fissata al primo luglio 2015, data di maturazione della promozione a commissario coordinatore secondo la previgente disciplina.

Il comma 3 stabilisce che il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016.

Il comma 4 prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016 del personale assunto il 22 febbraio 2010 e 28 dicembre 2011, nel rispetto dell'ordine di ruolo.

Per il medesimo personale il comma 5, in applicazione del periodo complessivo di percorrenza della carriera dell'omologo personale della Polizia di Stato, stabilisce che lo scrutinio di promozione alla qualifica immediatamente superiore avviene al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità nel ruolo.

Il comma 6 prevede la nomina alla qualifica di commissario coordinatore con decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 2016 dei commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo in data 4 settembre 2002 e dunque con un'anzianità di servizio complessiva nel ruolo di tredici anni.

In considerazione del maturare del periodo di tredici anni di anzianità nel ruolo, il comma 7 determina al 1° gennaio 2017 la decorrenza della nomina a commissario coordinatore dei commissari capo immessi in ruolo il 5 novembre 2003.

Il comma 8 prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, secondo l'ordine di ruolo, dei commissari assunti il 5 novembre 2003 e l'8 maggio 2006.

Per gli stessi il comma 9 stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo, secondo i tempi totali di percorrenza dell'omologo personale della Polizia di Stato.

Il comma 10 prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, dei commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo il 22 febbraio 2010.

Il comma 11 stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma precedente si consegue, analogamente a quanto stabilito per tutto il personale del ruolo direttivo speciale, mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.

Il comma 12 stabilisce la nomina alla qualifica di commissario capo del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata.

Il comma 13 prevede la nomina alla qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1° gennaio 2016 dei vice direttori tecnici del ruolo tecnico della Banca dati DNA del Corpo di polizia penitenziaria, al pari del corrispondente personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Per gli stessi il comma 14 prevede che promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità nel ruolo come per l'omologo personale della Polizia di Stato.

L'ARTICOLO 43, articolato in tre commi, reca la previsione di norme di raccordo con il nuovo assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria.



Le norme di raccordo si rendono necessarie per armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con la disciplina della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria derivante dalle disposizioni di riorganizzazione intervenute con il D.P.C.M. 15 giugno 2015.

Il comma 1 tende a significare che anche in presenza, nell'istituto penitenziario, del personale dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, il direttore dirigente dell'istituto è il capo ed il responsabile dell'istituto cui compete esercitare i poteri attinenti all'organizzazione, nonché al coordinamento delle attività relative al suo funzionamento ed alla applicazione ed attuazione della normativa vigente e delle disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il direttore dell'istituto è anche responsabile ultimo della sicurezza essendo demandato, dal regolamento penitenziario, a provvedere al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina avvalendosi del personale del Corpo di polizia penitenziaria e degli operatori penitenziari.

Il comma 2 sancisce che il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, quale direttore dell'area sicurezza - comandante di reparto, è chiamato a garantire le esigenze di sicurezza interna ed esterna dell'istituto e a svolgere le sue funzioni con l'autonomia finalizzata al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della incolumità dei soggetti detenuti e degli operatori penitenziari, con l'autonomia tecnico-professionale afferente all'area di competenza.

Con il comma 3 è stato previsto che l'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma fino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Per completezza di trattazione, si evidenzia che all'articolo 48, comma 2, sono previsti gli oneri indotti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i dirigenti penitenziari tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale di tale carriera istituita a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154 si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente

L'ARTICOLO 44 reca disposizioni transitorie e finali.

Il commi 1, 2, 3 e 4 in aderenza al nuovo assetto organizzativo ed ordinamentale, recano la previsione della modifica delle tabelle degli organici del Corpo di polizia penitenziaria e delle tabelle di equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del personale dei ruoli tecnici e con funzioni di polizia, nonché quelle relative al personale della banda musicale del Corpo medesimo.

Il comma 5, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria stabilisce che per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente del Corpo di polizia penitenziaria possono essere utilizzate le vacanze degli altri ruoli del Corpo e che le posizioni soprannumerarie nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi a qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.

Il comma 6 consente di procedere con celerità alla copertura delle vacanze disponibili nella nuova dotazione organica dei ruoli tecnici della Banca dati DNA, determinata nella tabella β allegata al decreto. Si tratta di n. 31 unità così suddivise : n. 7 agenti tecnici; n. 6 vice sovrintendenti tecnici (gli ulteriori 8 posti in organico sono considerati indisponibili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 essendo riservati per la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici); n. 13 vice ispettori tecnici (7 profilo biologo; 6 profilo informatico); n. 5 direttori tecnici (4 profilo biologo; 1 profilo informatico); gli ulteriori 4 posti di sostituto direttore dei profili di biologo ed informatico saranno riservati alla progressione in carriera



interna al maturarsi delle anzianità previste dalla normativa da parte del personale del ruolo degli ispettori tecnici. La copertura dei 31 posti avviene a valere sulle facoltà assunzionali del 2016 non esercitate, con i fondi già appositamente accantonati, utilizzando le graduatorie dei concorsi da poco conclusi e ciò in linea con l'evoluzione normativa che riconosce un generale favore circa l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, alla luce ed in conformità ai principi enucleati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011. Il personale così individuato (trattasi di candidati per la gran parte collocatosi a pari punteggio con i soggetti poi risultati vincitori in forza dei titoli di preferenza e precedenza previsti dalla normativa vigente) permetterà la piena funzionalità del Laboratorio Centrale con l'attivazione in parallelo di tutte e quattro le linee previste per la registrazione dei campioni, l'estrazione del DNA e la relativa individuazione dei profili; a regime, il sistema consentirà quanto viene già fatto in gran parte dei Paesi europei: confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati. Come detto in precedenza, la realizzazione della "rete comune" di profili genetici è un obiettivo di fondamentale importanza per il consolidamento della cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità.

Il comma 7 stabilisce le modalità per la rimodulazione degli organici del personale del Corpo ai fini del conferimento del processo di riorganizzazione e revisione delle carriere. Viene in particolare previsto che l'ampliamento delle consistenze organiche previsto dal comma 1 dell'art. 44, rispettivamente di 800 unità per il ruolo dei sovrintendenti e di 535 unità per il ruolo degli ispettori sia compensato con la riduzione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. Ciò progressivamente mediante l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, ad invarianza di spesa e quindi senza oneri a carico dello Stato.

Il comma 8 stabilisce una serie di disposizioni transitorie nella fase di prima attuazione del provvedimento ed in particolare, alla lettera a), si prevedono modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente avuto riguardo ai posti disponibili e non coperti a far data dal 31 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2016, ed alla lettera b) viene prevista una disciplina transitoria per la copertura dei posti di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo dei sovrintendenti.

Il comma 9 reca una clausola di salvaguardia per la procedura concorsuale in atto per l'accesso al ruolo degli ispettori secondo il principio del tempus regit actum.

Il comma 10 reca una disciplina transitoria in fase di prima attuazione per il concorso di vice ispettore riservato agli interni, prevedendo una speciale aliquota di posti per il personale che ha avuto accesso al ruolo dei sovrintendenti con le procedure vigenti precedentemente all'entrata in vigore del decreto di revisione delle carriere.

Il comma 11 reca una norma di salvaguardia del concorso in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1 gennaio 2014, stabilendo altresì che alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 (32) ed al 31 dicembre 2015 (49) si provvede con le modalità statuite dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b) nel testo vigente il giorno precedente alla data d'entrata in vigore del provvedimento di che trattasi.

Il comma 12 stabilisce che il titolo di studio introdotto quale requisito per la promozione alla qualifica di ispettore superiore non è richiesto fino al 2026. Il comma 13 reca analoghe previsioni ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni per l'accesso mediante concorso pubblico al ruolo degli ispettori e la relativa disciplina connessa.

Il comma 14, in via transitoria, nella fase di prima attuazione, in analogia a quanto previsto per la Polizia di Stato, prevede l'istituzione di un ruolo ad esaurimento articolato in tre qualifiche (vice commissario, commissario e commissario capo) con accesso per n. 50 posti e per una sola volta, riservato al personale del ruolo degli ispettori, destinatari delle disposizioni abrogate del dlgs n. 146/2000, che non hanno potuto accedere al ruolo direttivo speciale per effetto delle conseguenze del mancato riallineamento. Per tale



personale, in possesso di una anzianità rilevante, è prevista una disciplina transitoria per la progressione in carriera in considerazione della professionalità maturata.

Il comma 15 detta una serie di norme per l'applicazione al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2017) degli istituti novellati del medesimo. In particolare alle lettere a), b) e c) si disciplina il conferimento delle promozioni alla qualifica di assistente capo, sovrintendente e sovrintendente capo del personale beneficiario della riduzione delle anzianità minime necessarie per lo scrutinio derivanti dalle modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto

Le lettere d), e), f) e g) stabiliscono l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di promozione alla qualifica di "ispettore superiore" e di promozione all'istituenda qualifica apicale di "sostituto commissario.

Le lettere h), i), l) ed m) riguardano il personale appartenente ai ruoli tecnici della Banca dati DNA e ne prevedono l'inquadramento nella nuove qualifiche corrispondenti al nuovo assetto ordinamentale.

Le lettere n) ed o) disciplinano rispettivamente la posizione del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo stabilendo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, assumono la nuova qualifica, quella iniziale dell'articolazione delle rispettive carriere, in corrispondenza dell'anzianità maturata in servizio, prevedendone il computo ai fini dello scrutinio alla qualifica superiore.

Le lettere p), q), r), s), t), u) e v) disciplinano il transito, alla stessa data del primo gennaio 2017, del personale dei ruoli direttivi del previgente sistema nelle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari del Corpo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto, attuative delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015.

I commi 16, 17 e 18 disciplinano la valorizzazione degli assistenti capo, sovrintendenti capo e sostituti commissari che hanno maturato i requisiti previsti dalle rispettive norme attribuendo agli stessi la nuova denominazione di coordinatore.

Il comma 19 prevede che fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento (50 posti) istituito in via transitoria sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti nella carriera dei funzionari.

Il comma 20 sana una situazione di "disallineamento" determinata da interpretazioni diverse di norme di analogo contenuto presenti negli ordinamenti dei Corpi di Polizia.

La norma dispone l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all' art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 anche ad una parte di personale del Corpo di polizia penitenziaria inizialmente esclusa e ciò in ragione dell'applicazione di norme identiche - a cura di altre Forze di polizia - nei confronti del personale che si trovava nelle medesime condizioni di quello escluso. Tale disposizione prevede il riconoscimento - ai fini dello scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo - del beneficio consistente nella riduzione, di due anni, della permanenza minima nella qualifica di ispettore. La modifica proposta comporta l'anticipo della promozione alla qualifica di ispettore capo dal mese di settembre 2004 al mese di settembre 2002 per n. 352 unità di personale e dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2004 per n. 222 unità di personale. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato circoscritto al personale disallineato in servizio alla data di entrata in vigore della legge Madia.

Per una migliore comprensione della situazione si evidenzia infatti la Polizia di Stato, in costanza di disposizioni normative di analogo contenuto (cfr. artt. 13 e 16 del decreto legislativo 12.5.1995, n. 197) ha riconosciuto l'applicabilità del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 13 (che prevede, come il citato art. 8, comma 4, del dlgs 200/1995, la riduzione, ai fini della promozione ad ispettore capo, di due anni dell'anzianità minima nella qualifica di ispettore) al personale (n. 4096 unità) che si trovava nella medesime condizioni del personale di polizia penitenziaria escluso e che ora risulta beneficiario della presente norma e cioè a quel personale che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 197/1995



e n. 200/1995, apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti ed aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente, allo stato in atto alla medesima data. L'interpretazione a suo tempo data dall'Amministrazione penitenziaria della norma in argomento (che, come detto, non ha ritenuto applicabile lo stesso beneficio invece riconosciuto al personale della Polizia di Stato per effetto di norme di analogo tenore, al personale di polizia penitenziaria che si trovava nella medesima condizione, sul presupposto che destinatario del citato beneficio fosse solo quel personale che già risultava inquadrato nella qualifica (quantomeno) di vice sovrintendente alla data del 31.08.1995) è stata avallata dagli organi giurisdizionali aditi dagli interessati e pertanto non ha permesso un autonomo intervento della stessa; dunque si rende necessaria una norma di legge che sani il disallineamento tuttora esistente in aderenza ai principi di equiordinazione.

Il comma 21 reca la previsione di una integrazione all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 (che a sua volta integra le disposizioni del decreto legislativo n. 200 del 1995), necessaria per sanare una situazione di "disallineamento" tra il corrispondente personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato. L'articolo 5-ter della legge n. 263 del 5 novembre 2004 di conversione al decreto legge 238/04, per evitare il verificarsi di "scavalcamenti" interni tra il personale della Polizia di Stato venutisi a creare per effetto delle mutate disposizioni legislative in materia di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti (si è verificato che candidati di concorsi successivi hanno acquisito la nomina alla qualifica di vice sovrintendente con decorrenza antecedente rispetto a candidati di concorsi banditi precedentemente), ha disposto la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente per circa 2000 unità. Tale norma di fatto ha prodotto "scavalcamenti esterni" e disallineamenti di carriera nei confronti dell'omologo personale del Corpo di polizia penitenziaria. Di qui la necessità di un correttivo normativo riferito esclusivamente ai vincitori di due concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato limitato al personale (n. 898 unità) che risulta disallineato alla data di entrata in vigore della legge Madia in quanto a questa data ancora in servizio.

Il comma 22, in aggiunta a quanto previsto dal comma 19, ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, prevede che i posti disponibili complessivamente nella dotazione organica della carriera medesima siano utili per bandire concorsi pubblici; è previsto che conseguenti posizioni di soprannumero nella qualifica iniziale siano riassorbite per effetto della progressione in carriera nelle qualifiche superiori.

Il comma 23 reca una disciplina transitoria con riferimento alle funzioni che sono chiamate ad espletare il personale proveniente dai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo, per ragioni di continuità, in attesa dello sviluppo di carriera previsto a regime.

Il comma 24 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, dei criteri di valutazione vigenti, previsti dai provvedimenti 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996, avuto riguardo rispettivamente agli scrutini per merito assoluto e merito comparativo, e ciò nelle more della eventuale modifica degli stessi e dell'adeguamento alla nuova disciplina intervenuta.

Il comma 25 stabilisce la riduzione delle permanenze anche per quel personale che già ha acquisito la qualifica di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e ispettore superiore sostituito commissario secondo la previgente disciplina. In accoglimento del parere delle Commissioni, viene precisato l'ambito applicativo della disposizione transitoria per il personale che non beneficia di riduzione di permanenze, nel quale sono ricompresi gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che anticipano l'accesso, rispettivamente, alla denominazione di assistente capo + 5 di sovrintendente capo +4, con il conseguente adeguamento della richiamata tabella C.

Il comma 26 prevede la modifica delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria" in attuazione di quanto previsto dal provvedimento in esame.



Il comma 27 prevede una norma di carattere generale che consente all'Amministrazione di procedere, al fine di garantire l'efficienza e funzionalità dei servizi istituzionali, all'eventuale modifica delle consistenze organiche mediante l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, ad invarianza di spesa e quindi senza oneri a carico dello Stato.

Il comma 28 per omogeneizzare l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria agli ordinamenti delle altre Forze di Polizia, prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che contempla la computabilità, ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto, della metà del servizio svolto quale volontario nelle Forze Armate precedentemente all'assunzione nel Corpo medesimo, fino ad un massimo di tre anni. La previsione reca la decorrenza al primo gennaio 2013 per garantire i diritti del personale vincitore di concorsi nel Corpo attualmente in leasing nelle Forze Armate.

Il comma 29 stabilisce che il titolo di studio previsto per l'assunzione nei vari ruoli del Corpo di polizia penitenziaria può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale, anche preliminare.

Il comma 30 reca una disciplina transitoria per i concorsi riservati ai volontari delle Forze Armate in ordine al titolo studio di scuola di secondo grado quinquennale quale requisito per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, richiesta dalle medesime autorità e resa necessaria per salvaguardare le procedura in corso.

Il comma 31 reca una clausola di salvaguardia generale che fa salvi, per l'accesso ai ruoli apicali, i diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente precedentemente al suo adeguamento ex legge n.127/1997.

Il comma 32 reca una previsione di carattere generale in materia di accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, stabilendo che l'Amministrazione possa avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

In aderenza alle sollecitazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni I e IV riunite è stato previsto il comma 33, necessario al fine di evitare disallineamenti e sperequazioni con gli altri Corpi di polizia; detto comma disciplina le modalità di effettuazione di un concorso straordinario per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

Il comma 34, in considerazione della mutata disciplina sulla progressione in carriera, prevede disposizioni transitorie per l'avanzamento degli orchestrali in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge Madia.

F) CAPO V - Disposizioni finali finanziarie e di coordinamento

L'articolo 45 prevede una serie di disposizioni comuni relativi alle forze di polizia di cui al presente decreto.

In particolare:



Al comma 1:

- viene modificata, a decorrere dal 1 ottobre 2017, la tabella dei parametri, in allegato 1, in conseguenza del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali;
- si prevede la cessazione della corresponsione del contributo straordinario di cui all'art.1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- si prevede altresì la corresponsione di un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, di 350 euro, con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro;
- viene inserita una specifica previsione che consente di continuare a corrispondere gli attuali importi del compenso per lavoro straordinario al personale delle qualifiche di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, che abbia maturato 13 anni di anzianità nel ruolo al 1 gennaio 2018 e fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di anzianità nel ruolo.

Al comma 2, si prevede, a decorrere dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell'ambito di uno stanziamento variabile nell'arco del decennio.

Al comma 3 si prevede un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo, variabile da 800 a 1.500 euro lordi e con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.

Al comma 4, è disciplinato il nuovo trattamento economico del personale dirigente conseguente anche alla soppressione degli istituti economici previsti dagli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Ai commi 5 e 6 è prevista una clausola di salvaguardia per il personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisse un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Al comma 7, si prevede l'attribuzione, ai funzionari e agli ufficiali che al 1° gennaio 2018 non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno personale, qualora più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante dal compimento della predetta anzianità e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto o maggiore.

Allo stesso personale che abbia già maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, il comma 8 prevede l'attribuzione, alla medesima data, di un assegno personale, qualora più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante dal compimento del quindicesimo anno dall'anzianità nel ruolo fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e tenente colonnello.

Il comma 9 prevede l'attribuzione, al commissario capo e al capitano con 10 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno funzionale corrisposto fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. Ai sensi del comma 10, gli assegni richiamati hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

Il comma 11, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, istituisce un apposito fondo



per il personale dirigente delle Forze di polizia, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e gradi e qualifiche corrispondenti, alimentato con le seguenti somme:

- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

Il comma 13 prevede l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario e gradi corrispondenti, nella misura lorda mensile di euro 798,40. In accoglimento del parere delle Commissioni parlamentari sono stati inseriti gli importi attuali dell'indennità mensile pensionabile corrisposti al personale dirigente delle Forze di polizia, secondo il nuovo inquadramento stipendiale.

Il comma 17 introduce una tabella di corrispondenza (tabella H) del personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 18 prevede espressamente le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati.

Il comma 20 disciplina le promozioni a titolo onorifico il giorno successivo dalla cessazione dal servizio, senza oneri finanziari.

Il comma 23 prevede che le procedure di avanzamento ai fini delle promozioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere disciplinate secondo la normativa previgente. E' altresì previsto che le disposizioni sugli avanzamenti o promozioni con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano esclusivamente al personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto.

Il comma 25 prevede, nel solco dell'omogeneizzazione dei trattamenti, ed in relazione al principio di specificità, anche ai fini della tutela pensionistica e previdenziale, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, richiamato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, l'estensione al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi istituzionali per lesioni traumatiche o per le infermità, delle disposizioni di cui all'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, già applicate al personale delle altre Forze di Polizia e Forze Armate, relative all'attribuzione, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento, della promozione alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio. Inoltre, per la Polizia penitenziaria si prevede l'estensione dell'articolo 881 dello stesso decreto legislativo, già esteso alla Polizia di Stato, relativo all'applicazione, al personale militare, di alcuni benefici per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali.

Il comma 27, in accoglimento del parere espresso dalle Commissioni parlamentari disciplina per tutte le Forze di polizia la ricostruzione di carriera, ove già prevista a legislazione vigente, del personale che dalle amministrazioni di impiego rientra in quelle di provenienza. Il successivo comma 28 stabilisce che la predetta disciplina non si applica al personale delle Forze di polizia impiegato presso gli organismi di cui alla legge n. 124 del 2007, per il quale detta regolamentazione viene stabilita con gli strumenti regolamentari previsti dalla medesima legge.

Il comma 29, in accoglimento dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari prevede l'estensione al personale dirigente delle Forze di polizia delle disposizioni degli accordi negoziali conclusi per il personale contrattualizzato a partire dal 2004 in poi.

L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i



dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civili, limitata ai medesimi trattamenti e istituti.

Gli ampi principi di delega per la revisione dei ruoli e dei trattamenti economici delle Forze di polizia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, con l'espresso riferimento alle innovazioni ordinali, sono finalizzati a semplificare e modernizzare, tra l'altro, la dirigenza. Le innovazioni rispettano i principi - previsti dalla delega - di tutela della specificità delle Forze di polizia e della perequazione dei trattamenti, nonché il principio relativo al mantenimento della sostanziale equidistribuzione del personale e dei connessi trattamenti economici, principio riprodotto nella speculare delega di revisione dei ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

I lavori per la revisione della dirigenza, finalizzati alla individuazione delle soluzioni che possano migliorare la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché il merito e la professionalità del personale, hanno fatto emergere l'esigenza di un mirato intervento di adeguamento e di semplificazione dell'attuale disciplina che riconduca a soluzioni omogenee e di unitarietà del Comparto sicurezza e difesa situazioni tra loro oggettivamente differenti, derivanti dagli specifici ordinamenti previsti, rispettivamente, per i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile e per gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

L'istituzione di un'apposita area negoziale per la dirigenza delle Forze di polizia ad ordinamento civile nasce dall'esigenza di conciliare una disciplina speculare a quella della dirigenza pubblica (per quanto riguarda i requisiti di accesso alla carriera dei funzionari), con una appartenenza ad un sistema "unitario" - civile e militare - di Forze di polizia e di Forze armate. Pertanto, la perequazione che si intende realizzare - mantenendo la predetta unitarietà - è quella di un meccanismo "compensativo" che faccia convivere due situazioni tra loro oggettivamente differenti, che determinano per i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile:

- a) l'accesso a posizioni non dirigenziali, nonostante il possesso della laurea magistrale o specialistica quale presupposto per la partecipazione al concorso, requisito che nel pubblico impiego consente l'accesso diretto ad una carriera dirigenziale (oltre al master universitario di 2° livello conseguito al termine del corso di formazione biennale);
- b) l'accesso alla carriera dei funzionari, con posizioni non pienamente dirigenziali e dirigenziali (corrispondente a quello degli ufficiali), cui si accede anche con concorso interno con laurea triennale;
- c) l'accesso (per le qualifiche non dirigenziali del ruolo) alla stessa area "contrattuale" del personale non direttivo e non dirigenziale;
- d) la conseguente impossibilità di accesso, dall'inizio della carriera, ad un trattamento economico e funzioni dirigenziali, nonché ad una disciplina negoziale, prevista invece per la dirigenza "civile".

Ciò determina, per i predetti funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che accedono al ruolo mediante concorso pubblico, un "trascinamento" verso trattamenti economici e funzioni non pienamente dirigenziali, con una conseguente "penalizzazione" accentuata dal fatto che l'età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi anche sul trattamento pensionistico, basato sul nuovo sistema contributivo.

Infatti, a differenza della diversa età anagrafica di accesso al ruolo (27/30 anni rispetto a 19/22 anni degli ufficiali) quella di pensionamento - in relazione ai peculiari e gravosi compiti - è uguale per tutto il personale delle Forze di polizia (prevalentemente 60 anni a differenza di quella di 66/67 anni dei corrispondenti dirigenti pubblici che accedono al ruolo con la stessa età media dei funzionari della Polizia di Stato).

La nuova area negoziale consentirebbe, pertanto, di modulare anche le indennità dei trattamenti accessori in relazione al merito e alle responsabilità connesse ai peculiari compiti istituzionali, con conseguenti effetti anche sui contributi ai fini pensionistici.

Inoltre, con il richiamato "meccanismo" di raccordo per la componente militare si manterrebbe la "perequazione", tra il sistema ad ordinamento civile e quello ad ordinamento militare, realizzando una indiretta "omogeneizzazione" di due sistemi disomogenei che devono convivere ed allinearsi. Anche per tali motivi, al fine di assicurare l'unitarietà nell'ambito delle Forze di polizia e delle Forze armate, dall'applicazione della nuova area negoziale sono stati necessariamente esclusi i trattamenti economici fissi e continuativi, rimessi già oggi alla legge ed adeguati con il sistema degli "automatismi".



L'introduzione della nuova area negoziale, in conseguenza della revisione della disciplina della dirigenza nel Comparto sicurezza e difesa, consente di valorizzare anche il trattamento economico accessorio dirigenziale, ai fini del miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione e di incentivazione del personale.

La predetta area negoziale, limitata ai soli dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e la contestuale introduzione di una procedura di raccordo per i dirigenti "militari", rimessa ad un apposito decreto, consentono di assicurare la perequazione dei trattamenti. Ciò consente di costruire la nuova area negoziale con un "contrappeso" che eviti possibili disparità di trattamento, anche attraverso la destinazione della corrispondente entità di risorse, sia per le materie oggetto del procedimento negoziale, sia per gli istituti e i trattamenti analoghi per i dirigenti militari.

Gli istituti normativi ed i trattamenti accessori oggetto dell'area negoziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono sostanzialmente analoghi a quelli già indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il restante personale "contrattualizzato", nonché a quelli indicati nei successivi accordi sindacali e nelle norme di estensione ai dirigenti delle medesime previsioni, di cui le ultime risalenti al 2004 (articolo 2, comma 2, della legge 5 novembre 2004, n. 263, con l'eventuale adattamento dell'indennità per il servizi istituzionali. Indennità, quest'ultima, oggi prevista anche per i vice questori aggiunti, che rientrano nella nuova area negoziale. Indennità che potrebbe essere differenziata anche in relazione ai diversi incarichi e responsabilità ed assorbire, eventualmente, altre indennità riconducibili alle medesime finalità di retribuire il maggiore impegno, il merito e la professionalità.

All'attuazione dell'Area negoziale, al pari dell'adeguamento per i dirigenti militari attraverso il decreto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 46, si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'articolo 47 prevede una serie di abrogazioni conseguenti alle innovazioni dello schema di decreto.

L'articolo 48, infine, prevede la clausola di copertura finanziaria.

